



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 983

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

07/12/2025 - 17:40

Indice

1. DDL S. 983 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 983	5
1.2.2. Testo approvato 983 (Bozza provvisoria)	7
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	11
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111(pom.) del 12/03/2024	12
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 169(pom.) dell'11/11/2024	20
1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 170(pom.) del 19/11/2024	23
1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 174(pom.) del 03/12/2024	29
1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 175(pom.) del 10/12/2024	33
1.4. Trattazione in consultiva	36
1.4.1. Sedute	37
1.4.2. Resoconti sommari	38
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	39
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 264(pom.) del 03/12/2024	40
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	124
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 324(pom.) del 10/12/2024	125
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 342(ant.) del 05/02/2025	133
1.5. Trattazione in Assemblea	141
1.5.1. Sedute	142
1.5.2. Resoconti stenografici	143
1.5.2.1. Seduta n. 271 dell'11/02/2025	144

1. DDL S. 983 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 983

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

Iter

11 febbraio 2025: approvato(trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.983

approvato

[C.2239](#)

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Cecilia D'Elia \(PD-IDP\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Francesco Verducci \(PD-IDP\)](#) , [Alessandro Alfieri \(PD-IDP\)](#) , [Susanna Lina Giulia Camusso \(PD-IDP\)](#) , [Simona Flavia Malpezzi \(PD-IDP\)](#) , [Antonio Nicita \(PD-IDP\)](#) , [Vincenza Rando \(PD-IDP\)](#) , [Cristina Tajani \(PD-IDP\)](#) , [Walter Verini \(PD-IDP\)](#) , [Ylenia Zambito \(PD-IDP\)](#) ,

[Andrea Crisanti \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 19 gennaio 2024)

[Mario Turco \(M5S\)](#) (aggiunge firma in data 26 gennaio 2024)

[Gianni Rosa \(Fdl\)](#) (aggiunge firma in data 26 gennaio 2024)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **17 gennaio 2024**; annunciato nella seduta n. 146 del 17 gennaio 2024.

Classificazione TESEO

MONUMENTI, IMMOBILI ARTISTICI E STORICI, RIONERO IN VULTURE, PROVINCIA DI POTENZA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina l'11 novembre 2024).

Facente funzioni Sen. [Giulia Cosenza \(Fdl\)](#) nella seduta dell'11 novembre 2024.

Relatore di maggioranza Sen. [Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 175 del 10 dicembre 2024.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** il 13 febbraio 2024. Annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 983

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 983

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ELIA , ROSA , TURCO , VERDUCCI , ALFIERI , CAMUSSO , CRISANTI , MALPEZZI , NICITA , RANDO , TAJANI , VERINI e ZAMBITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2024

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

Onorevoli Senatori. - È il 1728 quando Carmelio, capostipite della famiglia Fortunato proveniente da Giffoni, un paese in provincia di Salerno, apre a Rionero in Vulture il Palazzo che prenderà il nome dei suoi proprietari. Il Palazzo è ubicato nella piazza principale del paese, oggi piazza Giustino Fortunato.

L'intera proprietà occupa una superficie di circa 4000 metri quadrati, compreso il cortile e il giardino, con un complesso di circa 50 stanze. Il presente disegno di legge intende valorizzare la storia e l'unicità di Palazzo Fortunato e dei suoi sviluppi nelle diverse epoche storiche, dall'architettura in stile settecentesco fino all'aspetto gentilizio in stile neogotico, con opere di Scielzo: un valore complessivo che va oltre quello dell'edificio.

Il Palazzo, infatti, ospitò durante la prestigiosa storia della famiglia importanti protagonisti storici come Giuseppe Bonaparte, Ferdinando di Borbone, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Croce, Gaetano Salvemini e Francesco Saverio Nitti.

Oggi è sede della Fondazione Fortunato e della biblioteca di famiglia che conta circa 11.000 volumi, tra cui molte cinquecentine e libri risalenti a un periodo compreso dal Seicento all'Ottocento. Nelle scuderie è allestito un Museo della civiltà contadina, e sono presenti una pinacoteca comunale con quadri di autori locali, l'archivio storico e fotografico della famiglia e del comune di Rionero, nonché una mostra permanente sul brigantaggio. La famiglia Fortunato è originaria di Giffoni Seicasali, nel Salernitano, da cui si trasferì nel 1728 attirata dalle concessioni di pascolo del principe Doria a Lagopesole. La famiglia, di origine alto borghese, ha sempre praticato attività d'impresa in agricoltura, possedendo altresì un'importante masseria fortificata a Gaudiano di Lavello. Suoi esponenti più significativi furono Giustino Fortunato *senior*, Ernesto Fortunato e il grande meridionalista Giustino Fortunato.

Giustino Fortunato fu tra i primi a cogliere con chiarezza e a inserire in un quadro unitario di riflessione l'analisi dell'arretratezza del Mezzogiorno. Egli ha rappresentato un punto di riferimento culturale e intellettuale per un gruppo molto ampio di politici e meridionalisti, anche ideologicamente lontani dal suo orientamento. La sua figura, così prestigiosa e rilevante per la cultura e la politica del paese, viene pienamente incarnata nel valore simbolico di Palazzo Fortunato.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) quale monumento nazionale e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Testo approvato 983 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 983

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 febbraio 2025, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori D'Elia, Rosa, Turco, Verducci, Alfieri, Camusso, Crisanti, Malpezzi, Nicita, Rando, Tajani, Verini e Zambito:

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture

Art. 1.

1. Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57858

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111(pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

111^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi. Al riguardo, dopo aver informato che sono stati deferiti alla Commissione gli affari assegnati sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372) e sulle prospettive di riforma del calcio italiano (n. 373), fa presente che è stato fissato alle ore 18 di lunedì 18 marzo il termine per indicare eventuali soggetti da audire.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di calendarizzare per le prossime settimane i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 1021 (Istituzione del Museo del Ricordo in Roma), d'iniziativa governativa, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 721 (Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest), d'iniziativa della sen. Tilde Minasi ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 962 (Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane), d'iniziativa della sen. Lavinia Mennuni ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 1038 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), d'iniziativa dell'on. Caparvi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. 983 (dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture), d'iniziativa della senatrice D'Elia ed altri.

Riferisce altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 943 (Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole), d'iniziativa del sen. De Cristofaro, assegnato in sede redigente. L'esame di tale provvedimento (e conseguentemente dei disegni di legge che saranno abbinati per connessione della materia) sarà avviato la prossima settimana. Tenuto tuttavia conto che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che l'esame del richiamato provvedimento, subito dopo l'incardinamento, sia sospeso in attesa che sia raggiunta una eventuale intesa ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Comunica infine che è stata sollecitata la calendarizzazione dell'esame del disegno di legge n. 1025 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane), d'iniziativa del sen. Crisanti ed altri.

Con riferimento alla richiesta del senatore Occhiuto di verificare l'opportunità, o meno, di proseguire l'esame del disegno di legge in materia di imprese culturali e creative, fa presente che l'Ufficio di segreteria della Commissione ha svolto un approfondimento e che il relativo documento è stato messo a disposizione della Commissione. Al riguardo, segnala che la maggior parte delle disposizioni presenti nei disegni di legge a prima firma dei senatori Occhiuto e Verducci risultano recepite nella legge n. 206 del 2023, recante: "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo nel corso della quale - rammenta il [PRESIDENTE](#) - a seguito della richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo è stato rimesso in sede referente e la Commissione ha deliberato di dare per acquisite le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Si passa all'espressione del parere sull'unico ordine del giorno presentato G/924-bis/1/7, a prima firma del senatore Pirondini.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno a condizione che esso sia riformulato.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/924-bis/1/7 se modificato nel senso indicato dalla relatrice.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) dichiara, anche a nome del primo firmatario dell'ordine del giorno, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, di non accogliere la proposta di riformulazione e, contestualmente, chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/924-bis/1/7.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti e sui subemendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 (testo corretto), 1.1, 1.40 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6, nonché sull'emendamento 1.0.1000 (come modificato dai richiamati subemendamenti).

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.38 a condizione che essi siano riformulati.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme alla relatrice.

Le senatrici [ALOISIO](#) (M5S) e [PIRRO](#) (M5S) dichiarano di aggiungere le rispettive firme agli emendamenti presentati dal senatore Pirondini nonché a quelli presentati dalla senatrice Lopreiato.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente.

Si passa alle votazioni.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per dichiarare il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 1.1000 presentato dal Governo.

Chiarisce che la contrarietà si fonda su ragioni sia di metodo che di merito. Dal punto di vista del metodo, rileva criticamente che la proposta emendativa è stata presentata quando il ciclo di audizioni era ormai terminato, sottraendo, di conseguenza, ai soggetti auditi la possibilità di esprimersi sui contenuti della stessa.

Alla circostanza per la quale è mancata ogni forma di interlocuzione con le associazioni, gli insegnanti e l'intero mondo della scuola, si aggiunge, a suo parere, sotto il profilo del merito, la rilevanza e gravità di una riforma intesa a sostituire, nella scuola primaria, il giudizio descrittivo con un giudizio sintetico, con una valutazione numerica, che privilegia il principio di selezione su quelli di inclusione e di attenzione ai percorsi individuali degli studenti, principi che hanno rappresentato il tassello più prezioso del sistema della scuola primaria.

Auspica, conclusivamente, una riconsiderazione, da parte della maggioranza, della proposta emendativa in esame.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1000, dichiara di condividere pienamente le considerazioni esposte dalla senatrice D'Elia. Ritiene, al riguardo, che la sostituzione di un coefficiente alfanumerico ad un giudizio articolato ed espresso in forma lessicale faccia venir meno ogni opportunità di individuare rimedi e soluzioni a situazioni individuali problematiche, in ragione della mancanza della motivazione su cui si fonda il giudizio e, più in generale, della trasparenza del giudizio stesso.

Anch'egli formula, pertanto, l'auspicio che la maggioranza voglia riconsiderare l'adozione di una metodologia valutativa a suo giudizio errata.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), nel dichiarare un voto di astensione sulla proposta emendativa in esame in dissenso rispetto alla posizione del suo Gruppo, si interroga sugli obiettivi della stessa. In particolare, si chiede se la suddetta proposta rappresenti un messaggio rivolto agli studenti oppure alle loro famiglie o, ancora, un sistema per affermare una visione autoritaria della scuola.

Esprime perplessità nei confronti dell'espressione del giudizio scolastico in forma numerica, in quanto, a suo avviso, esso priva gli studenti e le famiglie degli indispensabili strumenti di comprensione per assumere iniziative funzionali al miglioramento.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, puntualizza che la proposta emendativa in esame ha ad oggetto l'introduzione di giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti e non valutazioni espresse in forma numerica.

Dopo aver evidenziato che la riforma in esame va incontro alle richieste avanzate dalle famiglie degli studenti, replica alle osservazioni di metodo fatte in taluni interventi che l'hanno preceduta, ricordando che il Ministro *pro tempore* Azzolina introdusse innovazioni con ordinanza, in assenza di qualsiasi interlocuzione con i soggetti della società civile.

La Commissione approva indi l'emendamento 1.1000 (testo corretto) e, con distinta votazione, l'emendamento 1.1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.2 e 1.3, richiamando l'esigenza che la valutazione del comportamento degli studenti sia espressa con un giudizio sintetico e non, come previsto nel disegno di legge, tramite il voto in decimi. Coglie l'occasione per sollecitare l'approvazione di ulteriori emendamenti presentati dalla propria parte politica volti ad evitare che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi determini la mancata ammissione dello studente alla classe successiva e all'esame di Stato. Al riguardo ritiene che occorra riconoscere discrezionalità al consiglio di classe, evitando inopportuni automatismi.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3 e, con distinta votazione, gli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

Con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.11 e 1.12.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.13, richiamando al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza, in cui ha evidenziato l'inopportunità che la non ammissione alla classe successiva sia determinata automaticamente dal voto in condotta. Osserva infatti che tale disposizione lede le funzioni del consiglio di classe e l'autorevolezza degli insegnanti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ha dichiarato di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento 1.16 (testo 2), quest'ultimo, posto ai voti, non

è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19, nonché gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.22, nonché, dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) (che giudica grave la scelta di modificare lo statuto degli studenti senza un confronto con le rappresentanze studentesche), gli identici emendamenti 1.23 e 1.24.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

La senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE) riformula l'emendamento 1.38 in un nuovo testo, accogliendo la proposta di modifica avanzata dalla relatrice e dal Governo.

L'emendamento 1.38 (testo 2) - pubblicato in allegato - è indi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.39, accoglie l'emendamento 1.40 (testo 2) e, in esito a successive distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.41 e 1.42.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), chiede alcuni chiarimenti in ordine alle novità rispetto all'emendamento 1.0.1, cui risponde il [PRESIDENTE](#).

L'emendamento 1.0.1 (testo 2) è indi posto ai voti ed accolto.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.2, evidenzia l'importanza di istituire un servizio di assistenza psicologica scolastica che supporti la formazione degli studenti come soggetti adulti e li aiuti a fare fronte a forme di disagio in età infantile e adolescenziale.

Esprime, al riguardo, il suo rammarico in merito al fatto che il Governo e la maggioranza, pur avendo manifestato positive intenzioni in materia di introduzione dell'assistenza psicologica, finiscano costantemente per opporsi alle proposte emendative intese a concretizzarne l'introduzione.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI), in replica all'intervento della senatrice Pirro, chiarisce che il parere contrario sulla proposta emendativa 1.0.2 è motivato dall'estraneità della stessa ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento in esame.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.2, nonché i subemendamenti 1.0.1000/1 (testo corretto) e 1.0.1000/2 (testo corretto) - pubblicati in allegato - e gli ulteriori subemendamenti 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale coglie l'occasione per far presente che, se il criterio di espressione dei pareri è quello della stretta attinenza all'oggetto del disegno di legge in esame, anche l'emendamento 1.0.1000, riguardante le misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola, cui i due subemendamenti sono riferiti, dovrebbe non essere valutato positivamente.

La Commissione accoglie indi gli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 e, in esito a distinta votazione, l'emendamento 1.0.1000 come subemendato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) riferisce sullo schema di decreto in titolo, specificando che lo stesso si

compone di due articoli. Dà conto dei tredici commi in cui è suddiviso l'articolo 1, che apporta modificazioni al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Tra le modificazioni apportate dal comma 1, evidenzia: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di "formazione alla ricerca" in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di "dottorato di ricerca" nei medesimi ambiti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4 del regolamento, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata. Si sofferma, quindi, sul comma 4 dell'articolo in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato "Ordinamento didattico generale e scuole", con un nuovo articolo rubricato "Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole". Sottolinea le novità più significative: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole. Rileva, al riguardo, che il numero e la denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché il loro funzionamento, sono definiti direttamente dalle istituzioni AFAM, il cui Consiglio accademico assume la competenza generale in ambito didattico e di ricerca.

Passa poi ad illustrare i contenuti del comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, del comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e del comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento, in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi.

Il comma 9 dell'articolo in esame inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-bis e il 10-ter, rispettivamente dedicati ai "Diplomi *ad honorem*" e ai "Diplomi in restauro", mentre il comma 10 dell'articolo in esame reca modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali. Osserva - sulla base della relazione illustrativa - che, mentre la finalità iniziale del vigente articolo 11 era quella di assicurare meccanismi di riconoscimento alle istituzioni che operavano già al momento dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, la finalità della novella, alla luce del lungo tempo intercorso, è quella di autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM. Menziona, infine, i commi 11, recante modifiche alle norme transitorie di cui all'articolo 12 del regolamento 12, che modifica la clausola finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento, e 13, che novella l'articolo 14 del regolamento, recante abrogazioni.

Accenna, conclusivamente, all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il

PRESIDENTE - è stata presentata una riformulazione della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Avverte che la relatrice ha presentato ulteriori sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

Art. 4

4.100

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 5

5.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici" con le seguenti: «possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 6

6.1 (testo 3)

La Relatrice

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: «possono promuovere»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.100

La Relatrice

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8

8.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.38 (testo 2)

[Versace](#)

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente :

"1-bis) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto".

1.0.1000/1 (testo corretto)

[Lopreiato](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Pirro](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

1.0.1000/2 (testo corretto)

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 169(pom.) dell'11/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024

169^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(962\)](#) Lavinia MENNUNI e altri. - Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane

(Discussione e rinvio)

La presidente relatrice [COSENZA](#) (FdI) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che esso interviene al fine di tutelare le tradizioni religiose cristiane ed i simboli che le contraddistinguono, quali, in particolare, il Natale con il presepe e la Pasqua con le cerimonie celebrative.

Le celebrazioni, oltre a commemorare momenti importanti della fede cristiana (nascita, morte e resurrezione di Cristo), contribuiscono a tramandare le tradizioni religiose, storico-letterarie, artistiche e, più in generale, culturali del popolo italiano, unitamente ai valori etici e sociali su cui si fondano i principi democratici sanciti nella Costituzione.

Alla garanzia costituzionale di libertà di religione - prosegue la relatrice - non può corrispondere una penalizzazione dei simboli religiosi, storici, culturali e valoriali della tradizione identitaria del popolo italiano. Al riguardo, fa presente che il disegno di legge in titolo mira proprio a contrastare ogni possibile limitazione o divieto di ricorso a simboli della tradizione cristiana da sempre presenti nella vita e nella cultura italiana. Ciò anche al fine di evitare forme di discriminazione nei confronti degli alunni e delle famiglie che praticano la religione maggioritaria in Italia, nonché la rinuncia a simboli identitari collegati a regole e tradizioni, e la conseguente cancellazione di secoli di storia, grandi insegnamenti e valori cardine dell'evoluzione italiana e di quella europea.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, apprezze le circostanze, dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

[\(983\)](#) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Discussione e rinvio)

La presidente [COSENZA](#) (FdI), in sostituzione del relatore Marti impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso ha ad oggetto la dichiarazione di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) quale monumento nazionale.

Precisa che il disegno di legge si compone di due soli articoli, il primo dei quali reca la suddetta

dichiarazione, mentre il secondo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Sulla base della relazione illustrativa, ricorda che il Palazzo fu aperto nel 1728 per opera di Carmelio, capostipite della famiglia Fortunato, e che occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati, incluso il cortile e il giardino.

Fa altresì presente che esso è ubicato nella piazza principale del paese, oggi piazza Giustino Fortunato, in ricordo dell'insigne esponente della famiglia che ha rappresentato un punto di riferimento culturale e intellettuale per un ampio gruppo di politici e meridionalisti, anche ideologicamente lontani dal suo orientamento.

Il disegno di legge in esame - prosegue l'oratrice - intende valorizzare la storia e l'unicità di Palazzo Fortunato e dei suoi sviluppi nelle diverse epoche storiche.

Il Palazzo ospitò - durante la prestigiosa storia della famiglia Fortunato - importanti protagonisti storici come Giuseppe Bonaparte, Ferdinando di Borbone, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Croce, Gaetano Salvemini e Francesco Saverio Nitti.

Oggi è sede della Fondazione Fortunato e della biblioteca di famiglia che conta circa 11.000 volumi. Nelle scuderie è allestito un Museo della civiltà contadina e sono presenti una pinacoteca comunale con quadri di autori locali, l'archivio storico e fotografico della famiglia e del comune di Rionero, nonché una mostra permanente sul brigantaggio.

Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge, sottolinea che la dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato è diretta a riconoscerne, per via legislativa, l'indiscutibile rilievo culturale dai punti di vista storico, artistico e architettonico.

Chiarisce, quindi, che la dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo si pone in alternativa al procedimento di tipo amministrativo disciplinato dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). In entrambi i casi, l'ordinamento fa corrispondere alla dichiarazione di monumento nazionale il riconoscimento di un valore testimoniale o l'espressione di un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Segnala, infine, che vi sono state già talune dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo, tra le quali menziona la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta, detto «Ponte Vecchio di Bassano»; la legge n. 20 del 2022, con cui la dichiarazione di monumento nazionale è stata riservata all'ex campo di prigionia di Servigliano.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, appreziate le circostanze, dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che il relatore e il Governo si sono espressi sugli emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora concluso l'esame, in sede consultiva, del medesimo testo unificato e che non è dunque possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 novembre.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che sul disegno di legge in titolo non si è ancora espressa la Commissione bilancio, apprezze le circostanze, rinvia il seguito della discussione.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 ottobre scorso.

La [PRESIDENTE](#) informa che l'audizione in sede di Ufficio di Presidenza della signora Abbagnato sul disegno di legge in titolo, precedentemente confermata per la giornata di domani, non avrà luogo, per via della sopraggiunta indisponibilità di quest'ultima.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) chiede se la signora Abbagnato abbia fornito disponibilità ad intervenire in altra data.

La [PRESIDENTE](#) fa al riguardo presente che sono in corso interlocuzioni per verificare la disponibilità della stessa ad intervenire in altra data.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI PER LO SVOLGIMENTO DI UN'AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568 (PROMOZIONE E TUTELA DELLA DANZA)

La [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari già convocata per domani, martedì 12 novembre, alle ore 14,30, per l'audizione della signora Eleonora Abbagnato sul disegno di legge n. [568](#) (Promozione e tutela della danza) non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 170(pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

170^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(962) Lavinia MENNUNI e altri. - Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 novembre, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver sottolineato che la scuola è un luogo laico e di incontro tra soggetti con culture e tradizioni religiose diverse, paventa che il disegno di legge in esame possa rappresentare una chiusura rispetto alla realtà.

Nell'appellarsi allo spirito equanime della Commissione, che in molteplici occasioni ha dato prova di saper valutare superando gli schieramenti, richiama innanzitutto l'attenzione sul dispositivo di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, che, a suo giudizio, reca una dichiarazione di identità del popolo italiano suscettibile di generare divisioni e discriminazioni.

Esprime, altresì, dissenso riguardo alla disposizione di cui all'articolo 4, in base alla quale si prevede l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei dipendenti della pubblica amministrazione che violino le norme introdotte dal provvedimento in esame.

Invita, conclusivamente, la Presidenza e la relatrice ad un supplemento di riflessione sulle disposizioni in discussione e propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La relatrice [COSENZA](#) (FdI), in replica all'intervento della senatrice D'Elia, si dichiara sorpresa della ferma posizione di contrarietà espressa sul testo in esame, che le forze politiche di maggioranza ritengono, per contro, formulato in modo delicato a fronte delle proposte di chiamare il Natale "festa d'inverno" e di vietare l'allestimento del presepe nelle scuole.

Esprime poi il suo disappunto in merito alla mancata condivisione, da parte del Gruppo del Partito Democratico, dell'affermazione e valorizzazione dei simboli che contraddistinguono la tradizione cristiana e la civiltà occidentale.

Ritiene, infatti, che il sostegno e la valorizzazione unitaria, da parte di tutti gli schieramenti politici, della ricchezza delle tradizioni dovrebbe essere il presupposto per aprirsi alla conoscenza delle altre culture in uno spirito di rispetto reciproco.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), nel condividere la richiesta di svolgere audizioni, richiama l'attenzione sulla complessità dei temi in discussione, nonché - anche alla luce del suo ruolo di relatore, in sede di Consiglio d'Europa, su un progetto in materia di pluralismo religioso e di contrasto alle

discriminazioni - sull'opportunità di inquadrare i suddetti temi in un contesto più ampio.

Il [PRESIDENTE](#), acquisita la disponibilità della relatrice ad aprire un approfondimento sui temi in discussione, propone di fissare alle ore 12 di venerdì 22 novembre il termine per far pervenire proposte di audizione, in ragione di due per Gruppo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 novembre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era aperta la discussione generale.

In discussione generale interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale, dopo aver fatto presente che il provvedimento a sua prima firma è stato sottoscritto anche da senatori appartenenti ad altri Gruppi, a conferma del carattere trasversale dell'iniziativa legislativa, richiama il rilievo storico e culturale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture, sede di incontro di insigni personalità nel corso dei secoli.

Ricorda, in particolare, che il Presidente Napolitano, nella ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, scelse Palazzo Fortunato come luogo per una riflessione sulla questione meridionale.

Pur rammaricandosi per l'impossibilità attuale di destinare risorse alla valorizzazione del Palazzo, evidenzia l'importanza di riconoscerne legislativamente il valore.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e, dopo aver dichiarato di rinunciare ad intervenire, in qualità di relatore, in sede di replica, concede la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MAZZI esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per venerdì 29 novembre, alle ore 14, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso è stato adottato dalla 9ª Commissione permanente (Industria e agricoltura) quale testo base a cui riferire gli emendamenti.

Dopo aver segnalato che il provvedimento in esame si compone di nove articoli, passa a dar conto dell'articolo 1, che, al comma 1, stabilisce che il provvedimento è finalizzato: al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, che si consegue con il diploma di stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE); all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti; all'istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

Evidenzia, al riguardo, che il provvedimento subordina l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista al superamento dell'esame conclusivo di uno specifico corso di formazione e alla successiva iscrizione nel registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

Fa presente poi che il corso di cui si prevede la frequenza è riconosciuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e deve prevedere un monte orario pari ad almeno centocinquanta ore.

Al termine della frequenza del corso, è previsto che lo studente sostenga un esame finale teorico-pratico, che è valutato da una commissione composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da esperti delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine pizzaioli professionisti (CNOOP). Lo studente, superato detto esame, consegue il diploma di Stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE), che è rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di

concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Fa, quindi, menzione degli ulteriori contenuti recati dal provvedimento in esame: la registrazione della qualifica di pizzaiolo; l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, l'iscrizione al quale costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista; i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti; il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente; l'entrata in vigore del disegno di legge. Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala che, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'istruzione e del merito, appare opportuno rilevare, in sede di proposta di parere, alcune criticità presenti nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Nello specifico, ricorda che l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone che sia integrato il profilo formativo dell'allegato 2-G, indirizzo «Enogastronomia e ospitalità alberghiera», al regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto ministeriale n. 92 del 2018, affinché sia prevista una specifica formazione professionale per la lavorazione della pizza.

A tal riguardo, rammenta che la definizione degli *standard* formativi minimi dei percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali rientrano nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni. Precisa che sono, del resto, attivi numerosi corsi di diversa durata, riconosciuti a livello regionale, per il conseguimento della qualifica per pizzaioli, corrispondente al livello 3 del Quadro europeo delle qualificazioni.

Osserva poi che l'assetto ordinamentale dell'istruzione professionale nazionale non prevede percorsi formativi da erogare in modo standardizzato sul territorio. Di contro - prosegue la relatrice - a ciascun indirizzo di studi è associato un profilo unitario nell'ambito del quale ogni istituzione scolastica può progettare autonomamente percorsi in uscita con specifiche caratterizzazioni in relazione alle macroaree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.

Specifica, quindi, che ciò concerne anche l'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera", la cui filiera è caratterizzata da molteplici professioni tra loro diverse (fra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, camerieri, *barman*, addetti all'accoglienza turistica e alla ricettività alberghiera), rispetto alle quali le specializzazioni professionali del percorso formativo frequentato risultano dal *curriculum* dello studente e dal supplemento EUROPASS al certificato allegato al diploma, ove sono indicate anche le attività professionali e/o le tipologie di lavoro in cui il diplomato può esercitare le competenze acquisite, tra le quali vi è anche quella del "cuoco pizzaiolo".

Richiama poi l'attenzione sulla circostanza che la regolamentazione degli istituti professionali (così come del resto anche di quelli tecnici) è attualmente oggetto di revisione al fine di dare attuazione all'obiettivo posto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR (Missione 4 - C1 - Riforma 1.1) di allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali all'*output* di innovazione del Piano nazionale Industria 4.0 e alla profonda innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro. Sotto tale profilo, rileva che l'articolo 2 non risulta pienamente coerente neanche con gli obiettivi che orientano la riforma PNRR in tale materia.

Ciò premesso, tenuto conto delle condivisibili finalità del provvedimento, suggerisce di puntare alla promozione dell'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e all'ulteriore rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Ritiene che, in tale contesto, gli istituti scolastici potrebbero avvalersi del prezioso coinvolgimento delle associazioni professionali di categoria, in grado di contribuire fattivamente alla formazione di pizzaioli professionisti con elevati *standard* qualitativi. In tale prospettiva, potrebbero fornire il proprio contributo alle scuole nella progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Ricorda, in proposito, che i PCTO impegnano gli studenti dei percorsi dell'istruzione professionale per duecentodieci ore, da svolgere nel triennio del corso di studi quinquennale, e hanno proprio la finalità di sviluppare competenze professionali specifiche all'interno di contesti lavorativi reali. A tal fine, avanza la proposta che le associazioni professionali dei pizzaioli sottoscrivano un Protocollo d'intesa

con il Ministero dell'istruzione e del merito volto a incentivare l'orientamento e la vocazione dei giovani verso la professione di pizzaiolo. Da tale accordo - aggiunge la relatrice - trarrebbero vantaggio sia le scuole, che, attraverso l'interazione con le aziende del settore, potrebbero declinare le competenze del profilo sulla base dell'evoluzione della professione, sia le stesse aziende, che potrebbero in tal modo contare su studenti con una solida formazione di base e professionale, garantita dal sistema nazionale di istruzione.

Prospetta anche la possibilità che, a valle dei PCTO correlati all'indirizzo di studi "Enogastronomia e ospitalità alberghiera", la certificazione finale delle competenze acquisite dallo studente possa essere rilasciata, in qualità di enti terzi, dalle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle quali l'articolo 5 del disegno di legge assegna la tenuta del registro dei DSPPE.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), alla luce delle considerazioni svolte, illustra, conclusivamente, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) con la condizione che sia modificato l'articolo 2 del disegno di legge in titolo affinché, in luogo di procedere a novellare il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 92 del 2018, si attribuisca al Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il compito di promuovere l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorire il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i PCTO.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pur dando atto del meritorio approfondimento svolto dalla relatrice, tenuto conto della presenza di ulteriori criticità nel disegno di legge in esame, dichiara di non poter andare oltre un voto di astensione sullo schema di parere della relatrice.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) preannuncia a sua volta un voto di astensione, motivandolo con la mancata condivisione, nel suo complesso, del disegno di legge in titolo, che presenta disposizioni di cui, a suo avviso, andrebbe chiarita la portata. A titolo esemplificativo, ritiene che debba essere precisata l'eventuale penalizzazione nel caso di mancato superamento dell'esame previsto per l'esercizio della professione di pizzaiolo ed esprime contrarietà sull'imposizione del contributo obbligatorio di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con condizione della relatrice è posto ai voti e approvato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ([n. 372](#))

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha concluso, le audizioni in relazione all'affare assegnato in titolo, con l'intervento, nella riunione dello scorso lunedì 11 novembre, di rappresentanti della Conferenza dei presidenti dei conservatori di musica, della Conferenza dei presidenti delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti e dei direttori degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica, della Conferenza dei direttori delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli istituti superiori di studi musicali.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1240

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato, in data odierna, un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), con l'intervento di

rappresentanti della CGIL, dell'ANIEF, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 385

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesse che:

il provvedimento subordina l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista al superamento dell'esame conclusivo di uno specifico corso di formazione e alla successiva iscrizione nel registro nazionale dei pizzaioli professionisti;

il corso, di cui si prevede la frequenza, è riconosciuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e deve prevedere un monte orario pari ad almeno 150 ore (articolo 3), al termine del quale è previsto che lo studente sostenga un esame finale teorico-pratico e venga valutato da una commissione composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da esperti delle competenze del Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti-CNOPP (articolo 3); lo studente, superato detto esame, consegue il diploma di Stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE), che è rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito (articoli 3 e 4);

sono indi disciplinati nel provvedimento la registrazione della qualifica di pizzaiolo (articolo 5); l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti (articolo 6), l'iscrizione al quale costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista; i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti (articolo 7); il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente (articolo 8); l'entrata in vigore del disegno di legge (articolo 9);

considerato che, con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, anche a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'istruzione e del merito, si ravvisano alcune criticità presenti nell'articolo 2 del disegno di legge, ai sensi del quale il profilo formativo dell'allegato 2-G, indirizzo «Enogastronomia e ospitalità alberghiera», al regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 24 maggio 2018, è integrato affinché sia prevista una specifica formazione professionale per la lavorazione della pizza;

considerato altresì che, a tale riguardo:

la definizione degli *standard* formativi minimi dei percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali rientrano nell'ambito di competenza esclusiva delle Regioni;

al contempo, l'assetto ordinamentale dell'istruzione professionale nazionale non prevede percorsi formativi da erogare in modo standardizzato sul territorio e, di contro, a ciascun indirizzo di studi è associato un profilo unitario nell'ambito del quale ogni istituzione scolastica può progettare autonomamente percorsi in uscita con specifiche caratterizzazioni in relazione alle macroaree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento;

ciò concerne anche l'indirizzo «Enogastronomia e ospitalità alberghiera», la cui filiera è caratterizzata da molteplici professioni tra loro diverse (fra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, camerieri, *barman*, addetti all'accoglienza turistica e alla ricettività alberghiera), rispetto alle quali le specializzazioni professionali del percorso formativo frequentato risultano dal *curriculum* dello studente e dal supplemento EUROPASS al certificato allegato al diploma, ove sono indicate anche le attività professionali e/o le tipologie di lavoro in cui il diplomato può esercitare le competenze acquisite, tra le quali vi è anche quella del "cuoco pizzaiolo";

la regolamentazione degli istituti professionali (così come del resto anche di quelli tecnici) è attualmente oggetto di revisione al fine di dare attuazione all'obiettivo posto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR (Missione 4 - C1 - Riforma 1.1) di allineare i *curricula* degli istituti tecnici

e professionali all'*output* di innovazione del Piano nazionale Industria 4.0 e alla profonda innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro;
sotto tale profilo, l'articolo 2 del disegno di legge in titolo non risulta pienamente coerente con gli obiettivi che orientano la riforma PNRR in tale materia;
tenuto conto delle condivisibili finalità del provvedimento:
di puntare alla promozione dell'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e all'ulteriore rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
di far sì che, in tale contesto, gli istituti scolastici possano avvalersi del prezioso coinvolgimento delle associazioni professionali di categoria, in grado di contribuire fattivamente alla formazione di pizzaioli professionisti con elevati *standard* qualitativi, anche in termini di progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei PCTO,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:
che sia modificato l'articolo 2 del disegno di legge in titolo affinché, in luogo di procedere a novellare il citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 92 del 2018, si attribuisca al Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il compito di promuovere l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorire il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 174(pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024**

174^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Segre entra a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Guidi.

Dopo aver ricordato che la senatrice Segre è già stata autorevole membro della Commissione ad inizio della presente legislatura e nella precedente, formula alla stessa un augurio di buon lavoro.

Con l'occasione, rivolge al senatore Guidi sentimenti di gratitudine per il proficuo apporto fornito ai lavori della Commissione.

Si unisce la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2024 (n. 236)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione illustrativa e di aver aperto la discussione generale.

Ha la parola la senatrice D'ELIA (PD-IDP), la quale preannuncia la disponibilità del Gruppo del Partito Democratico a convergere su un eventuale parere che impegni il Governo a riconsiderare il criterio di finanziamento enunciato a pagina 3 della Relazione illustrativa, sulla base del quale, al fine di limitare la sovrapposizione di più finanziamenti, la Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali ha deciso di non istituire Comitati che abbiano come oggetto di celebrazione un personaggio la cui celebrazione sia già oggetto di finanziamenti pubblici o a cui sia intitolato un Istituto già sovvenzionato con finanziamenti pubblici.

Dopo aver chiarito che le attività dei Comitati, che spesso vedono la partecipazione anche degli enti locali, si estrinsecano con modalità e finalità diverse rispetto a quelle che caratterizzano le attività degli Istituti, reputa che l'esistenza di un Istituto non possa determinare un effetto preclusivo all'istituzione di un Comitato.

Osserva, altresì, che le risorse dedicate ai Comitati nazionali e alle Edizioni nazionali hanno subito una riduzione. Al riguardo, invita il Governo, non appena se ne presenti l'occasione, a reperire risorse compensative.

Nel rilevare, infine, che soltanto due Comitati nazionali di nuova istituzione sono dedicati a figure

femminili, nello specifico Matilde Serao ed Elvira Coda Notari, formula l'auspicio che si compia un maggiore sforzo nella direzione della valorizzazione di figure femminili meritevoli di essere celebrate. Poiché non vi sono altre richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, sulla quale il sottosegretario MAZZI si esprime in senso favorevole. Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del Presidente relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), sulla base delle considerazioni svolte in sede di discussione generale, preannuncia un voto di astensione da parte del Gruppo del Partito Democratico.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), dopo essersi rammaricato per i tagli lineari che colpiscono il settore della cultura, che, invece, esigerebbe un incremento di investimenti, dichiara, a nome del suo Gruppo, l'espressione di un voto di astensione.

Coglie, altresì, l'occasione per ribadire quanto già rilevato in sede di esame di precedenti provvedimenti in merito alla necessità di individuare preliminarmente parametri oggettivi sulla base dei quali erogare i finanziamenti in ambito culturale, al fine di garantire condizioni di trasparenza e di parità tra i soggetti candidati.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, non sono stati presentati né ordini del giorno né emendamenti.

Informa altresì che è giunto il parere non ostativo sul disegno di legge in titolo da parte della Commissione affari costituzionali, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Avverte pertanto che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che si sono concluse le audizioni in merito al disegno di legge in esame e chiede se vi siano senatori che intendono intervenire in discussione generale.

Ha la parola il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), il quale, nel rilevare che il disegno di legge in esame, di cui è primo firmatario, si pone l'obiettivo storico di costituire corpi di ballo stabili nelle fondazioni liriche, si rivolge al Sottosegretario alla cultura per esprimere la volontà del Gruppo del MoVimento 5 Stelle di collaborare costruttivamente con il Governo e con la maggioranza al fine di pervenire alla redazione di un provvedimento che sia all'altezza del Paese che ha dato i natali alla danza.

Esprime, quindi, preoccupazione per il possibile ripetersi di episodi quali quello recentemente verificatosi a Firenze, in cui la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha affidato una produzione di ballo a una società privata di livello internazionale.

Fa presente che il disegno di legge in esame persegue, in direzione opposta, l'obiettivo di istituire corpi di ballo, anche condivisi tra più fondazioni, riconosciuti a livello pubblico.

Si rammarica, infine, che nel ciclo di audizioni appena concluso non sia stato possibile acquisire il contributo degli artisti Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato, per la loro mancata adesione all'invito della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di lunedì 16 dicembre il termine per la

presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1190) MARTI. - Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi

(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso ha ad oggetto l'istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi.

Anticipa innanzitutto che l'iniziativa intende far tesoro dell'esame dell'affare assegnato n. 138 ("I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*"), all'esito del quale la Commissione ha approvato una risoluzione proposta dal relatore Marcheschi.

Fa presente che il disegno di legge si compone di un unico articolo, che inserisce un articolo dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

Il nuovo articolo 18-*bis* - precisa il relatore - finalizza l'istituzione della "banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori" e della "banca dati unica dei fonogrammi" agli obiettivi di agevolare la corretta identificazione di coloro cui spettano diritti connessi ai diritti di autore, nonché di evitare eventuali discordanze tra le banche dati gestite dagli organismi di gestione collettiva.

Si prevede che le suddette banche dati siano istituite, presso il Ministero della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Pone indi in evidenza la previsione sulla base della quale nelle nuove banche dati confluiranno, in formato digitale, i dati presenti nelle banche dati gestite dagli organismi operanti nel settore dell'amministrazione e dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

La consultazione delle banche dati è consentita agli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore, operanti ai sensi del presente decreto, nonché, dietro corresponsione di un canone di abbonamento, agli utilizzatori tenuti al pagamento dei compensi di cui agli articoli 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Passa poi a dar conto degli elementi informativi che saranno contenuti dalle nuove banche dati.

In particolare, si prevede che la banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori aventi diritto al compenso contenga: il titolo dell'opera cinematografica o assimilata o dell'opera teatrale; l'indicazione degli autori di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633; l'anno di produzione; l'indicazione degli artisti interpreti, esecutori e doppiatori, primari e comprimari, e del direttore del doppiaggio, con indicazione del ruolo ricoperto da ciascuno di essi.

La banca dati unica dei fonogrammi dovrà contenere: il titolo dell'opera musicale; l'indicazione dell'autore, del produttore di fonogrammi originario e, se distinto dal produttore di fonogrammi, del titolare dei diritti esclusivi di cui all'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633; l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto al compenso, primari e comprimari, con indicazione del ruolo ricoperto da ciascuno di essi.

Entrambe le suddette banche dati dovranno poi contenere: ogni elemento utile all'identificazione dei titolari del diritto connesso e l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'organizzazione di gestione collettiva cui è stato affidato il mandato, dell'anno di competenza e della tipologia di diritto oggetto del mandato.

Segnala, infine, la disposizione che demanda a un decreto del Ministro della cultura: la disciplina delle modalità di costituzione delle istituende banche dati; la costituzione di un comitato di vigilanza e controllo, presieduto da un rappresentante del Ministero della cultura e di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione collettiva e degli utilizzatori; la definizione delle modalità di consultazione delle banche dati; l'individuazione degli obblighi e delle tempistiche di comunicazione imposti ai produttori di opere cinematografiche ed assimilate, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di gestione collettiva.

Il [PRESIDENTE](#) manifesta disponibilità ad aprire un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame qualora i rappresentanti dei Gruppi parlamentari ne ravvisino la necessità.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), dopo aver espresso apprezzamento per la disponibilità del Presidente, alla luce della complessità della materia come è emerso nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato, ritiene opportuno procedere allo svolgimento di una procedura informativa anche per il disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone, quindi, di fissare alle ore 12 di lunedì 9 dicembre il termine per far pervenire alla Segreteria della Commissione proposte di audizione in ragione di due per Gruppo parlamentare.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 175(pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

175^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

(1293) CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(1316) VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato

(Discussione del disegno di legge n. 1316, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1240, 148 e 1293. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver fatto presente che nella giornata odierna l'Ufficio di Presidenza ha concluso il ciclo di audizioni sui provvedimenti in titolo, illustra il disegno di legge n. 1316 in esame, il quale si compone di un solo articolo.

Il comma 1, lettera a), propone una modifica dell'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 128 del 2016, concernente la trasformazione di contratti a tempo determinato o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti pubblici di ricerca (EPR). La novella consente anche ai soggetti che abbiano svolto attività di ricerca o tecnologica con contratti di ricerca - per almeno tre anni nei cinque anni che precedono il bando relativo alla procedura di selezione - di accedere alle procedure riservate indette dall'ente per ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato. Si prevede, inoltre, che, decorsi tre anni dall'inquadramento, il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato sia valutato dall'ente stesso ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

La lettera b) introduce, nel medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016, un nuovo articolo 12-ter rubricato "Ricercatori e tecnologi *tenure track*". Tale articolo aggiuntivo disciplina specifiche procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato, con durata di tre anni, non rinnovabili, rivolte a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero che siano in possesso di idoneo *curriculum* scientifico-professionale, con esperienza di ricerca almeno triennale. La disposizione specifica che il possesso del titolo di dottore di ricerca costituisce comunque titolo preferenziale ai fini della formazione delle

graduatorie. Le procedure in oggetto si svolgono mediante pubblico concorso per aree scientifiche o settori tecnologici. Anche in questo caso, prosegue il Presidente relatore, viene prevista una valutazione da parte dell'ente ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, decorsi tre anni dall'inquadramento dei soggetti interessati.

Il comma 2 assicura, in via transitoria, che, ai fini del passaggio dal livello iniziale a quello immediatamente superiore del personale inquadrato in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento, siano utilizzati gli stessi criteri di valutazione qui in esame.

Il Presidente relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione di tale iniziativa a quella già avviata per i disegni di legge nn. 1240, 148 e 1293, in considerazione dell'affinità della materia trattata.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa che i senatori appartenenti al Gruppo del Partito Democratico e al Gruppo del MoVimento 5 Stelle hanno avanzato alla Presidenza la richiesta di remissione in sede referente dei disegni di legge in titolo. Tenuto conto che la richiesta è sostenuta dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, avverte che l'esame dei provvedimenti proseguirà in sede referente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

(1293) CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(1316) VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato
(Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Conviene unanime la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di non dichiarare chiusa tale fase procedurale nell'odierna seduta, al fine di consentire a coloro che intendano intervenire di poterlo fare nella seduta di domani.

In tale riunione, a conclusione del dibattito, sarà individuato il testo base a cui riferire gli emendamenti e fissato un termine per la presentazione di proposte emendative e ordini del giorno, comunque successivo alla pausa natalizia.

Poiché non vi sono interventi in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha appena espresso un parere non ostativo.

Avverte che si procederà alle votazioni degli articoli, non essendo stati presentati emendamenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, in esito a distinte votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1 e 2.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata assegnata in data odierna alla Commissione, per il parere al Governo, la proposta di nomina n. 57, concernente la nomina della dott.ssa Gabriella Buontempo a Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, e avverte che tale atto sarà posto all'ordine del giorno della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57858

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 264(pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

264^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 13 di ieri, lunedì 2 dicembre, sono stati presentati 473 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricorda che è previsto per le ore 16,30 l'avvio dell'esame del provvedimento in Aula e che è già stato preannunciato che sul disegno di legge in titolo sarà posta la questione di fiducia.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nella consapevolezza dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento, che la maggioranza si appresta comunque ad approvare, lamenta la mancanza di un confronto effettivo sul tema, con la conseguenza che in questo modo si continua a svilire il ruolo del Parlamento.

Sottolinea che il decreto-legge in esame, peraltro eterogeneo, non risponde alle esigenze del Paese, che necessita di manodopera per i settori turistico, manifatturiero e agroalimentare. Le quote per gli ingressi regolari, invece, sono ancora una volta insoddisfacenti, per cui non si risolvono le carenze dal punto di vista occupazionale e si favorisce un aumento delle presenze irregolari sul territorio, con un conseguente incremento di marginalità, esclusione, lavoro nero e conflitti sociali.

Al contrario, si dovrebbe puntare su una politica di integrazione, che favorisca il pluralismo e la convivenza pacifica tra persone di cultura e tradizioni diverse. Anziché contrastare lo sfruttamento e gli abusi edilizi, si riversano sugli immigrati le conseguenze della inidoneità abitativa degli alloggi sotto il profilo igienico-sanitario, come requisito per il ricongiungimento familiare. Si tratta a suo avviso di un approccio miope, volto solo alla ricerca del consenso elettorale a breve termine.

Critica altresì la riduzione da sessanta a dieci giorni del termine per la presentazione del ricorso contro il provvedimento di fermo amministrativo della nave, come anche la sottrazione alle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali della competenza sui procedimenti per la

convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale. Tale competenza, infatti, è ora attribuita alle corti di appello, già ingolfate dai procedimenti pendenti per evitarne la prescrizione a seguito della legge n. 134 del 2021, la cosiddetta riforma Cartabia. Tale misura appare motivata solo da un atteggiamento pretestuoso nei confronti dei quei giudici che doverosamente hanno disapplicato i provvedimenti del Governo sul trattenimento dei migranti, in contrasto con l'ordinamento europeo. Si tratta, a suo avviso, di una reazione scomposta che tradisce insofferenza nei confronti dei limiti normativi, fatti valere dal potere giurisdizionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene paradossale che si debba iniziare l'esame del provvedimento in titolo poco prima che sia sottoposto al vaglio dell'Assemblea, mortificando ancora una volta il ruolo del Parlamento.

Sottolinea che, dall'inizio della legislatura, il Governo ha adottato 73 decreti-legge, e in particolare ben 17 interventi in materia di immigrazione, dimostrando un atteggiamento ossessivo della maggioranza su questo tema. Contesta le premesse stesse delle ulteriori misure adottate, in quanto in Italia il fenomeno migratorio non è fuori controllo, anzi sarebbe necessario consentire l'ingresso di più immigrati regolari, per soddisfare la richiesta di manodopera.

Esprime considerazioni critiche sulle norme volte a ostacolare l'operato delle ONG, come la riduzione dei tempi per presentare ricorso contro il fermo amministrativo delle navi o il divieto di utilizzo di aeromobili privati per la ricerca dei richiedenti soccorso in mare.

A suo avviso, il provvedimento è viziato da motivi di incostituzionalità, che si riserva di illustrare in Aula, in occasione della discussione sulla questione pregiudiziale, come anche sulle questioni di merito.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene criticabile sia l'abuso della decretazione d'urgenza, sia le politiche in materia di immigrazione del Governo, che si sono rivelate del tutto fallimentari. Ne è un esempio la costruzione delle strutture di trattenimento dei migranti in Albania, per determinare un effetto di deterrenza nei confronti di persone disperate, costrette a scegliere tra una morte sicura, nelle prigioni libiche, e una probabile in mare. Sottolinea che la maggioranza, che dichiara di sostenere le forze dell'ordine, dovrebbe provvedere piuttosto ad aumentare gli stipendi e le assunzioni, invece di distrarre personale per sorvegliare i centri di detenzione realizzati in Albania, che ormai sono destinati al ricovero di cani randagi, come denunciato dalla stampa.

Ritiene sconcertante anche la modalità con cui il decreto-legge n. 158 del 2024 (cosiddetto decreto Paesi sicuri) è stato sottratto all'esame del Senato e inserito come emendamento al testo in esame, privando così questo ramo del Parlamento della possibilità di approfondire entrambi i provvedimenti. Esprime quindi considerazioni critiche sulle misure adottate, che ritiene crudeli e disumane nei confronti di chi cerca soltanto di salvare la propria vita, rinviando alla discussione in Aula un approfondimento sulle specifiche questioni di merito.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) esprime preoccupazione per l'utilizzo della decretazione d'urgenza come strumento normativo ordinario, che in questo modo porta a disconoscere la centralità del Parlamento, creando in tal senso un grave precedente.

Osserva che l'elevato numero di interventi del Governo sul tema dell'immigrazione conferma l'inefficacia delle politiche adottate, a meno che l'intento non sia in realtà quello di perpetuare il problema, per trarne vantaggio dal punto di vista del consenso elettorale.

Sulle questioni di merito, annuncia che interverrà in Aula il senatore Renzi.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. In qualità di relatore, rinuncia alla replica.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) assicura che in Aula si svolgerà un dibattito approfondito sulle questioni sollevate dalle opposizioni, peraltro già chiarite nel corso dell'esame in prima lettura, alla Camera dei deputati.

Evidenzia che il reiterato intervento del Governo in materia di immigrazione, concretizzatosi in otto decreti-legge, è motivato solo dalla volontà di migliorare progressivamente le misure adottate.

Concorda sulla necessità di attuare una politica di accoglienza e integrazione, ma questo obiettivo non è stato ancora raggiunto proprio perché in passato vi è stata un'apertura indiscriminata ai flussi

migratori. A tale proposito, sottolinea che il Governo sta concludendo accordi di cooperazione con altri Paesi, come quelli conclusi in questi giorni dal ministro Valditara con l'Algeria, per lo studio della lingua italiana e la formazione professionale, in modo da favorire l'assunzione regolare da parte delle aziende e contrastare così fenomeni di sfruttamento e caporalato.

Respinge quindi le accuse di disumanità e razzismo rivolte al Governo, che intende garantire una immigrazione nel rispetto delle regole, frutto di una scelta consapevole e non obbligata. Ricorda, infatti, che dietro i flussi migratori si nasconde il *business* della criminalità organizzata.

Sottolinea il notevole impegno posto in essere dal Ministero dell'interno, che ha consentito di provvedere sia al pagamento degli straordinari alle forze dell'ordine sia all'espletamento dei concorsi per colmare le lacune nelle piante organiche. A fronte dei costi per l'esperimento del trasferimento dei migranti in Albania, che comunque è stato preso come esempio anche da altri Paesi e dalla Presidente della Commissione europea, bisognerebbe tenere presente che le spese per l'operazione "Mare nostrum" ammontavano a 300.000 euro al giorno.

Assicura che non vi è un contrasto con la magistratura, sebbene i provvedimenti di alcuni magistrati sembrerebbero essere stati ispirati da motivi ideologici. Le misure adottate dal Governo sono piuttosto volte ad apportare ulteriori correttivi e tentare di alleggerire gli oneri burocratici.

Si riserva quindi di intervenire sulle questioni più specifiche, per esempio in merito alle ONG, alle nuove competenze delle corti d'appello e ai cosiddetti *click day*, nel corso del dibattito in Aula.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), a integrazione del suo intervento, precisa che gli interventi normativi in materia di immigrazione sono stati complessivamente diciassette, sebbene i decreti-legge specificamente dedicati a questo tema siano otto.

In secondo luogo, dissente dalle considerazioni del Governo sulla gestione dei flussi migratori, che sarebbero fuori controllo. A suo avviso, invece, la normativa in vigore è particolarmente severa e restrittiva. A partire dalla legge Turco-Napolitano, passando poi alla legge Bossi-Fini, che non è mai stata abrogata, al decreto-legge n. 13 del 2017 del ministro Minniti e al pacchetto sicurezza del 2019, il tema dell'immigrazione è sempre stato affrontato con norme rigorose - che ricorda di avere contestato anche quando adottate dai Governi più vicini alla sua parte politica - come un problema di ordine pubblico, senza peraltro ottenere risultati positivi. Ritiene che i migranti dovrebbero finalmente essere considerati come una risorsa, considerati gli scarsi indici di natalità e le necessità di manodopera del Paese.

Il presidente [BALBONI](#) rileva l'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero di legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1310](#)

G/1310/1/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri,

di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che

nel provvedimento in esame, con una proposta emendativa del Governo, si è fatto confluire il decreto-legge n. 158 del 2024 sui Paesi di origine sicuri. Si stabilisce, così, che sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;

secondo un protocollo firmato fra il governo italiano e quello albanese, nei centri in Albania devono essere portati i migranti soccorsi dalle autorità italiane nel Mediterraneo centrale, a patto che siano "non vulnerabili" e soprattutto provenienti da un "paese di origine sicuro";

nei confronti degli stranieri provenienti da tali paesi può trovare applicazione la procedura accelerata (prevista dall'articolo 35-ter del d.lgs. n° 25/2008) di esame della domanda di asilo e proprio durante lo svolgimento di tale procedura, l'art. 6 bis d.lgs. 142/2015 prevede una specifica ipotesi di trattenimento disposto nei confronti di richiedenti asilo nelle zone di frontiera (a cui sono equiparati i centri dislocati in Albania);

è dell'11 novembre 2024 l'ordinanza con la quale la XVIII Sezione del Tribunale civile di Roma ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di sette richiedenti asilo condotti nel centro di trattenimento di Gjadër, in Albania, proponendo il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE di quattro quesiti la cui soluzione è stata ritenuta pregiudiziale alla decisione sulla convalida;

già il 18 ottobre 2024 il Tribunale di Roma aveva deciso di non convalidare il trattenimento dei primi dodici migranti condotti nei centri dislocati sul territorio albanese in esecuzione del Protocollo tra l'Italia e l'Albania. Nella motivazione di tale decisione si dava ampio spazio alla pronuncia della Grande Sezione della CGUE del 4 ottobre 2024 con cui i giudici europei avevano precisato che un paese non può essere designato come sicuro "qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali" per una siffatta designazione. Benché i paesi di provenienza dei migranti coinvolti (Egitto e Bangladesh) fossero formalmente inseriti nella lista dei paesi sicuri (allora contenuta in un decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. 25/2008), il Tribunale ha ritenuto di non poter prescindere, in ragione della prevalenza del diritto europeo, dalla più recente interpretazione di "paese sicuro" data dalla Corte di Giustizia europea e ha quindi deciso di non convalidare il trattenimento;

il 23 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.l. 'paesi sicuri' con il quale ha previsto che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia ora contenuto in una fonte di rango primario quale l'art. 2 bis del d.lgs. 25/2008 e ha eliminato il riferimento (contenuto sempre nell'art. 2 bis) alla possibilità di designazione di un Paese di origine sicuro con eccezioni di parti del territorio, lasciando così il solo riferimento a eccezioni relative a 'categorie di persone'. Come già detto, questo testo è confluito nel provvedimento oggi all'esame dell'aula;

nel frattempo, la questione della corretta modalità di individuazione dei 'paesi sicuri' ha visto coinvolti anche altri tribunali italiani, impegnati nella valutazione dei presupposti per l'applicabilità della procedura accelerata per la valutazione della domanda di asilo in altre zone di frontiera del territorio italiano: il 25 ottobre 2024 il Tribunale di Bologna ha sollevato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sottoponendo due questioni riguardanti la individuazione delle condizioni sostanziali che consentono la designazione di un paese di origine come 'sicuro', proprio alla luce delle novità apportate dal d.l. Paesi sicuri; il 4 novembre 2024, invece, il Tribunale di Catania, ritenendo di dover disapplicare il d.l. 158/2024 per contrasto con il diritto dell'Unione europea, non ha convalidato il trattenimento presso l'hotspot di Pozzallo di un richiedente protezione internazionale proveniente dall'Egitto;

impegna il governo

a sospendere il trasferimento dei migranti verso i centri albanesi di Shengjin e di Gjader, almeno sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali, proposte alla stessa da alcuni Tribunali italiani, relative al parametro, secondo il diritto dell'Unione Europea ed

in particolare delle norme della Direttiva 2013/32/UE, sulla cui base debbano essere individuate le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicura, nonché se il primato del diritto europeo, in materia di individuazione di un paese terzo come paese di origine sicura, permanga anche nel caso tale individuazione venga operata con disposizioni nazionali di rango superiore e determini l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare queste ultime.

G/1310/2/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

l'articolo aggiuntivo 15-*bis* fa riferimento alla fornitura di mezzi e materiali a Paesi terzi, esso potrebbe applicarsi anche alla fornitura di motovedette alla Libia, alla Tunisia come all'Albania e tutto ciò nella massima segretezza sulle modalità di esecuzione di tali contratti in assenza di qualsiasi elemento di trasparenza anche rispetto a Paesi, che siano o meno inseriti nella lista dei cosiddetti Paesi sicuri, che presentano spesso problemi di controllo da parte dell'opinione pubblica e di rispetto delle garanzie giuridiche, precludendo il controllo sulle finalità per le quali vengono impiegate risorse pubbliche, provenienti dalle tasse dei cittadini, che potrebbero essere invece utilizzate, ad esempio, per la sanità e l'istruzione;

qui basti ricordare che i filmati forniti nel corso della loro audizione Sea Watch hanno documentato le violenze e le torture effettuate dalla guardia costiera libica a danno delle persone migranti. La decisione di prevedere la segretezza nell'esecuzione dei contatti sembra rivelare che vi sia

la volontà di nascondere qualcosa come l'esecuzione dei contratti relativi ai centri realizzati in Albania; impegna il Governo:

affinché tutti i documenti e i contratti relativi alla fornitura di mezzi e materiali sottoscritti con Paesi terzi debbano essere, se richiesti, forniti ai membri del Parlamento italiano ed Europeo.

G/1310/3/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

con l'approvazione in commissione dell'emendamento 16.4 della relatrice, di fatto, si "aggira" la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione con l'obiettivo di sbarazzarsi dei giudici scomodi e rilanciare le procedure accelerate relative ai migranti. È una palese operazione sistematica di demolizione delle garanzie procedurali a tutela dei migranti, è un grave attacco agli articoli 3, 10, 13, 101 e 103 della Costituzione italiana, attacco che mette in pericolo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il trasferimento della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale è frutto di un arbitrio visto che le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno una specifica competenza che al momento non può ravvisarsi nelle Corti d'appello e ciò avrà gravi conseguenze sul piano dei carichi di lavoro. Tra l'altro l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno comportato ingenti spese prevedendo oltretutto specifici corsi di formazione per i magistrati. L'emendamento approvato svilisce la professionalità delle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali di primo grado, verso giudici che il governo reputa "compiacenti";

infine, sulla base delle ultime rilevazioni gli uffici delle corti d'appello hanno circa 5 mila fascicoli pendenti, cui si dovrebbero aggiungere altri 4.700 nuovi procedimenti in conseguenza delle nuove disposizioni, ciò provocherà, se non si provvede con immediatezza all'ampliamento dei giudici delle Corti d'appello, il classico "effetto tappo" con la paralisi delle Corti d'appello;

impegna il Governo:

a garantire, in ottemperanza dell'articolo 25 della Costituzione, ad ognuno il diritto di essere giudicato dal suo giudice naturale, individuato dalla legge sulla base di criteri oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto e alla materia cui si riferisce;

ad implementare con immediatezza l'organico delle Corti d'appello al fine di evitare un effetto

tappo che bloccherebbe di fatto le attività ordinarie delle Corti d'appello.

G/1310/4/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-*bis* del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

sono tantissimi coloro che in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale sono rinchiusi nei Cpr;

il Cpr di Torino è chiuso dal 5 marzo 2023 e da allora sono in corso lavori di ristrutturazione;

nel corso degli anni si sono susseguite molteplici violazioni di diritti all'interno della struttura con effetti devastanti sulle persone trattenute, come il suicidio del giovane Moussa Balde avvenuto nel maggio 2021;

nonostante la chiusura temporanea e l'opposizione alla sua riapertura della società civile nonché la contrarietà del consiglio comunale di Torino, che si è espresso a tale riguardo con un ordine del giorno approvato il 13 marzo 2023, e da ultimo anche del consiglio della Circoscrizione 3, in cui è ubicato il centro, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del centro;

gli ordini del giorno approvati dal Comune di Torino e dalla Circoscrizione 3 chiedevano infatti che le risorse destinate al Cpr di Torino venissero investite in politiche di accoglienza e inclusione;

nel luglio 2024 è stata indetta dalla Prefettura una nuova gara per la gestione del centro, per una capienza di settanta posti, con apertura prevista per il primo novembre 2024, a oggi disattesa;

il bando scadeva il 19 agosto 2024 e potevano partecipare realtà con un fatturato di almeno tre milioni di euro e con precedenti affidamenti analoghi;

il valore della gara d'appalto è di 8 milioni e mezzo di euro, il bando dura 24 mesi, prorogabile per un terzo anno;

come risulta dal sito della prefettura di Torino, sono due le realtà preselezionate, la Cooperativa Sociale Sanitalia ed Ekene coop. Sociale Onlus;

quest'ultima gestisce tra gli altri anche il Cpr di Macomer in Sardegna, di cui è emerso recentemente - come riportato da un articolo del Domani del 24 ottobre 2024 - un grave problema di abuso di psicofarmaci a danno delle persone trattenute e anche di violenze fisiche;

a oggi non vi sono notizie della avvenuta assegnazione per la gestione del Cpr e, in generale, tutta la procedura di ristrutturazione e ora di assegnazione della gestione è stata contraddistinta da una notevole reticenza nella condivisione delle informazioni, sia con gli operatori dell'informazione che con gli altri livelli istituzionali, quali regione Piemonte e Comune di Torino;

in data 21 novembre, la Prefettura di Torino, rispondendo a un question time in Consiglio Regionale, ha comunicato di fatto che non è dato sapere quando avverrà la riapertura e occorrerà informarsi tramite il sito della Prefettura stessa;

la Prefettura ha confermato che il bando riguarda solo la Palazzina servizi, le aree rossa e blu, con possibile estensione alle altre aree alloggi una volta ultimati i lavori di ristrutturazione;

non si parla, quantomeno, di riaprire i cosiddetti ospedaletti, ossia quei luoghi di isolamento nei

quali Moussa Balde si è tolto la vita;

la detenzione amministrativa ai fini del rimpatrio, che con le ultime previsioni normative è stata estesa fino a 18 mesi di durata, e che non prevede idonee tutele giurisdizionali, appare in contrasto con le norme costituzionali che consentono la privazione della libertà personale;

le basse percentuali di rimpatrio delle persone recluse nei Cpr dimostrano altresì l'inefficacia dello strumento, anche a fronte degli elevati costi complessivi di gestione;

secondo ActionAid, il Cpr di Torino è costato alla collettività circa 3,5 milioni di euro nel 2023, nonostante la sua provvisoria chiusura, un investimento che poteva essere utilizzato per promuovere e sostenere politiche dell'accoglienza più umane ed efficaci;

nel 2022, delle 879 persone transitate al Cpr di Torino solo 279, vale a dire una su quattro, sono state rimpatriate;

impegna il Governo

a riconsiderare la scelta di procedere con la riapertura del suddetto Cpr, prevedendo, al contrario, il superamento di tali strutture, che si confermano sempre più luoghi di segregazione e discriminazione dove la sfera dei diritti delle persone straniere recluse viene illegittimamente compressa e sistematicamente violata.

G/1310/5/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

particolarmente preoccupanti, sotto il profilo costituzionale sono le disposizioni contenute al Capo III del decreto-legge, in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale iniziando dalle disposizioni dell'articolo 11, che novella le disposizioni in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, chiaro qui è il riferimento alle imbarcazioni delle ONG che nel mediterraneo operano al solo fine di salvare vite umane, penalizzandole nel loro diritto a difendere (articolo 24 della costituzione, primo comma, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e si introduce una riduzione significativa dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. Nello specifico viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave. Questa disposizione rischia concretamente di violare l'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la

salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313 e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

l'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi elettronici e digitali. L'ispezione è disposta dal questore, senza autorizzazione della magistratura, e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche e digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedenti la protezione internazionale, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si intendono pertanto tutti quegli strumenti quali ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3 ect. Il verbale è poi trasmesso, per la convalida, entro 48 ore al giudice di pace che decide con provvedimento motivato entro le successive quarantotto ore. Le norme si applicano anche agli stranieri "detenuti" nei CPR per impossibilità di eseguire l'espulsione o il respingimento alla frontiera. Tutto ciò in palese violazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15, il quale aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Valga qui ricordare anche il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione che recita "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge";

basterebbe ricordare la recente sentenza n. 170 del 2023, dove la Corte costituzionale afferma: "in linea di generale, che lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Costituzione. Pertanto, la garanzia prevista dall'articolo 15 della Costituzione si estende "ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017);

inoltre, la sentenza n. 170, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto alla nozione di "corrispondenza", contenuta nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, sentenza 3 aprile 2007, sentenza 17 dicembre 2020);

indirizzo già consolidato dalla Corte di cassazione che ha affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nei supporti elettronici del mittente o del destinatario, hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice penale. La loro acquisizione non soggiace "né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex art. 266-bis cpp, né a quella del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cpp. Successivamente, la Corte di cassazione sentenza n. 25549/2024, richiamando espressamente la sentenza n. 170, ha affermato che: "va necessariamente abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp devono considerarsi alla stregua di documenti". Conseguentemente l'eventuale sequestro della corrispondenza deve avvenire solo su disposizione ovvero sotto controllo dell'Autorità giudiziaria, in ossequio alle garanzie di cui all'articolo 15 della Costituzione;

impegna il Governo:

in ottemperanza ai dettati costituzionali e agli orientamenti della Corte europea, ad adottare tutti provvedimenti necessari affinché l'eventuale sequestro della corrispondenza debba avvenire solo ed esclusivamente su disposizione dell'autorità giudiziaria competente o alla presenza di un avvocato nominato dal migrante.

G/1310/6/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione

internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premessi che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

gli articoli aggiuntivi 12-bis, 12-ter e 12-quater, oltre a porsi in stridente contraddizione con la difesa della famiglia proclamata dalle forze politiche di centrodestra, impongono una disumana divisione delle famiglie per un periodo che nella vita di una famiglia è lunghissimo, norme che alla fine favoriranno proprio i cosiddetti "scafisti" professionisti, quest'ultimi negli ingressi illegali di coloro che desiderano congiungersi ai familiari;

è una proposta disumana in quanto volta ad ostacolare il ricongiungimento familiare anche per i soggetti che soggiornano legalmente sul territorio nazionale;

come ha riconosciuto nel dicembre 2018 il Global Compact sui rifugiati, i movimenti delle persone hanno origine complessa e i disastri climatici possono essere un fattore fondamentale. Se la crisi climatica produce - direttamente o indirettamente - centinaia di migliaia di sfollati, questi devono essere protetti e assistiti secondo standard internazionali e linee guida generali per "*internal displaced people*" come è accaduto nel caso della Somalia, del Sud Sudan e del Sahel. Le persone in fuga oltre confine e che non possono tornare a casa, hanno il diritto di chiedere forme complementari di protezione internazionale;

secondo l'Unhcr "le regioni in via di sviluppo, che sono tra le più vulnerabili dal punto di vista climatico, ospitano l'84% dei rifugiati del mondo. Gli eventi meteorologici estremi e i pericoli in queste regioni che ospitano i rifugiati stanno sconvolgendo la loro vita, esacerbando i loro bisogni umanitari e perfino costringendoli a fuggire di nuovo;

l'unico effetto di questo decreto sarà quello di incrementare ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

paradossalmente, nel recente Documento di Economia e Finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità, proprio il Governo affermava che: "si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi, quello con il supporto degli immigrati, a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti;

impegna il Governo:

a tener in debito conto, sia nella verifica del numero degli occupanti dell'alloggio sia degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, il sacrosanto principio di vedere riunito il proprio nucleo familiare, al di là delle proprie condizioni economiche e/o abitative;

come chiesto anche dall'Alto Commissario per i Rifugiati Filippo Grandi, a considerare tra le persone vulnerabili coloro che fuggono dalle loro case a causa dell'emergenza climatica.

G/1310/7/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale con ipotesi di respingimento - anche differito - e accompagnamento alla frontiera, applicabili nei confronti degli extracomunitari rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti coattivamente nelle zone di frontiera o di transito. Procedura decisa con decreto del questore comunicato successivamente per la convalida al giudice di pace e in palese contrasto con le sentenze n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 275 del 2017, nelle quali si afferma che "il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità dell'articolo 13, terzo comma della Costituzione;

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-*bis* del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di

Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

impegna il Governo:

a prevedere, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE, per i soggetti fragili richiedenti protezione internazionale il diritto di richiedere, per giustificati motivi, la riapertura del suo caso o di presentare nuova domanda di protezione internazionale.

G/1310/8/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che

il provvedimento in esame al capo I introduce ennesime modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, ma il maggior ostacolo all'immigrazione regolare in Italia continua ad essere costituito dalla Legge n. 189/2002 cosiddetta Legge Bossi-Fini, istitutiva, tra l'altro, del reato di clandestinità;

la previsione dell'ingresso regolare in Italia solo a chi ha già una offerta o un contratto di lavoro finisce per creare e favorire la clandestinità, anziché contrastarla.

ad oggi, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese ai cittadini extra-Ue, al netto del visto turistico, è consentito soltanto a coloro che sono già in possesso di una offerta o di contratto di lavoro ed esclusivamente nell'ambito delle quote e dei settori lavorativi identificati dal decreto flussi; una sorta di sistema "a chiamata" attraverso la quale il datore di lavoro deve far arrivare dall'estero il lavoratore o la lavoratrice stranieri già con un impegno all'assunzione, inoltre il datore di lavoro può "chiamare" un lavoratore o lavoratrice dall'estero solo nei brevi archi temporali fissati annualmente dal decreto flussi, e deve impiegarlo esclusivamente nei settori lavorativi indicati dal decreto, e non in base ai concreti bisogni dell'azienda.

un datore di lavoro, paradossalmente, non può assumere una persona già presente in Italia ma privo di permesso di soggiorno, con cui magari ha già un rapporto di conoscenza o che ritiene idonea per una specifica mansione, così da permetterle di essere regolarizzata;

anche gli interventi fatti negli ultimi anni con i decreti flussi, che pure hanno aumentato la consistenza delle quote, sono risultati insufficienti a modificare e migliorare l'attuale meccanismo, tortuoso e inefficace, previsto dalla Legge Bossi-Fini;

a distanza di 22 anni dall'introduzione della Bossi-Fini, i cui limiti sono ormai sotto gli occhi di tutti, si può certamente affermare che lo strumento dei "decreti flussi" che ipotizzerebbero l'assunzione dello straniero nel suo Stato d'origine senza averlo mai prima incontrato risulti una finta soluzione e non può continuare a rappresentare l'unico strumento, insieme alle sanatorie che di volta in volta vengono adottate, che consenta ai lavoratori immigrati di potersi regolarizzare, non evitando, comunque, il rischio della clandestinità a seguito della perdita del posto di lavoro;

è ormai evidente il circolo vizioso che il meccanismo della Bossi-Fini innesca, ancorando il rinnovo del permesso di soggiorno alla sussistenza del posto di lavoro, perdendosi il posto di lavoro, si perde anche il permesso di soggiorno e, senza il permesso di soggiorno, non si può trovare un lavoro regolare, finendo con l'alimentare il caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento quando non la criminalità, anche organizzata, una legge che non è in grado di soddisfare le richieste del mondo produttivo e continua a creare e alimentare irregolarità.

occorre sottolineare come si prosegua in un approccio esclusivamente securitario al fenomeno migratorio quando occorrerebbe riaprire i canali regolari per l'ingresso nel nostro Paese invece di reprimere l'immigrazione qualificata come "clandestina" solo perché all'arrivo in Italia manca ancora un contratto di lavoro senza il quale non può ottenersi il permesso di soggiorno;

il moltiplicarsi delle morti in mare, degli incidenti sul lavoro, delle condizioni di degrado in cui

sono sospinti gli irregolari impongono una rapida riforma della disciplina dell'ingresso in Italia di persone e lavoratori stranieri partendo dall'abolizione della Legge Bossi-Fini;

L'uccisione di Satnam Singh, lasciato morire dopo un incidente sul lavoro nell'Agro pontino, continua a interrogare le nostre coscienze e la sua inaccettabile morte aveva scosso fortemente l'opinione pubblica, ma quest'estate, come ogni estate, ci sono state altre morti di lavoratori, nei campi e non solo, che purtroppo non hanno avuto la stessa eco. Dalvir Singh morto il 16 agosto nelle campagne di Latina e un altro presunto omicidio, quello di Rajwinder Sodhu Singh accaduto a maggio, sono vittime di un sistema di produzione e di massimizzazione del profitto che non tiene in nessuna considerazione la vita umana, accade nei campi agricoli, nelle fabbriche, nelle attività artigianali e nei servizi, non solo al Centro sud ma anche al Nord, le cronache raccontano della presenza di lavoro nero, caporalato, catene di subappalti con aziende che non rispettano i diritti dei lavoratori, così come anche nella filiera dei grandi marchi di moda vi è lavoro sfruttato e sottopagato prevalentemente ai danni di persone migranti;

vi è ormai una diffusa consapevolezza degli ostacoli che la Legge Bossi-Fini crea allo sviluppo economico, culturale e della sicurezza in Italia e anche in riferimento al dibattito che si è sviluppato in questi mesi sulla necessità dell'introduzione dello *ius Scholae*, indispensabile minimo sindacale per tutelare i diritti di un milione di italiani senza cittadinanza, occorre evidenziare la sostanziale incompatibilità tra questo e la Legge Bossi-Fini perché, di fatto, non è sufficiente che l'art. 45 del D.P.R. 394/1999 consenta al minore irregolare di essere iscritto ad una scuola italiana o proseguire gli studi "con riserva", perché l'irregolarità della permanenza in Italia dei genitori incide sulla possibilità di avere una casa, mezzi di sostentamento, un lavoro e uno stipendio regolari, tutti elementi essenziali alla frequentazione scolastica e alla qualità della vita;

risulta dunque ormai indispensabile modificare il sistema d'ingresso per lavoro aprendo nuovi canali diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro paese e dall'altro siano facilmente accessibili da lavoratori e lavoratrici dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani, la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione dovrebbe permanere senza il limite delle quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite né limiti ai settori economici così che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività, così come occorre favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma prive di permesso di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per attività lavorativa;

un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza permesso di soggiorno già presente in Italia, potrebbe essere rappresentato dal 'radicamento sociale', dimostrando di essere radicata nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'"arraigo social" spagnolo, tale radicamento dello straniero può dedursi da elementi quali la sussistenza di legami familiari o affettivi del richiedente nel territorio italiano, la durata della permanenza, anche irregolare, sul territorio nazionale, la conoscenza della lingua italiana, l'inserimento sociale e lavorativo;

impegna il governo:

a prevedere il superamento in tempi rapidi della Legge n. 189/2002 cd. Bossi-Fini attraverso l'introduzione di nuovi canali di ingresso diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro paese e dall'altro siano facilmente accessibili da lavoratori e lavoratrici dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani;

a prevedere la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione senza limiti di quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite, né limiti ai settori economici, così che il datore di lavoro

possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività;

a favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma rimaste senza documenti di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione, come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano, a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per svolgere l'attività lavorativa;

a introdurre un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza documenti già presente in Italia basato sull'accertamento del 'radicamento sociale' della persona straniera nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'"arraigo social" spagnolo.

Art. 01

01.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Abolizione delle quote d'ingresso degli stranieri)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1:

1) le parole: «nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Nello stabilire tali criteri»;

2) le parole: «sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti criteri preferenziali a favore dei»;

c) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: «autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

d) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

e) all'articolo 27-quater, comma 1, alinea, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

f) all'articolo 32, il comma 1-quater è abrogato;

g) all'articolo 37, comma 3, le parole: «nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e» sono soppresse».

Art. 1

1.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro, per l'anno 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I tempi per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà e i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

1.2

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Meloni](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1

(Modifiche a l testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «sentiti i Ministri interessati sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli altri Ministri interessati»;

1.2) al quarto periodo, le parole: «Il Ministro dell'interno presenta» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presentano»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il documento individua inoltre i criteri per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, anche sulla base della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-*bis*, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, e prevede gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2-*bis*, previo confronto

con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo monitoraggio semestrale delle esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle regioni e dalle province autonome sulle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri individuati nel documento programmatico e della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-bis, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata adozione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;

4) al comma 6, le parole: «con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

5) al comma 6-bis, le parole: «il Ministero dell'interno espleta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali espletano»;

b) all'articolo 21, comma 4-ter, le parole: «possono trasmettere» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono».

2. Dopo l'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Liste di lavoratori stranieri per l'ingresso nel territorio dello Stato*) -1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possono iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale. Le suddette liste sono coordinate con quelle previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine concernenti l'ingresso per lavoro e il rimpatrio e sono realizzate prioritariamente in relazione a lavoratori cittadini di Stati che collaborano attivamente con l'Italia in materia di contrasto all'immigrazione irregolare.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede:

a) l'individuazione dei soggetti, quali enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;

b) la definizione di una procedura per l'iscrizione nelle liste di cui al comma 1, che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza nella comunità nazionale».

3. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1. - (*Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro*) - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di

patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».

4. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-*bis*, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per

lavoro a tempo indeterminato.»;

c) al comma 3-*sexies*, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

5. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

d) al comma 6-*bis*, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».

6. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-*bis*. - (*Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari*) - 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-*bis*, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-*bis* e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei

pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-bis del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter. - (*Permesso di soggiorno per radicamento sociale*) - 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;
- b) l'inserimento sociale e lavorativo;
- c) la durata della permanenza sul territorio italiano;
- d) la conoscenza della lingua italiana;
- e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-bis, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».

7. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*:

1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

2) dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti:

«*h-ter*) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), e all'articolo 36»;

b) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

c) all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: «in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

d) all'articolo 20-*bis*, comma 2, le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

g) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

2) al comma 1, lettera *c*), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per

motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.».

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle

singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

"01) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica.».

1.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a) , sopprimere il numero 2).

1.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 2) il capoverso "7-bis." è soppresso.

1.8

[Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) all'articolo 5-bis dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell'autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All'azienda che in assenza di giusta causa, di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno, ovvero alla revoca del nulla osta, è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.

3-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sez., possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure."

Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) all'articolo 6, al comma 1-bis:

a) *la lettera a) è sostituita con la seguente:* a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) *la lettera b) è sostituita con la seguente:* b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;

c) *la lettera h-bis) è sostituita con la seguente:* h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis.

Conseguentemente, al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, all'articolo 7, il comma 3 è abrogato.».

1.9

[Musolino](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 6:

1) al comma 1-bis:

1.1) la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251";

1.2) la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis";

1.3) la lettera h-bis) è sostituita con la seguente: "h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis".

Conseguentemente al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato.

1.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", da trasmettere telematicamente entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale".

1.11

[Musolino](#)

Al comma 1, lett. e), numero 1.2, aggiungere infine le seguenti parole: ", da trasmettere telematicamente entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale"

1.12

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il capoverso 2-bis.

1.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e) numero 2), capoverso "2-bis" le parole: "con esito negativo" sono sostituite dalle seguenti: "con esito positivo".

1.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera, h) le parole: "Entro otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quindici giorni".

1.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera, e) numero 2), capoverso "2-bis", le parole: "entro otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni".

1.16

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico."

1.17

[Musolino](#)

Al comma 1, lett. e), numero 2, al capoverso 2-bis, aggiungere infine le seguenti parole: "La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico"

1.18

[Musolino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile" con le seguenti: "nonché nelle specifiche ipotesi definite nell'ambito di circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare".

1.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera, e) numero 2), capoverso "2-ter" dopo le parole: "603-bis" aggiungere: ", 600, 601 e 602".

1.20

[Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera e), numero 2), dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

«2-quater. Quando non sia stata possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore e comunque riconducibili all'accertato inadempimento dell'impresa è autorizzato il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.»;

2) al comma 1, lettera f), al numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: «In tali casi è consentita al di fuori delle quote la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ricorrendone le condizioni di cui al presente decreto legislativo.».

3) al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis. dopo il comma 10 aggiungere il seguente: 10-bis Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro ed in attesa di rilascio di permesso di soggiorno è consentita l'apertura di conto corrente al lavoratore straniero in possesso di passaporto e che abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno unitamente al datore di lavoro.».

1.21

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

"4) dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. In assenza di conferma del datore di lavoro entro il suddetto termine, il lavoratore straniero in possesso del nulla osta, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, per un periodo, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.»;

1.22

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: "entro sette giorni" con le seguenti: "entro quindici giorni".

1.23

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

1.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera, e) numero 4), capoverso "5-quinquies", le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".

1.25

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera e), numero 5), sostituire le parole: "Entro otto giorni" con le seguenti: "Entro ventuno giorni".

1.26

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro,

al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

1.27

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui la procedura di ingresso non si conclude per motivi non imputabili ai lavoratori e alle lavoratrici, ovvero nel caso della mancata sottoscrizione del datore di lavoro del contratto di soggiorno.»".

1.28

[Musolino](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 23 il comma 2-bis è sostituito con il seguente:

2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 39-bis.1, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro, qualora sia scelta la procedura prevista all'articolo 22. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Qualora la procedura d'ingresso sia quella disciplinata dell'articolo 39-bis-1 i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) e dall'articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all'art. 39 comma 3 lettera a). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.

1.29

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Per gli ingressi destinati ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR o dalle autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi di proprie agenzie strumentali e società in house, promuove la stipula di accordi di

collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o enti pubblici e privati con comprovata esperienza nei canali di ingresso legale per rifugiati. Tali accordi sono finalizzati a introdurre un meccanismo di controllo preventivo per la presentazione delle domande di nulla osta, assicurando la registrazione dei rifugiati e apolidi presso l'UNHCR o le autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, e il rilascio prioritario di visti e permessi di soggiorno.

2-quater. Per gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota di cui al comma precedente, è previsto il rilascio automatico di un documento di viaggio, ai sensi della Circolare 31 ottobre 1961, n. 48 "Titolo di viaggio per stranieri", della stessa durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e rinnovabile con esso, qualora non dispongano di un passaporto o di altro titolo di viaggio equipollente, o qualora abbiano fatto ingresso in Italia con un lascia-passare.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"i-bis) dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter. - (Ricongiungimento familiare per apolidi e rifugiati ex articolo 23, comma 2-ter e 2-quater) 1. Gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota prevista all'articolo 23, commi 2-ter e 2-quater sono equiparati ai rifugiati riconosciuti in Italia dall'articolo 29-bis per le procedure di ricongiungimento familiare, e hanno la possibilità di ottenere un visto di ingresso per motivi familiari della durata di due anni.».

1.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera f) numero 4) le parole: "non oltre sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "almeno centottanta giorni".

1.31

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni".

1.32

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni".

1.33

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole : "sessanta giorni" con le seguenti: "novanta giorni".

1.34

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: "il periodo di tempo che intercorre tra il termine finale del precedente contratto e la nuova opportunità di lavoro non incide sul calcolo complessivo del periodo di validità del nulla osta al lavoro."

1.35

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente:

«1-octies. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera h), e 1-septies del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi

dell'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.»".

1.36

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un Paese di origine designato come sicuro ai sensi del comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 relativamente all'eccezione per categorie di persone, se in tale Paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.".

1.37

[Musolino](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

1.0.1

[Musolino](#)

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Nei casi di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-*ter*. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-*bis*, i soggetti di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo

mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-*bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-*bis*) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-*ter*. - 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

«Art. 1-*ter*.

(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione**, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpate in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

«Art. 1-quater.

(Disposizione sull'ambito di applicazione)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 1-bis e 1-ter agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-bis, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente **disposizione** dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1 -bis, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale. 2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione**. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1 -bis, comma 1, lettera d), sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1 -bis, comma 1, lettera f).».

1.0.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il

radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

1.0.3

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la

cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.».

Art. 2

2.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)

1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2025, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di

cui al primo periodo, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà."

2.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2.3

[Musolino](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"

2.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

2.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

2.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 gennaio 2025".

2.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "per l'anno 2025" con le seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

2.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'articolo , apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "entro il numero massimo di 10.000 istanze" con le seguenti: "entro un numero massimo di 25.000 istanze";

b) al comma 3 sopprimere il terzo e il quinto periodo.

2.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, le parole: "numero massimo di 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "numero massimo di 20.000".

2.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, le parole: "numero massimo di 10.000", sono sostituite dalle seguenti: "numero massimo di 30.000".

2.11

[Musolino](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico" aggiungere le seguenti "maggiormente rappresentative".

2.12

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico" inserire le seguenti: "maggiormente rappresentative".

2.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "settore domestico" aggiungere: "e dai patronati".

2.14

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "settore domestico" aggiungere, in fine, le seguenti: "e dei patronati".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

2.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La circolare congiunta di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità per la trasmissione da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione."

2.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 3.

2.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 3 è soppresso.

2.18

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

2.19

[Musolino](#)

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "indeterminato" aggiungere le seguenti: "in un settore diverso da quello dell'assistenza familiare".

2.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche con le modalità disposte dall'articolo 22

nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2.21

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In via sperimentale per l'anno 2025, una quota degli ingressi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 è riservata nella misura del 10% ai cittadini provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria.".

2.22

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ", nonché tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12." con le seguenti: "nonché le associazioni di categoria".

2.23

[Musolino](#)

Al comma 4, dopo le parole: "della legge 11 gennaio 1979, n. 12" inserire le seguenti: "e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152."

2.24

[Musolino](#)

Al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo" aggiungere le seguenti: ", cui si rimanda anche per la determinazione dei criteri di valutazione della capacità economica rispetto al numero dei lavoratori richiesti tramite organizzazioni datoriali di categoria, con particolare riferimento alla normativa fiscale delle aziende del settore primario, nonché del valore di eventuali aiuti comunitari percepiti."

2.25

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ove tale numero di richieste sia congruo rispetto a quanto stabilito nella circolare medesima".

2.26

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

"5. Per l'anno 2025, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per ciascuno dei due predetti settori.

6. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

2.27

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 5, dopo le parole: "27 settembre 2023" inserire le seguenti: "aumentate entro la quota massima di 100.000 unità e sono".

2.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per il settore agricolo, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1 ottobre 2025".

2.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) per le PMI del settore manifatturiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1 ottobre 2025".

2.30

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 7, sostituire le parole: "7 febbraio 2025" con le seguenti: "7 marzo 2025".

2.31

[Musolino](#)

Al comma 7 sostituire le parole "7 febbraio 2025" con le seguenti "7 marzo 2025"

2.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 7-bis le parole: "fino al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 50 per cento".

2.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 7-bis le parole: "nonché fino al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nonché fino al 50".

2.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 8, sostituire le parole: "110.000" con le seguenti: "numero massimo di 150.000", le parole: "47.000" con le seguenti: "57.000" e le parole: "37.000" con le seguenti: "47.000".

2.35

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli *iter* amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3;"

2.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si

trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro."

2.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

2.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 11 ottobre 2024. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici."

2.39

[Musolino](#)

Sopprimere il comma 8-bis.

2.43

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

"8-ter. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal

fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

8-quater. Al fine di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.

8-quinquies. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici."

2.40

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-ter. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

2.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-ter. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici."

2.42

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-ter. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro."

2.0.1

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori sottoposti a stress termico)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agroalimentare e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca, di allevamento, di manutenzione del verde, di macellazione delle carni, di produzione conserviera ed alimentare, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, attraverso una differente modulazione dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa, coerente con le condizioni microclimatiche.

2. La deroga di cui al comma 1 è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore."

Art. 2-bis

2-bis.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

2-bis.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "Fino al 30 giugno dell'anno 2026";

b) alla lettera b), sostituire le parole: i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025 e fino al 30 giugno 2026.

2-bis.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "Fino al 31 marzo dell'anno 2026";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "l'anno 2025 e fino al 31 marzo dell'anno 2026".

2-bis.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "Fino al termine dell'anno 2025";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "l'anno 2025".

2-bis.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "per gli anni 2025 e 2026";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "l'anno 2025 e l'anno 2026".

2-bis.0.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:

"Art. 2-ter

(Disposizioni volte a promuovere il regolare soggiorno del cittadino straniero presente nel territorio dello Stato)

1. In via sperimentale nel triennio 2025-2028, al fine di promuovere il regolare soggiorno dello straniero presente nel territorio dello Stato, nel periodo e con le procedure di cui all'articolo 2, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio nazionale, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, che nel corso dei cinque anni precedenti, abbiano usufruito di permesso di soggiorno che consentiva l'accesso al lavoro, o di un permesso per motivi di studio, o che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di un regolare permesso di soggiorno che non consente la conversione in motivi di lavoro.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono ammesse, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, entro un numero massimo di 50.000 unità lavorative su base annuale."

Art. 3

3.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 3.

3.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: "e della cooperazione internazionale" aggiungere" e in conformità con le norme dell'Unione Europea e del diritto internazionale".

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: "e della cooperazione internazionale" aggiungere le seguenti: " e in conformità con le norme dell'Unione Europea".

3.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: "Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka".

3.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka" con le seguenti: "del Pakistan".

Art. 4

4.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 3.

4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o di permanenza ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025.";

b) al comma 4:

1) all'alinea, sostituire la parola: "10.529.736" con la seguente: "40.529.736";

2) alla lettera c), sostituire la parola: "10.529.736" con la seguente: "40.529.736".

4.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: "di polizia";*

b) *dopo le parole: "rotte migratorie," inserire le seguenti: "ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di corsi di formazione professionale e civico-linguistica a essa eventualmente propedeutici,".*

4.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, dopo le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento,".

4.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: "35 milioni di euro" con le seguenti: "1 milione di euro";*

b) *al comma 4:*

1. *alinea, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "6 milioni";*

2. *alla lettera b-bis), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "6 milioni" e sostituire le parole: "mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14".*

4.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: "35 milioni di euro" con le seguenti: "1 milione di euro";*

b) *al comma 4:*

1. *alinea, sostituire le parole: "40 milioni con le seguenti: 7 milioni";*

2. *alla lettera b-bis), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "7 milioni" e sostituire le parole: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14".*

4.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "per l'anno 2024" inserire le seguenti: "e quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025,";

b) sopprimere la lettera c).

4.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 4, lettera b-bis, sostituire le parole: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14".

4.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: "mediante l'indizione di apposite procedure" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici fino a esaurimento e, nel caso di un numero di candidati insufficienti, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. Al fine di riconoscere e non disperdere le professionalità acquisite, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio presso la medesima amministrazione per un periodo, anche non consecutivo, non inferiore ad un anno, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione".

4.0.1

[Musolino](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo per l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera)

1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera viene istituito un fondo di 5 milioni di euro a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Con decreto del Ministero del lavoro, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di accesso al fondo di cui al comma precedente."

4.0.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'articolo 126-noviesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando

presso le banche o la società Poste italiane S.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno."

Art. 5

5.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), sopprimere il numero 2).*

5.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso "Art. 18-ter.", comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale" aggiungere le seguenti: "ovvero mediante la denuncia del lavoratore" e sostituire le parole: "e questi contribuisca utilmente" con: "coopera".

5.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sopprimere le parole: "e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili".

5.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sostituire le parole: "e questi contribuisca utilmente" con le seguenti: "ovvero mediante la denuncia del lavoratore e questi cooperi".

5.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sopprimere la parola: "utilmente".

5.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia." sono soppresse.

5.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "ha la durata di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di dodici mesi".

5.8

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei

mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".

5.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "diciotto mesi".

5.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

5.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18-ter», comma 4, sopprimere le parole: ", o comunque accertata dal questore,".

5.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 18-ter» comma 5, le parole:", anche con sentenza non definitiva, compresa" sono sostituite dalle seguenti: "definitiva, salvo".

5.13

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, le parole: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono soppresse;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»;

3) al comma 2, lettera d-bis):

3.1) al primo periodo, le parole: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine» sono sostituite dalle seguenti: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie»;

3.2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

5.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sopprimere il numero 2);

b) dopo il comma, inserire il seguente:

"1-bis. Alla fattispecie di cui ai commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano le misure di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 18-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente articolo, nonché le misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto."

Art. 6

6.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, sostituire le parole: "può essere ammesso" con le seguenti: "è ammesso";

b) al secondo periodo sostituire le parole: "180.000 euro" con le seguenti: "7 milioni di euro";

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145."

6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 5 è soppresso.

Art. 7

7.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: "non colposo" sono sostituite dalle seguenti: "doloso".

Art. 9

9.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili,".

Art. 10

10.0.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario

nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo Stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.».

Art. 011

011.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 011

(Abrogazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14)

1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di asilo e immigrazione nonché in tema di gestione dei flussi migratori, ivi compresa la definizione delle misure concernenti l'ingresso regolare di stranieri per motivi di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la legge 21 febbraio 2024, n. 14, è abrogata.".

Art. 11

11.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

11.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

11.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

11.7

[Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e b-bis).

11.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

11.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" l'ultimo capoverso è soppresso.

11.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato" sono soppresse.

11.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000".

11.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater", il secondo periodo è soppresso.

11.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "da trenta a sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette a quindici giorni".

11.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "Il prefetto, nei cinque giorni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "Il prefetto, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente".

11.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

11.17

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b-bis), con la seguente:

«b-bis) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è soppresso».

11.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b-bis), il numero 1) è soppresso.

11.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b-bis) il numero 2) è soppresso.

11.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: ", nel quinquennio precedente," con le seguenti: "nell'anno precedente".

11.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: ", nel quinquennio precedente," con le seguenti: "nel semestre precedente".

11.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

11.23

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, la lettera d) è soppressa.

11.26

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-octies», dopo le parole: "Stati costieri" inserire la seguente: "europei".

11.27

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-novies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

11.28

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-decies», sostituire le parole: "2.000 a euro 10.000" con le seguenti: "1.000 a euro 3.000".

11.29

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-quaterdecies», sostituire le parole: "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro venti giorni".

11.30

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-quaterdecies», sostituire le parole: "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro venti giorni".

11.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d) il capoverso 2-sexiedecies è soppresso.

11.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d) capoverso "2-sexiesdecies", le parole: "e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta dell'autorità competente".

Art. 12

12.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

12.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

12.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

12.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza».".

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: "nonché al Paese o ai Paesi in cui ha soggiornato in precedenza, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi elettronici mobili in suo possesso".

12.6

[Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole da: «e di esibire o produrre» fino a: «o digitali in suo possesso»;

al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis.» sopprimere le parole da: «e di esibire o produrre» fino alla fine del periodo. Conseguentemente, sopprimere il capoverso «2-ter.»;

al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.» sopprimere le parole da: «, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso» fino alla fine del periodo;

sopprimere il comma 3.

12.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: ", consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e";

b) al comma 2:

1) alla lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso";

2) alla lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, sostituire le parole da: "può disporre" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "può disporre l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2-bis, previa autorizzazione scritta del tribunale competente per territorio";

3) alla lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso";

c) al comma 3, sopprimere la lettera c).

12.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.

12.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono sostituite dalle seguenti: "permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi, e"

12.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "è transitato, consentendo" sono aggiunte: "se lo ritiene opportuno".

12.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.

12.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 2 è soppresso.

12.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 2 è soppresso.

12.14

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole da: "nonché ai Paesi in cui ha soggiornato" fino alla fine del periodo.

12.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis" le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.

12.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis", le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono sostituite dalle seguenti: "permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi, e"

12.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis" dopo le parole: "è transitato, consentendo" sono aggiunte le seguenti: "se lo ritiene opportuno".

12.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis" le parole: "l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.

12.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: "il questore", sono sostituite da: "il magistrato".

Conseguentemente le parole: ", che dà atto anche delle disposizioni del questore", sono soppresse.

12.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: "il questore", sono sostituite da: "l'autorità competente".

Conseguentemente le parole: ", che dà atto anche delle disposizioni del questore", sono soppresse.

12.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: ", nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali" sono soppresse.

12.22

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, sopprimere le parole: ", nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali".

12.23

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: "in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, aggiungere le seguenti: e previa autorizzazione del giudice di pace territorialmente competente,".

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), capoverso «2-ter», sostituire il quarto periodo, con il seguente: "Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso al giudice di pace territorialmente competente, al termine delle operazioni. Nei soli casi di urgenza il questore può disporre l'accesso immediato ai dispositivi elettronici, ed entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni deve inviare il verbale unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato.".

12.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, capoverso "2-ter" dopo le parole: "di un mediatore culturale", sono aggiunte le seguenti: "e del suo avvocato".

12.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, capoverso "2-ter" dopo le parole: "di un mediatore culturale", sono aggiunte le seguenti: "e di un avvocato".

12.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché ai contenuti video o fotografici diversi da quelli relativi ai documenti identificativi dell'interessato o dalla documentazione inerente ai Paesi di transito".

12.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: ", che dà atto anche delle disposizioni del questore", sono soppresse.

12.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

12.29

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole da: "nonché ai Paesi in cui ha soggiornato" fino alla fine del periodo.

12.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: "consentendo," aggiungere: "se lo ritiene opportuno".

12.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera b) le parole: "l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso" sono soppresse.

12.32

[Musolino](#)

Sopprimere il comma 3.

12.33

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

12.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, la lettera c) è soppressa.

12.35

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole: "è consentito" aggiungere: ", previo autorizzazione motivata del giudice di pace".

Conseguentemente il secondo periodo è soppresso.

12.36

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, lettera c), capoverso «3.1», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini della misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, adeguatezza, necessità e non discriminazione".

12.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole: "i poteri tutelari" aggiungere: "o avvocato".

Art. 12-bis

12-bis.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

12-bis.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12-bis.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con il seguente: "a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalle norme europee e dai commi 2 e 3 e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dagli enti indicati al comma 4, sono considerati Paesi di origine sicuri gli Stati indicati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto coi Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e

dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato alla Commissione europea.»".

12-bis.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso, sostituire le parole: "In applicazione" con le seguenti: "In sede di prima applicazione";

b) alla lettera d), capoverso:

1. al primo periodo, sostituire le parole: "con atto avente forza di legge" con le seguenti: "con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

2. al secondo periodo, sopprimere le parole: "Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1," e le parole: "compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e";

3. al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai fini della deliberazione di atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti".

12-bis.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: "stabiliti dalla" inserire la parola: "vigente".

12-bis.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: "dalle organizzazioni internazionali competenti," inserire le seguenti: "dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché da altre fonti di informazione,".

12-bis.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: "di origine sicuri" aggiungere le seguenti: "e con i quali l'Italia ha sottoscritto un accordo di estradizione."

12-bis.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "di origine sicuri" aggiungere le seguenti: "salvo che le persone migranti siano costrette a lasciare il proprio Paese a causa degli impatti dei cambiamenti climatici".

12-bis.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Albania,".

12-bis.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Albania,".

12-bis.12

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Albania,".

12-bis.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: "Albania" fino a: "Tunisia" con le seguenti: "Albania, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia".

12-bis.14

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Algeria,".

12-bis.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Algeria,".

12-bis.16

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Algeria,".

12-bis.17

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bangladesh,".

12-bis.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bangladesh,".

12-bis.19

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bangladesh,".

12-bis.20

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Bangladesh,".

12-bis.21

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Bosnia-Erzegovina, ".

12-bis.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bosnia-Erzegovina,".

12-bis.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Capo Verde,".

12-bis.24

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole "Capo Verde,"

12-bis.25

Musolino

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole: "Costa d'Avorio,".

12-bis.26

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Delrio, La Marca, Camusso, D'Elia, Rojc, Sensi

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Costa d'Avorio,".

12-bis.27

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Costa d'Avorio,".

12-bis.28

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Delrio, La Marca, Camusso, D'Elia, Rojc, Sensi

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Egitto,".

12-bis.29

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Egitto,".

12-bis.30

Musolino

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Egitto,".

12-bis.31

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Egitto,".

12-bis.32

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Gambia,".

12-bis.33

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Delrio, La Marca, Camusso, D'Elia, Rojc, Sensi

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Gambia,".

12-bis.34

Musolino

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Gambia,".

12-bis.35

Musolino

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Georgia,".

12-bis.36

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Georgia,".

12-bis.37

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Delrio, La Marca, Camusso, D'Elia, Rojc, Sensi

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Ghana,".

12-bis.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Ghana,".

12-bis.39

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Ghana,".

12-bis.40

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Ghana,".

12-bis.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Kosovo,".

12-bis.42

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Kosovo,".

12-bis.43

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Kosovo,".

12-bis.44

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole "Macedonia del Nord,".

12-bis.45

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Marocco,".

12-bis.46

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Marocco,".

12-bis.47

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Montenegro,".

12-bis.48

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Montenegro,".

12-bis.49

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola: "Perù,".

12-bis.50

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Perù,".

12-bis.51

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Perù,".

12-bis.52

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Senegal,".

12-bis.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Senegal,".

12-bis.54

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Senegal,".

12-bis.55

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Senegal,".

12-bis.56

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Serbia,".

12-bis.57

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Serbia,".

12-bis.58

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole "Sri Lanka,".

12-bis.59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Sri lanka,".

12-bis.60

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Sri Lanka".

12-bis.61

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Sri Lanka".

12-bis.62

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole "e Tunisia".

12-bis.63

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "e Tunisia".

12-bis.64

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "e Tunisia".

12-bis.65

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "e Tunisia".

12-bis.66

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi religiosi".

12-bis.67

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto".

12-bis.68

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di lingua".

12-bis.69

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'etnia".

12-bis.70

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati alla cittadinanza".

12-bis.71

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto vi siano in atto persecuzioni per motivi politici".

12-bis.72

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati con riferimento a tutte le categorie di persone".

12-bis.73

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto gravi violazioni dei diritti umani fondamentali".

12-bis.74

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano compiuti atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.".

12-bis.75

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.".

12-bis.76

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, in ogni parte del suo territorio.".

12-bis.77

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali di natura discriminatoria.".

12-bis.78

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto torture e maltrattamenti per talune categorie di persone.".

12-bis.79

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali sproporzionate.".

12-bis.80

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare di violenza sessuale, nei confronti di determinate categorie di persone.".

12-bis.81

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti, e in particolare mutilazioni genitali femminili.".

12-bis.82

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie discriminatorie.".

12-bis.83

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio."

12-bis.84

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare atti di violenza fisica o psichica."

12-bis.85

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di razza."

12-bis.86

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di sesso."

12-bis.87

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie sproporzionate."

12-bis.88

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione del lavoro forzato."

12-bis.89

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione della schiavitù."

12-bis.90

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, nel rispetto degli obblighi internazionali"

12-bis.91

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque

tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'orientamento sessuale."

12-bis.92

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale."

12-bis.93

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:

"4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato previa delibera del Consiglio dei ministri della relazione nella quale, in applicazione della vigente disciplina europea e dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce alle Camere, per l'acquisizione di un atto di indirizzo ai fini dell'aggiornamento, nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione o l'esclusione. L'elenco aggiornato è successivamente notificato alla Commissione europea".

12-bis.94

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente: "4-bis. L'elenco è aggiornato almeno ogni anno e può essere modificato anche prima di tale scadenza. Ogni proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco di un determinato Paese, insieme con una relazione sulla situazione del Paese, deve essere inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri alle competenti commissioni delle due Camere. Le commissioni devono pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento circa l'inserimento nell'elenco o l'eliminazione di ogni Paese dall'elenco. Eventuali parti della relazione che riferiscano notizie, la cui diffusione possa danneggiare il mantenimento delle relazioni internazionali possono essere coperte da segreto di Stato apposto ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e il Presidente del Consiglio dei ministri può essere chiamato a riferirne al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nella proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco si deve altresì indicare contenuti e motivazioni che hanno indotto a sollecitare la proposta eventualmente inviata al Presidente del Consiglio dei ministri con richiesta scritta e motivata del Ministero dell'interno, anche sulla base degli esiti delle pronunce giudiziarie che affermano che la situazione materiale in un determinato Stato non corrisponde alla dichiarazione di Paese sicuro o del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero della Commissione nazionale per il diritto di asilo o della delegazione in Italia dell'UNHCR ovvero di ogni associazione od ente operante in favore degli stranieri iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'elenco dei Paesi allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere conforme alla deliberazione delle commissioni parlamentari adottata circa ognuno degli Stati indicati nell'elenco."

12-bis.95

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "4-bis", sostituire le parole" con atto avente forza di legge" con le seguenti. " con legge approvata dal Parlamento".

12-bis.96

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:
"L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato almeno una volta l'anno. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 il Consiglio dei ministri presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con la quale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, dà conto in generale del perdurante soddisfacimento dei requisiti per la classificazione degli Stati come Paesi di origine sicuri, sia con riferimento ai Paesi già inclusi nell'elenco vigente sia relativamente a quelli per i quali intende promuoverne l'inclusione. Per ragioni di sicurezza e continuità delle relazioni internazionali tale relazione può essere secretata.".

12-bis.97

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, sopprimere la parola: "periodicamente";

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: "il Consiglio dei ministri" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa previamente le competenti commissioni parlamentari, alle quali, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione e proporre l'esclusione. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il proprio parere con atti di indirizzo deliberati nelle forme e con le modalità secondo i rispettivi regolamenti".

12-bis.98

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere la parola: "periodicamente";

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: "il Consiglio dei ministri" inserire le seguenti: "su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'interno";

2) sopprimere le parole: ", entro il 15 gennaio di ciascun anno,";

3) sopprimere la parola: "preminenti";

4) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La relazione è trasmessa alle Camere ai fini della deliberazione di atti di indirizzo nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".

12-bis.99

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere la parola: "periodicamente";

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: ", entro il 15 gennaio di ciascun anno,".

12-bis.100

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo la parola: "periodicamente" inserire le seguenti: "sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,".

12-bis.101

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), "capoverso 4-bis", primo periodo, sostituire le parole: "con atto avente forza di legge" con le seguenti: "con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

12-bis.102

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: "con atto avente forza di legge" con le seguenti: "con legge".

12-bis.103

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: "con atto avente forza di legge" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione alle Camere ai fini dell'assunzione degli atti di indirizzo deliberati secondo i rispettivi regolamenti, ed è successivamente notificato alla Commissione europea".

12-bis.104

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-bis.», secondo periodo, sostituire le parole da: "il Consiglio dei Ministri" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce alle Camere in ordine alla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione".

12-bis.105

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "entro il 15 gennaio di ciascun anno" con le seguenti: "ogni qual volta si renda necessario in applicazione dei criteri e tenendo conto delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ovvero su proposta delle Camere, sulla base di un atto di indirizzo deliberato nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".

12-bis.106

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "15 gennaio" con le seguenti: "31 dicembre".

12-bis.107

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: "compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4,";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "in adesione al dettato della Corte di giustizia

dell'Unione europea, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e tenuto conto del rispetto dei diritti umani".

12-bis.108

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali" con le seguenti: "in applicazione dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5".

Art. 12-ter

12-ter.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

12-ter.2

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

12-ter.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

12-ter.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12-ter.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12-ter.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: "due anni" con le parole: "un anno".

Art. 12-quater

12-quater.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

12-quater.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 13

13.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

13.2

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

13.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 1.

13.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 1 è soppresso.

13.7

[Musolino](#)

Sopprimere il comma 1.

13.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo il comma 2 è soppresso.

13.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 la lettera b) è soppressa.

13.10

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: "e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo." con le seguenti: ". Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo."

13.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 3 è soppresso.

13.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3 la lettera a) è soppressa.

13.13

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

13.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3 lettera b), il numero 2) è soppresso.

13.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3 lettera b), numero 2) le parole: "o non presti idonea garanzia finanziaria ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria" sono soppresse.

13.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3 lettera b), numero 2) le parole: "o non presti idonea garanzia finanziaria" sono soppresse.

13.17

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

13.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3 lettera b), il numero 3) è soppresso.

Art. 14

14.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

14.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, il comma 1 è soppresso.

14.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

14.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: "e 5".

14.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

14.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.8

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero".

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

14.9

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero".

14.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 23-bis» al comma 1, lettera b), dopo le parole: "non si presenta" aggiungere le seguenti: "senza giustificato motivo".

14.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 2.

14.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la parola: "adeguato" con la seguente: "giustificato".

14.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la parola: "adeguato" con la seguente: "idoneo".

14.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis» comma 2 la parola: "adeguato" è sostituita dalle seguenti: "incontestabile".

14.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la parola: "adeguato" con la seguente: "inoppugnabile".

14.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 23-bis " comma 2 dopo le parole: "di valutazione" aggiungere: "inconfutabile".

14.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 23-bis " comma 2 dopo le parole: "di valutazione" aggiungere: "oggettiva".

14.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 23-bis " comma 2 dopo le parole: "di valutazione" aggiungere le seguenti: "incontestabile".

14.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 3.

14.20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», sopprimere il comma 4.

14.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 4.

14.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 5

Art. 15

15.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

15.3

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

15.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

15.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) capoverso "1-quater" le parole: "fondati motivi" sono sostituiti dalle seguenti: "incontestabili e oggettivi motivi".

15.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) capoverso "1-quater" le parole: "fondati motivi" sono sostituiti dalle seguenti: "inoppugnabili e oggettivi motivi".

15.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, comma 1, lettera a) capoverso "1-quater", le parole: "fondati motivi" sono sostituite dalle seguenti: "inoppugnabili e oggettivi motivi".

15.8

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Anche in caso di revoca della protezione speciale resta comunque esclusa la facoltà del Ministero dell'Interno di disporre l'espulsione dello straniero».

15.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

15.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afgane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.

3. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Art. 15-bis

15-bis.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

15-bis.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

15-bis.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

15-bis.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 1, è soppresso.

15-bis.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "mezzi e" sono soppresse.

15-bis.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "ceduti, destinati alla cessione o in uso" sono sostituite dalle seguenti: "dati in comodato d'uso oneroso".

15-bis.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "Paesi terzi" aggiungere: "con i quali l'Italia ha sottoscritto specifici accordi bilaterali".

15-bis.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "Paesi terzi" aggiungere: "che rispettano le norme e i trattati internazionali in materia di diritto di asilo e protezione internazionale".

15-bis.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "e per le attività di ricerca e soccorso in mare".

15-bis.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "dell'articolo 139, comma 1, lettera b)".

15-bis.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 2.

15-bis.12

[Musolino](#)

Sopprimere il comma 2.

15-bis.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 2 è soppresso.

Art. 15-ter

15-ter.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

15-ter.2

[Musolino](#)

Sopprimere il comma 1, lettera a).

15-ter.3

[Musolino](#)

Sopprimere il comma 1, lettera b)

Art. 15-quater

15-quater.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

15-quater.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

15-quater.3

[Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

15-quater.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "nel momento dell'avvenuto invio" sono sostituite dalle seguenti: "dopo sette giorni dell'avvenuto invio".

15-quater.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "dell'avvenuto invio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta lettura".

15-quater.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "dell'avvenuto invio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta ricezione".

Art. 15-quinquies

15-quinquies.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

15-quinquies.2

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

15-quinquies.3

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 1.

15-quinquies.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 1.

15-quinquies.5

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: "presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia" con le seguenti: "manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia".

15-quinquies.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 2.

15-quinquies.7

[Musolino](#)

Sopprimere il comma 2.

15-quinquies.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

15-quinquies.9

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

15-quinquies.10

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le misure di accoglienza possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17, nei confronti del richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, nel termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione di cui al primo periodo è adottata dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale, in forma scritta e motivata»;"

15-quinquies.11

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 15-sexies

15-sexies.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

15-sexies.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

15-sexies.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 1 è soppresso.

15-sexies.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 1, dopo le parole: "del Ministero dell'interno" aggiungere "e da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR".

15-sexies.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 1, dopo le parole: "del Ministero dell'interno" aggiungere "e dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo".

15-sexies.6

[Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere i punti 2 e 3 e la lettera b);

b) sopprimere il comma 3.

15-sexies.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ", appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno," con le seguenti: "e comprovata competenza".

15-sexies.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «2.1)», sopprimere le parole: "appositamente formati".

15-sexies.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c) le parole: "di norma" sono soppresse.

15-sexies.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera c), al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "di norma" con la seguente: "sempre" e, dopo le parole: "dello stesso sesso del richiedente" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei casi disciplinati dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25".

15-sexies.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c) le parole: "ove possibile" sono soppresse.

15-sexies.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c) le parole: "ove possibile" sono sostituite dalle seguenti: "di norma".

15-sexies.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 2 è soppresso.

15-sexies.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 3.

15-sexies.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di personale della giustizia";

b) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026.".

Art. 16

16.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

16.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

16.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

"0a) Sono istituite, presso le sedi delle corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.".

16.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.7

[Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.9

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, sostituire le parole: "corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69" con le seguenti: "sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea territorialmente competente per la convalida";

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

16.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.

Art. 17

17.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

17.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

17.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;".

17.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) numero 2) il capoverso "2-bis." è soppresso.

17.5

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis.», sopprimere le parole: "di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e), e nei casi".

17.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter".

17.7

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: "anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142," e sostituire la parola: "sette" con la seguente: "dodici".

17.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) numero 2) al capoverso "2-ter" le parole: "è di sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "è di quindici giorni".

17.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) numero 2) al capoverso "2-ter" le parole: "è di sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "è di trenta giorni".

17.10

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "trenta giorni".

17.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

17.12

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "quindici giorni".

17.13

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti

"dieci giorni".

17.14

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "nove giorni".

17.15

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "otto giorni".

17.16

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: "L'eventuale istanza di sospensiva presentata congiuntamente al deposito del ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento fino alla decisione sull'istanza medesima. Il giudice decide nel termine di cinque giorni."

17.17

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso «2-ter » aggiungere il seguente: "2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter il provvedimento di trattenimento è tradotto nella lingua ufficiale del Paese di origine dello straniero trattenuto ovvero in una lingua da questi effettivamente conosciuta. L'agente notificatore si farà assistere, al fine dell'accertamento dell'effettiva comprensione del contenuto del provvedimento da parte dello straniero trattenuto, da un mediatore culturale accreditato presso il centro."

17.18

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2-bis) e 2-ter).

17.19

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2-bis.

17.20

[Musolino](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) sopprimere il numero 2-bis);*
- b) sopprimere la lettera d).*

17.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2-bis).

17.22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis, capoverso comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "e assunte ove occorra sommarie informazioni".

17.23

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4.», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "può essere sospesa" con le seguenti: "è sospesa",*
- b) sopprimere le parole: "gravi e";*
- c) aggiungere, in fine, le parole: "e assunte le necessarie informazioni".*

17.24

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: "gravi e";*
- b) al quarto periodo, sostituire le parole: "tre giorni" con le seguenti: "sette giorni";*
- c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3" con le seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3".*

17.25

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 4, sostituire ovunque esse ricorrano le parole: "tre giorni" con le seguenti "trenta giorni".

17.26

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: "alla corte d'appello nel termine di cinque giorni" con le seguenti: "dinanzi alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale ordinario che provvede in composizione monocratica e su istanza del richiedente, al riesame del provvedimento nel termine di quindici giorni" e sostituire al quarto periodo le parole: "La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello" con le seguenti: "Il tribunale".

17.27

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4-bis», quarto periodo, sopprimere la parola: "non".

17.28

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 4-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: "non".

17.29

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi: «Art. 35-bis.2.» e «Art. 35-bis.3.» e sopprimere la lettera d).

17.30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), al capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino a decisione sulla medesima."

17.33

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 1-bis) e 1-ter).

17.34

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1-ter), capoverso «2-bis», sostituire le parole: "alla corte d'appello" con le seguenti: "alla sezione specializzata in materia di immigrazione presso il tribunale ordinario".

Art. 18

18.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

18.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

18.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.4

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 18-bis

18-bis.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

18-bis.2

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

18-bis.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18-bis.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18-bis.5

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "entro cinque giorni" con le seguenti "entro 60 giorni".

18-bis.6

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "entro cinque giorni" con le seguenti "entro 45 giorni".

18-bis.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "trenta";

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: "e c)" con le seguenti: ", c), e)".

Art. 18-ter

18-ter.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

18-ter.2

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

18-ter.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

L'articolo è soppresso.

18-ter.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo 18-ter, inserire il seguente:

"Art. 18-quater.

(Misure a sostegno dell'efficienza della giustizia)

1. A fronte delle accresciute funzioni ad esse attribuite e al fine di assicurare una compiuta e celere definizione dei procedimenti giudiziari, sono istituite, presso le sedi delle Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

2. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026."

Art. 19

19.1

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la parola : "trenta" con la parola: "centottanta".

Art. X1

X1.1

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 2.

X1.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 2.

X1.3

[Musolino](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 324(pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

324^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264-A) Disposizioni in materia di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alla Commissione di merito il 3 dicembre scorso.

In ordine agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 12, in tema di tariffe autostradali, posto che si prevede la creazione di due nuovi fondi nel bilancio dello Stato, alimentati da tariffe applicate dai concessionari, per il recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi di adduzione e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico, sarebbero utili prime indicazioni circa l'entità dei finanziamenti pubblici già concessi che saranno recuperati nei prossimi anni, così come stime anche di massima sui due nuovi fondi. Rileva, inoltre, che le norme non chiariscono quanta parte delle risorse debba essere destinata al Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e quanta parte al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, per cui anche su questo punto sarebbe utile una precisazione.

In relazione al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, considerato il principio che il concessionario si deve assumere i rischi operativi, come previsto dal codice dei contratti pubblici e anche dall'articolo 6, comma 3, del presente disegno di legge, sarebbe utile una conferma che tale fondo si applicherà ai soli casi già previsti dal codice dei contratti pubblici per eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili e non imputabili al concessionario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo alla Camera dei deputati e, in particolare, in merito a quanto affermato con riferimento alla procedura di determinazione dei due fondi citati, per il solo primo anno del triennio di programmazione del bilancio, andrebbe chiarito se

tale tipologia di iscrizione in bilancio sia idonea ad assicurare la copertura di quegli investimenti a valere sui predetti fondi eventualmente a valenza pluriennale.

Relativamente all'articolo 28, in materia di *start-up* innovativa, considerato che le maggiori entrate legate alle disposizioni contenute vengono quantificate unitamente a quelle relative all'articolo 31 e utilizzate a copertura dell'onere ascrivibile al medesimo articolo 31, sarebbe opportuno che venissero quantificate in maniera distinta per articolo indicando, altresì, i dati alla base della stima.

Per quanto concerne l'articolo 31, recante ulteriori misure di incentivazione, atteso che le previsioni di cui al comma 2, lettera *b*), determinano oneri pari a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e che ai suddetti oneri si farà fronte tramite quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera *b*), e per la parte restante dalle maggiori entrate determinate dallo stesso articolo 31, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio volti a suffragare la quantificazione del recupero di gettito complessivamente stimato dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento nella misura di 14,3 milioni di euro per il 2026 e in 8,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In merito all'articolo 34, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la già prevista attribuzione in alcuni casi alle Camere di commercio delle funzioni degli sportelli unici per le attività produttive, andrebbe comunque confermato che i Comuni e le Camere di commercio dispongano a legislazione vigente delle risorse necessarie per acquisire le componenti informatiche conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 2023 citato dalla norma.

Per quanto riguarda l'articolo 37, in materia di buoni pasto, pur considerati i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi informativi con riferimento alla possibilità che l'apposizione di limiti agli sconti incondizionati verso gli esercenti, nell'ambito degli accordi stipulati tra le imprese che emettono buoni pasto e gli esercenti, possa condurre a un incremento dell'utilizzo dei buoni pasto. Tale circostanza, atteso che alla somministrazione di buoni pasto è collegato uno specifico regime fiscale, potrebbe determinare effetti di gettito per l'erario differenti rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 39, recante le disposizioni finanziarie, come già osservato all'articolo 28, per quanto attiene alla copertura di cui alla lettera *b*) comma 2, ribadisce la necessità di acquisire una valutazione puntuale delle maggiori entrate, specificando le quote ascrivibili a ciascuno dei due articoli indicati (articoli 28 e 31), nonché i dati e le ipotesi alla base delle stime. Tali elementi informativi andrebbero forniti anche rispetto alla quantificazione dell'onere corrispondente, di cui alla prima parte dell'alinea del comma 2.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare gli effetti finanziari correlati alle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 210.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(Doc. XXII, nn. 14 e 15-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca all'articolo 2, una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

A tale riguardo, occorre acquisire dal Governo conferma che dall'attribuzione della qualifica di monumento nazionale non derivino, in base alla legislazione vigente, oneri a carico della finanza pubblica, ad esempio sotto forma di contributi o di altri benefici, di agevolazioni fiscali per i proprietari, di agevolazioni e contributi in caso di ristrutturazioni o di qualunque altro tipo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti sulla base della quale conferma che la dichiarazione di monumento nazionale non comporta, a legislazione vigente, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere non ostativo che, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso sul testo alla Commissione di merito il 19 novembre scorso.

In relazione all'emendamento 1.1, non ha osservazioni da formulare. Propone pertanto, anche a tale riguardo, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente ([n. 234](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo è privo del parere del Consiglio di Stato, pertanto l'assegnazione è stata disposta con riserva.

Il provvedimento in esame reca disposizioni attuative della delega prevista dal comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo". In particolare, la delega prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei

diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni di cui al presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che si tratta, infatti, di disposizioni aventi valenza esclusivamente ordinamentale e coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario (articolo 9, comma 18, legge 28 aprile 2022, n. 46) di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni.

Ricorda che la legge n. 46 del 2022 è provvista di clausola di invarianza finanziaria all'articolo 20.

Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge citata, con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Per quanto riguarda il diritto di assemblea, l'articolo 10 della legge citata prevede che i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni: a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, stante l'assegnazione con riserva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1044\)](#) *Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive*

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 introduce alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, un articolo 116-bis, con il quale si prevede l'obbligo di autopsia, in caso di morte in carcere. Viene previsto inoltre, qualora si tratti di persona sconosciuta, l'esposizione del cadavere nel luogo pubblico a ciò designato, che il cadavere sia sempre fotografato, che siano descritti nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.

L'articolo 2 dispone al comma 1 che presso ciascuna struttura detentiva sia istituito uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato Sportello legale, al fine di offrire ai detenuti

informazioni legali circa i loro diritti.

Viene previsto al comma 2 che l'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale sia consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, gli sportelli legali possano avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 3 reca una clausola di copertura degli oneri del disegno di legge in esame, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tale riguardo, segnala che la clausola di copertura non quantifica l'ammontare degli oneri, né determina la loro dimensione temporale: appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Ricorda che sul testo del disegno di legge n. 385, la Commissione nella seduta del 26 novembre ha deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il nuovo testo, al comma 1 dell'articolo 1, prevede l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e l'istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli Uffici di collocamento e lavoro. Al comma 2 dispone che la qualifica di pizzaiolo professionista venga riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato. Il comma 3, per le finalità di cui al comma 2, prevede la costituzione di un'apposita commissione di sette esperti nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di pizzaiolo professionista nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolari le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 prevedono il diritto del pizzaiolo professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Considerato che appare ipotizzabile che allo stato i pizzaioli esercitino la loro attività lavorativa

prevalentemente in regime di lavoro dipendente, salvo che non siano essi stessi imprenditori titolari dell'esercizio commerciale, tali disposizioni, che consentono di esercitare l'attività lavorativa di pizzaiolo professionista come libera professione in forma individuale o associata o societaria, potrebbero comportare minori entrate sia in termini di gettito fiscale sia in termini di minori entrate contributive.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che il registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista ai sensi dell'articolo 1, nelle more della modifica della classificazione delle attività economiche di cui all'articolo 7, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il comma 3 specifica che il registro di cui al comma 1 non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

L'articolo 4, in materia di requisiti, dispone che sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1. Al comma 2, viene previsto che i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto al registro.

L'articolo 5 prevede che gli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista vengano trasmessi, a cura delle associazioni, alla Camera di commercio competente per territorio e contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima nonché agli uffici di collocamento e lavoro. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

L'articolo 6 prevede che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito promuova l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo, e favorisca il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

All'articolo 7 viene previsto che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022. Considerato che il codice ATECO è una classificazione che vale a fini statistici, fiscali e contributivi, determina a quale gestione previdenziale effettuare l'iscrizione per quantificare il versamento dei contributi, ed è altresì importante ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare al regime forfetario, in quanto ogni codice ATECO è associato un coefficiente di redditività specifico da utilizzare ai fini del calcolo delle spese forfetarie e, quindi, del reddito imponibile su cui applicare l'aliquota agevolata, occorre valutare se dalla variazione del codice ATECO possano derivare effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 6, occorre valutare gli effetti finanziari a carico delle Amministrazioni coinvolte a dare attuazione alle disposizioni in essi contenute, quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le regioni, le scuole del settore, le Università e le accademie in merito agli articoli da 1 a 4, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli uffici di collocamento e lavoro in relazione all'articolo 5, il Ministero dell'istruzione e del merito e le scuole alle quali è demandata l'attuazione dell'articolo 6.

Appare necessario altresì quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla costituzione della commissione di sette esperti, di cui al comma 3 dell'articolo 1, nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché in relazione all'organizzazione e lo svolgimento degli esami per l'acquisizione dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

Occorre rilevare inoltre che le disposizioni suscettibili di determinare profili finanziari sia in termini di minori entrate fiscali che di minori entrate contributive, già presenti nei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo del disegno di legge 385, vengono riproposte in eguale tenore nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del nuovo testo.

Per quanto di competenza, in considerazione di quanto sopra esposto, con particolare riferimento al diritto di scelta della forma e conseguentemente del regime fiscale nel quale esercitare la professione,

di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 9, viene confermato che il Ministero del lavoro svolgerà le attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è chiamato ad adottare le linee guida ivi previste nell'ambito delle proprie competenze tecniche ordinarie, ad esso istituzionalmente attribuite in quanto organo di normazione tecnica ai sensi dell'allegato I.11 del Codice dei contratti pubblici. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri;
- in relazione all'articolo 18, viene rappresentato che gli ulteriori incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotti con l'articolo 62 e l'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, sono esclusivamente di ordine normativo e amministrativo e, dunque, di carattere eminentemente ordinamentale e non economico-finanziario. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 19, viene rappresentato che la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) già eroga, a legislazione vigente, formazione in materia di appalti ed è dunque in grado di soddisfare anche le nuove esigenze formative. Le risorse strumentali, umane e finanziarie di cui la Scuola dispone, infatti, sono preordinate ad adeguare i fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni che vi ricorrono, proprio in relazione alla flessibilità di nuovi fabbisogni formativi e alla rapidità di evoluzione del quadro normativo che impone, in tutte le discipline, un rapido adeguamento della formazione erogata. Viene pertanto confermato che le nuove competenze della SNA saranno svolte con risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 22, viene rappresentato che il Servizio contratti pubblici (SCP) attivo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con le regioni e le provincie autonome e il supporto di ITACA (Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), svolge la propria attività sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, che verrà rinnovata nel gennaio 2025, contestualmente, pertanto, all'entrata in vigore del decreto "correttivo" in esame. Viene quindi fatto presente che in sede di tale rinnovo si procederà a una complessiva rimodulazione delle attività che ITACA sarà chiamata a realizzare mediante la piattaforma del servizio in esame, già esistente e funzionante, in modo tale da assicurare che il monitoraggio di cui all'articolo 22 sarà garantito con le risorse stanziare a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 38, viene rappresentato che l'obbligatorietà del premio di accelerazione è stata prevista all'esito delle apposite consultazioni pubbliche svolte propedeuticamente alla redazione dello schema di decreto in esame ed è funzionale al celere raggiungimento del risultato, in coerenza con le linee portanti del Codice. Viene precisato che le modalità e i criteri di definizione delle soglie progressive e degli scaglioni temporali non sono stati determinati *ex ante* dal legislatore, ritenendosi sufficiente l'indicazione legale fornita, atteso che le stazioni appaltanti potranno - nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica - stabilire modi e criteri di determinazione delle soglie e degli scaglioni, anche alla luce della "capienza" dei quadri economici delle opere che, pertanto, rappresenteranno

sempre il parametro quantitativo massimo entro cui poter riconoscere il premio, senza ulteriori incrementi rispetto a quanto accantonato nel fondo alla voce "imprevisti";

- in relazione agli ulteriori compiti attribuiti dagli articoli 45 e 47, nonché da 49 a 51, viene confermato lo svolgimento di tali attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 76, viene rappresentato che l'Osservatorio sulla revisione prezzi costituisce la "positivizzazione" normativa del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti in materia di "revisione prezzi", con l'obiettivo di dare concreta attuazione alla disciplina relativa all'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, introdotte ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. Il Tavolo tecnico ha organizzato i propri lavori, strutturandosi in due sub-componenti sotto il coordinamento delle strutture interne del suddetto Ministero. Alle diverse riunioni tecniche svolte hanno partecipato per i settori di propria competenza principalmente soggetti privati, quali rappresentanti delle diverse categorie produttive maggiormente operative nel settore degli appalti. Nell'indicare in relazione tecnica, pertanto, che i componenti dell'Osservatorio non percepiranno nessun emolumento in ragione della loro nomina a componenti del nuovo organo, in considerazione della partecipazione a tale tavolo di soggetti essenzialmente non appartenenti al perimetro "pubblico", viene confermato che le attività di monitoraggio e ulteriore aggiornamento di lavori già svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente, proseguiranno senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 78, viene confermato che le ulteriori competenze introdotte dall'articolo 13-bis dell'allegato II.4 saranno svolte dal Tavolo tecnico di coordinamento dei soggetti aggregatori a invarianza di spesa, come previsto tra l'altro dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che ha disciplinato il funzionamento del predetto organo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 342(ant.) del 05/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025

342^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice, che viene messa a disposizione della Commissione.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2.1), viene rappresentato che l'ampliamento delle categorie di personale direttivo a odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi è di carattere ordinamentale e che, pertanto, la misura non comporta oneri, poiché tali categorie saranno ricomprese nel numero complessivo dell'organico relativo al ruolo unico del personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2.2), viene specificato che la previsione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri, in quanto il decreto legislativo n. 178 del 2012 considera il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana avente lo status di militare e dispone l'applicazione della normativa riguardante il personale militare in congedo, richiamato in servizio a titolo gratuito, non lasciando spazio all'applicazione di istituti che possono avere riflessi finanziari;

per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, viene rappresentato che la Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate - ETS è stata costituita in data 6 aprile 2018 a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con un patrimonio pari a euro 30.000, ma che la stessa non ha mai operato; subito dopo la costituzione, infatti, è stato valutato di non dare inizio alle attività della Fondazione: da tale inattività discende che non sono stati posti in essere atti giuridici di alcun genere dai quali potessero derivare rapporti giuridici attivi ovvero passivi; non sono stati versati contributi di alcun tipo, né donazioni o lasciti aventi carattere di liberalità destinati all'attuazione degli scopi statutari, che fossero provenienti da enti pubblici, dallo Stato, dall'Unione europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; non è mai stato costituito un fondo di gestione; in merito alla liquidazione, come previsto dall'atto costitutivo della Fondazione, essa sarebbe seguita nel caso della sua estinzione: dato che la Fondazione non ha mai iniziato l'attività e il presente disegno di legge ne dispone l'estinzione all'articolo 1, comma 2, viene evidenziato che la liquidazione verrà effettuata solo dopo l'approvazione del disegno di legge in esame;

con riferimento all'articolo 1, comma 3, viene confermata la compatibilità delle disposizioni dell'articolo 1 con la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 2, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica circa la non onerosità dei principi e criteri direttivi della delega, segnalando che il rispetto della neutralità finanziaria dovrà comunque essere dimostrato nella relazione tecnica che correderà i decreti legislativi attuativi, e per quanto di competenza, non vengono ritenute necessarie integrazioni alla disposizione in commento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), prendendo atto delle richieste di chiarimento e delle risposte del Governo, sottolinea l'assenza di una analisi d'impatto sulla riforma, che il disegno di legge in esame delega a futuri provvedimenti.

Ritiene peraltro che, non essendovi urgenza d'intervenire, sarebbe stato più opportuno includere direttamente nell'atto in esame la disciplina di riforma del Corpo militare volontario della Croce Rossa, senza rinviare a una data futura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), sulla base della nota depositata dal Governo nella seduta precedente, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione al posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6, è stata confermata l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 2, sono state fornite adeguate rassicurazioni sulla congruità delle rimanenti risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno;

con riferimento all'articolo 3, commi 4 e 5, è stato confermato che nei tendenziali di finanza pubblica non sono stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021; in merito alla disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa, sono state fornite rassicurazioni circa i criteri prudenziali utilizzati per quantificare i relativi oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

in relazione al comma 6 dell'articolo 3, è stato dettagliatamente rappresentato che la disposizione non produce impatti negativi sul gettito;

per quanto riguarda la proroga recata dal comma 14 dell'articolo 3, sono stati forniti adeguati chiarimenti sull'assenza di effetti negativi sul gettito;

riguardo, poi, all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, è stata fornita conferma dell'attestazione della relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 131 del 2023, secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti in termini di gettito;

relativamente all'articolo 4, commi da 1 a 10 e 12, sono state fornite assicurazioni sul fatto che le proroghe ivi previste non determinano effetti incrementativi sui rimborsi che i sistemi sanitari regionali erogano agli enti che senza scopo di lucro e in virtù di apposite convenzioni raccolgono sangue intero; con particolare riferimento al comma 8 è stato inoltre specificato che la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie ivi prevista consente unicamente a queste ultime di avere maggiore tempo per adeguarsi agli standard fissati dalla normativa di riferimento, al fine di poter accedere alle risorse già ripartite riferite al biennio 2021-2022 e non ancora erogate a causa di ritardi registrati nella implementazione delle azioni previste;

in merito alla proroga di misure per l'abbattimento delle liste d'attesa di cui al comma 11 del medesimo articolo 4, sono stati forniti i dati richiesti ed è stata confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali;

in riferimento all'articolo 5, comma 4, sono state fornite adeguate rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi derivanti dall'intervento ivi previsto per le altre finalità del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015;

riguardo all'articolo 6, comma 1, è stato confermato che la proroga per l'anno in corso dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulle contabilità delle Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale non determina alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica;

per quanto concerne la proroga prevista dall'articolo 7, comma 1, è stato precisato che la stessa riguarda un numero esiguo di contratti il cui importo è trascurabile e che da essa non derivano, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 8, sono stati forniti i quadri di calcolo richiesti ed è stata confermata l'adeguatezza del fondo a fronte di interventi di spesa già programmati;

in merito all'articolo 9, commi 3 e 4, è stato rappresentato che la norma non determina nuovi o maggiori oneri poiché i distacchi e i permessi ivi previsti equivalgono alle giornate di assenza medie previste dalla normativa pro tempore vigente per la rappresentanza militare ed è stato inoltre chiarito che il richiamo ai criteri di cui al decreto-legge n. 61 del 2024 è riferito alle modalità di calcolo del contingente di distacchi e permessi e non è riferito agli oneri finanziari;

riguardo all'articolo 10, commi da 4 a 6, è stato chiarito che il personale che attualmente presta servizio presso le sedi distaccate è lo stesso che ha continuato a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità presso tali sedi e che risulta sufficiente a garantirne il regolare funzionamento;

per quanto concerne l'articolo 20, è stato precisato che gli importi ivi previsti non impattano sui saldi di finanza pubblica e che le relative esigenze finanziarie troveranno integrale copertura nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'emergenza Ucraina, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), rilevando la non esaustività della proposta di parere testé illustrata, chiede chiarimenti sulle disposizioni recate dall'articolo 21, che a suo avviso presentano criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), esprimendo la propria contrarietà sul merito delle disposizioni di cui all'articolo 21, evidenzia che esse non costituiscono una proroga di termini e non avrebbero dovuto pertanto essere inserite nel provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'articolo 21, commi 4 e 5, in merito alla neutralità finanziaria dell'abrogazione dell'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, rappresenta che

dalla disposizione non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato, nella considerazione che l'introito derivante dalle sanzioni in questione ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile *ex ante*, e che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, le predette sanzioni sono oggetto di riassegnazione, con conseguente assenza di previsione in bilancio. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del Governo, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(994) BERGESIO e altri. - Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento istituisce, per un periodo di venti anni, una zona franca extradoganale montana (ZFEM) tra i comuni della Val di Susa elencati al comma 2 dell'articolo 1.

Fa presente che all'articolo 2, per i comuni ricompresi nella suddetta zona, sono previsti, nei limiti di cui all'articolo 5, agevolazioni e benefici di natura fiscale e previdenziale. L'articolo 3 stabilisce ulteriori misure a favore dei medesimi comuni. L'articolo 5 quantifica gli oneri recati dal provvedimento in 100 milioni di euro annui per venti anni, che vengono coperti con una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per quanto di competenza, in ordine ai profili di quantificazione finanziaria, rileva che il provvedimento non distingue gli oneri per singola previsione di spesa, secondo quanto richiesto dalla normativa di contabilità.

Segnala inoltre che l'onere non appare modulabile e, pertanto, non risulta comprimibile nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 5.

Sotto il profilo della copertura finanziaria, evidenzia che la "parziale compensazione della riduzione delle entrate" per gli enti locali e territoriali, di cui all'articolo 5, configura una copertura finanziaria solo parziale degli oneri recati dalle disposizioni citate. Pertanto, sotto tale aspetto, il provvedimento appare suscettibile di comportare oneri non quantificati e non coperti.

Occorre infine avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura, per un totale di due miliardi di euro in venti anni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, che quantifichi correttamente gli oneri, ne dimostri la comprimibilità nell'ambito delle risorse stanziati e confermi la sussistenza delle risorse sul Fondo citato utilizzato a copertura.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi) in sostituzione del relatore Patton, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di quattro disposizioni, reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale. L'Accordo è composto da 31 articoli, raccolti in cinque titoli, nonché da un Allegato, recante clausole sul trasferimento dei dati personali in materia.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli da 11 a 17 dell'Accordo, concernenti la materia pensionistica, rileva che la relazione tecnica fornisce soltanto gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame.

Rappresenta inoltre che detti elementi e parametri coincidono con quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, che ha stanziato apposite

risorse in vista del presente Accordo e che i dati utilizzati sono risalenti anche al 2019; il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha comunque assicurato che ciò non ne inficia la attendibilità, confermandone la piena utilizzabilità per la quantificazione degli oneri.

La relazione tecnica afferma di aver considerato i requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla legge n. 214 del 2011: a tale riguardo il Governo dovrebbe chiarire se sono stati considerati nei calcoli dei fattori di correzione per tenere conto delle numerose disposizioni derogatorie in favore del lavoratore, del regime pensionistico delineato dalla cosiddetta "legge Fornero".

Per quanto riguarda i valori di cui alle tavole 2.1 e 2.2 della relazione tecnica, rileva che essi appaiono desunti da dati amministrativi, risultando di per sé, con riferimento all'anno considerato (2020) pienamente attendibili. Tuttavia tale anno, a causa delle note restrizioni all'attività economica disposte per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV2, potrebbe non essere idoneo a essere adeguatamente rappresentativo della situazione contributiva di un gruppo ampio ed eterogeneo di lavoratori quale quello in esame.

In ordine all'assenza di elementi di maggior dettaglio necessari alla verifica delle stime, evidenzia l'andamento crescente dei flussi di pensionamento, peraltro comune al prospetto relativo agli oneri in assenza dell'Accordo, con una sostanziale stasi fra il 2026 e il 2027, che potrebbe essere stata prevista e riportata nella relazione tecnica soltanto sulla base di dati di dettaglio relativi alle distribuzioni per classi di età dei cittadini albanesi che versano contribuzione all'INPS e alle anzianità contributive degli stessi, comprensive di quelle in Albania. Appare opportuno acquisire dal Governo tali elementi informativi, evidentemente disponibili e valutati dalla relazione tecnica, in assenza dei quali il riscontro dei beneficiari riportati, separatamente in assenza e in presenza dell'Accordo nelle tavole 4.1 e 4.2, non è possibile sulla base delle sole tavole 2.1 e 2.2 e degli altri presupposti esplicitati dalla relazione tecnica, pur trattandosi di platee plausibili e certamente corrette in termini di ordine di grandezza.

Considerando i soggetti contribuenti dell'INPS nel 2020 ricompresi nella fascia di età, nel 2020, 55-64 anni, ora 60-69 anni, la platea coinvolta dalla norma fino al 2029 sarebbe di circa 30.000 soggetti al massimo, 52.000 considerando anche i contributori nel corso degli anni, ma non necessariamente nel 2020. Atteso che in tale range anagrafico i 67-69enni già potrebbero percepire una pensione a qualche titolo e che i 60-61enni non avranno ancora raggiunto i 67 anni di età nel 2029, i 13.400 beneficiari complessivi di prestazioni, pensionistiche o di rendita, risultano appunto plausibili e, in termini di ordine di grandezza, correttamente stimati, ma non puntualmente verificabili in assenza di dati di maggior dettaglio, comprensivi di quelli riguardanti l'anzianità contributiva maturata in Albania.

La relazione tecnica non tiene conto poi del possibile effetto incentivante derivante dalla norma rispetto all'opzione di raggiungere anche in tarda età il nostro paese per completare la propria carriera lavorativa, opzione finora di scarsa convenienza proprio per l'impossibilità di ottenere, in tal caso, un trattamento pensionistico in Italia, per quanto modesto, perdendo altresì la possibile contribuzione in Albania nei medesimi anni. Di converso, tuttavia segnala che tale fenomeno potrebbe essere compensato, anche se in termini quantitativi l'esito complessivo appare perlomeno incerto, da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbero avere interesse ad anticipare il rientro al proprio Paese di origine, completando in tale luogo la propria carriera lavorativa.

Occorre osservare inoltre che la relazione tecnica non fornisce direttamente i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione, quali i valori medi dell'importo pensionistico, dell'importo corrisposto ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, o di quello relativo all'integrazione al minimo, ricavabili soltanto sulla base delle tabelle fornite dalla medesima relazione tecnica.

In ordine a tali valori ricavati, non esplicitati, dalle tavole, appare necessario acquisire dal Governo conferme perlomeno in merito ai trattamenti erogandi sulla base della legislazione vigente, atteso che il contenuto decremento rispetto a tali trattamenti pensionistici appare di per sé ragionevole, considerando che i trattamenti da totalizzazione risentiranno della contribuzione versata in Albania, per cui, a parità di anzianità contributiva complessiva, il montante risulterà inferiore.

Osserva altresì che l'andamento successivo fino al 2032 sembra coerente con i valori del 2029, più sopra rappresentati a fini esemplificativi.

Per quanto attiene agli oneri a regime osserva che, pur convenendo con la relazione tecnica che la comunità albanese si caratterizza per un elevato grado di stabilizzazione in Italia, per cui i soggetti più giovani tenderanno a utilizzare in modo limitato l'istituto della totalizzazione, l'ipotesi di una costanza delle platee a decorrere già dal 2032, dopo che a partire dal 2028 ogni anno fino al 2032 presenta una crescita dello stock di pensioni di circa 3.000 unità, senza neanche mostrare una contrazione dei livelli di crescita, dovrebbe essere approfondita alla luce dei dati riportati in tavola 2.1, che mostrano platee più ampie sotto i 50 anni.

Segnala inoltre che la proiezione della stima degli oneri non appare conforme a quella, decennale, richiesta dalla vigente normativa contabile, estendendosi al periodo 2024-2032, anziché 2025-2034. Tale mancanza acuisce il problema sostanziale sopra esposto, poiché appare ragionevole ritenere che l'appiattimento della curva degli oneri, per fuoriuscita fisiologica delle prime generazioni di pensionati, si verificherà diversi anni dopo il 2032 ipotizzato dalla relazione tecnica. A tale riguardo, appare necessario che il Governo fornisca la dimostrazione che l'evoluzione dell'onere, a decorrere dall'esercizio successivo all'ottavo anno, sia coerente con le risorse preordinate allo scopo, come integrate dal Fondo speciale di parte corrente, richiamate a copertura del provvedimento in esame. Per quanto riguarda le disposizioni del titolo IV dell'Accordo, di cui agli articoli da 19 a 29, rappresenta che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, in relazione all'articolo 21, il Governo ha assicurato che le modalità e i tempi dei rimborsi connessi agli accertamenti e ai controlli sanitari svolti da cittadini albanesi in Italia, anticipati dall'Istituto italiano ma il cui onere è a carico di quello albanese, sono idonei ad escludere effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo di cui all'articolo 23, rileva che la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, ma una rinuncia a maggior gettito che, in assenza dell'Accordo, non si sarebbe comunque verificato.

In relazione all'articolo 29, atteso che la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle Clausole dell'Allegato 1 è assicurata, ai sensi della Clausola IV, paragrafi 1 e 2, dalle Autorità di controllo, per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali, che condurrà periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole dell'Allegato e della loro efficacia, il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha assicurato che il Garante per la protezione dei dati personali, soggetto incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, potrà svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità.

In merito alle disposizioni del titolo V dell'Accordo, recante le disposizioni transitorie e finali, con riferimento all'articolo 30, segnala che l'Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore.

In relazione al comma 2 dell'articolo 31, osserva che la sua formulazione induce a ritenere ragionevole che l'entrata in vigore dell'Accordo non possa intervenire prima del 1° aprile 2025, incidendo in diminuzione sugli oneri calcolati per il 2025.

In relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, per quanto riguarda i profili di copertura, rappresenta che le risorse riferibili all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, iscritte sul capitolo 4356, p.g. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le risorse del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, richiamate a copertura del provvedimento in esame, risultano disponibili.

Osserva infine che l'onere per il 2025 è identico a quello calcolato per il medesimo anno nella versione iniziale del disegno di legge, nel quale l'applicazione dell'Accordo era considerata per l'intero esercizio

2025, visto che si assumeva una decorrenza fin dal 1° gennaio 2024. Pertanto per effetto dello slittamento della decorrenza dell'onere dal 2024 al 2025 e considerato che l'entrata in vigore dell'Accordo probabilmente non potrà verificarsi prima del 1° aprile 2025, segnala che appare ragionevole ritenere che l'onere e la copertura per il 2025 risulteranno sovrastimati atteso che risultano calibrati sull'intero anno: al riguardo, rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Pertanto, per quanto di competenza, in relazione alle considerazioni sopra esposte, segnala che appare necessario acquisire dal Governo la integrazione della relazione tecnica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio n. 222.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame è volto a incrementare la quota utilizzabile delle risorse costituenti il "patrimonio destinato", un fondo nel quale sono confluite risorse private, rivenienti dalla confisca "Riva", destinate a finalità di ripristino ambientale nonché a sostenere la continuità produttiva.

Proprio al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha disposto il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, di somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, sul presupposto che il rischio di chiusura dello stabilimento, conseguente all'insufficienza delle risorse necessarie alla gestione commissariale, nelle more della procedura di gara finalizzata alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale, sia quello più rilevante e significativo, anche dal punto di vista ambientale.

L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 ha inserito un secondo periodo al comma 1 dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, disponendo che le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, incrementando la possibilità di utilizzo di tali risorse, da 150 a 400 milioni di euro.

La relazione tecnica asserisce che il Fondo dal quale la disposizione in esame consente il prelievo reca le occorrenti disponibilità ed espone un prospetto recante la movimentazione del Fondo dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, con un saldo a tale data pari a 405.179.121 di euro.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che le somme indicate nel prospetto sono già al netto del versamento ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria dei 150 milioni previsti dal citato articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il prelievo di ulteriori 250 milioni allo stato risulta pertanto compatibile con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da ILVA in amministrazione straordinaria per le originarie finalità di decontaminazione.

Non appare chiaro se il riferimento indicato nella relazione tecnica debba intendersi ai 150 milioni di cui al primo periodo del comma 1, o ai 150 milioni di cui al secondo periodo del medesimo comma.

La relazione tecnica inoltre sembra fornire dati parziali, relativi soltanto alla movimentazione del Fondo negli ultimi sei mesi dello scorso anno, mentre risulta necessario un quadro finanziario completo che indichi anche gli eventuali impegni ancora da assolvere e le ulteriori finalità di spesa che si intende finanziare.

Il Governo dovrebbe pertanto fornire ulteriori elementi informativi, rispetto a quelli contenuti nel prospetto della relazione tecnica, al fine di valutare se il prelievo di ulteriori 250 milioni di euro, allo stato, sia compatibile con le obbligazioni e le originarie finalità a cui tali somme erano preordinate.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio n. 221.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=57858

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 271 dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

271a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,40).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Informo l'Assemblea che la 1a Commissione permanente non ha concluso l'esame del disegno di legge n. 1337 di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Passeremo pertanto al secondo punto all'ordine del giorno.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 6 febbraio 2025 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura» (1374).

Per un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ringrazio la Presidenza per farmi intervenire adesso sull'ordine dei lavori. Penso che, alla luce di quello che sta accadendo in queste ore in Palestina, sarebbe molto utile e auspicabile una iniziativa del nostro Governo e in particolare un'informativa del ministro Tajani in quest'Aula.

Naturalmente sapevamo, nel corso delle settimane passate, quanto fosse fragile la tregua che era stata costruita e che comunque ha consentito nelle scorse settimane un qualche spiraglio, ma, come si vede nel corso di queste ore e di questi giorni, quello spiraglio e quella fragilissima tregua vivono invece una condizione di enorme difficoltà.

Penso che sarebbe molto utile che in quest'Aula noi discutessimo e capissimo insieme cosa pensa di fare il Governo italiano. Mi piacerebbe, per esempio, sapere cosa pensa il Governo italiano dell'iniziativa, dal mio punto di vista davvero incredibile, che ha assunto il Presidente degli Stati Uniti d'America nel corso di queste ultime ore: avrete letto anche voi le dichiarazioni di Trump. Ieri il Presidente degli Stati Uniti ha detto testualmente che intende acquistare la Striscia di Gaza e deportare il milione e mezzo di persone che ci vivono in altri Paesi; probabilmente oggi avrete letto le reazioni di quei Paesi a cui si fa riferimento, quanto ha detto il Presidente dell'Egitto e le cose che ha detto il Re di Giordania. Insomma, se era una situazione già particolarmente drammatica ed esplosiva, ciò che sta accadendo in queste ore rischia di essere, se è possibile, ancora di più benzina sul fuoco.

So che, peraltro, nella giornata di domani probabilmente discuteremo la mozione presentata dai colleghi del MoVimento 5 Stelle sul riconoscimento dello Stato di Palestina e anche quello, ovviamente, sarà un luogo per poterne discutere, come è del tutto ovvio. Penso però che, alla luce di quanto sta accadendo in Medio Oriente, sarebbe molto utile una informativa del Governo. Non abbiamo esaurito la richiesta di informative con quello che è accaduto la scorsa settimana con la presenza dei ministri Nordio e Piantedosi, quindi auspico che questa informativa possa avvenire in tempi quanto più rapidi possibile. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signora Presidente, innanzitutto desidero ringraziare il collega De Cristofaro per aver portato questo argomento all'attenzione dell'Assemblea. Per noi del Movimento 5 Stelle è assolutamente irrinunciabile che il ministro Tajani venga a riferire, non solo perché abbiamo assistito a quello che sembrava un «David Letterman Show», invece purtroppo era il Presidente americano che dichiarava di voler comprare la Striscia di Gaza e insieme a suo genero costruire lì una Las Vegas o una nuova costa azzurra. Abbiamo anche visto, forse nuovamente complice anche in questo caso l'idioma inglese che evidentemente non è molto amico di questo Governo, il ministro Tajani dichiarare che sì, l'idea di due Stati è buona, però, siccome la Palestina non esiste, è impossibile al momento farne uno Stato. Tutto ciò in una tautologia, in un corto circuito logico che davvero non lascia presagire nulla di buono, se non il dovere sospettare, a ragione sufficientemente fondata, che la maggioranza e Giorgia Meloni, la quale anche lei dichiarava di credere nella soluzione due popoli e due Stati, non abbiano immediatamente cambiato bandiera, sentendo il loro *guru* Trump dall'altra parte dell'oceano. Quindi il ministro Tajani venga a riferire su cosa ha intenzione di fare il Governo italiano rispetto a questa questione, anche perché altrimenti domani votare quella mozione che chiede che l'Italia riconosca la Palestina sarebbe soltanto una pagliacciata. Occorre evitare di fare l'ennesima pagliacciata in quest'Aula. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo davvero molto brevemente per unirmi alla richiesta dei colleghi di avere un'informativa del ministro Tajani, anche perché siamo estremamente preoccupati per la sorte della tregua. Gli organi di stampa riportano infatti un senso di grande precarietà; tra l'altro si teme che la restituzione degli ostaggi, alla quale Hamas si era impegnata, potrebbe essere interrotta e sospesa. Inoltre, la pena e il senso di orrore che hanno prodotto le immagini della consegna, scenograficamente messa in opera da parte di Hamas, di questi tre uomini tenuti in cattività per quasi cinquecento giorni e ridotti - diciamolo pure - a delle larve umane è

qualcosa che credo abbia ripugnato al senso di civiltà del mondo intero.

Proprio per questo e tenuto conto anche della preoccupazione per il tono delle parole del presidente Trump, che certamente non facilitano in nessun modo una soluzione pacifica che conduca ai due popoli in due Stati, come tutti auspichiamo, considero veramente importante che il Ministro degli affari esteri venga a rendere un'informativa al Parlamento. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge:

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21 (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 16,50**)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1351.

Il relatore, senatore Garavaglia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GARAVAGLIA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge che l'Assemblea si accinge a esaminare integra principi e criteri direttivi della legge delega in materia di revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il cosiddetto TUF, contenuta nell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024. Tale legge reca importanti disposizioni per l'ammodernamento dell'ordinamento giuridico dei mercati dei capitali, con obiettivi di semplificazione, sostegno alle imprese più dinamiche e innovazioni normative in materia di governo societario al fine di tutelare maggiormente il risparmio.

La delega in materia di TUF costituisce quindi un tassello essenziale della riforma dell'economia. Essa giunge a più di trenta anni dall'adozione del Testo unico che ormai mostra la necessità di riorganizzare l'intera materia, tenuto conto anche delle enormi trasformazioni dell'industria dagli anni Novanta del secolo scorso ad oggi per quanto riguarda i soggetti operanti, gli strumenti e i prodotti finanziari, i luoghi e i sistemi di scambio, il ruolo e il perimetro dell'autorità di vigilanza.

Della complessità della delega è sintomatica la circostanza che il vigente termine per l'esercizio della delega necessita di un aggiornamento di un anno e così anche, correlativamente, quello per l'emanazione dei decreti attuativi. L'originario testo presentato dal Governo recava una delega a sé stante in materia di sanzioni applicabili, attesa la necessità di integrare e ampliare complessivamente le scarse indicazioni presenti nella citata legge n. 21. La Commissione ha arricchito la delega recata dall'articolo 19, introducendo un maggiore coordinamento rispetto alla delega in materia di sanzioni. Integrazioni e arricchimenti che hanno reso necessario modificare il titolo della legge per dare conto del maggiore perimetro normativo.

La Commissione ha aggiunto poi altri tre articoli di diversa portata, ma tutti di rilevante interesse. Siccome si parla spesso del ruolo del Parlamento, lasciatemi dire, come Presidente di Commissione, che mi rende particolarmente felice il fatto che il Parlamento abbia esercitato un suo ruolo importante. Il primo articolo riguarda l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti unionali in materia di bonifici istantanei. Il tema è di grande rilevanza perché l'economia beneficia certamente di uno strumento di pagamento che permette di azzerare i tempi di trasmissione dei pagamenti digitali; allo stesso tempo, però, occorre valutare i rischi di una nuova modalità, predisponendo tutele e garanzie rispetto ai termini di revoca del mandato o tutela da truffe. Sono state inserite altresì norme tecniche per dettagliare le condizioni per richiedere la partecipazione a un sistema di pagamento designato da parte di istituti di credito, di pagamento e di moneta elettronica.

Il secondo articolo introdotto dalla Commissione: concerne l'attività dell'organismo di vigilanza e tutela dell'albo dei consulenti finanziari, dando maggiore spessore normativo ad alcune attività ispettive ed informazioni e dati sugli iscritti utili al compimento dell'attività di istituto.

Mi soffermo quindi sul terzo articolo introdotto dalla Commissione: all'articolo 4 si dà concreta

attuazione ad un principio che la Commissione intende preservare in ogni sede, anche europea, e cioè la necessaria e ineludibile tutela della specificità del sistema bancario italiano che si connette alla specificità del sistema industriale italiano, fatto di una biodiversità sia di banche che di piccole e medie imprese. In esso le banche del territorio, intendendosi per tali le banche di credito cooperativo e le banche popolari, operano con logiche derivanti anche dalla natura giuridica e dalla vocazione mutualistica che privilegiano la conoscenza diretta dell'imprenditore, la capacità di valutare i benefici diffusi di un investimento e non la singolarità economica finanziaria.

La taglia delle norme, soprattutto se immaginata in una visione continentale, rischia di essere errata in tante occasioni e frutto di fraintendimenti che recano enormi danni al sistema. Tra l'altro rammento che in Europa il 50 per cento delle banche sono di piccola taglia e quindi anche in Europa è tutelata questa biodiversità.

Nel caso specifico le tutele del risparmiatore per prestazioni di servizi e attività di investimento, norme sacrosanti in un rapporto atomistico e spersonalizzato, non trovano giustificazione nel caso di sottoscrizione di quote o acquisto di azioni per un valore non superiore a 2.000 o a 3.000 euro, in caso di BCC o banca popolare.

Da un punto di vista politico-procedurale, la maggioranza ha poi voluto rinviare alla successiva fase dell'esame delle norme delegate il confronto con i soggetti interessati, gli operatori e le associazioni di categoria, che invece l'opposizione avrebbe voluto condurre in queste settimane. Si tratta tuttavia di centrare l'obiettivo comune di prorogare il termine di esercizio della delega prima della sua scadenza nel mese di marzo.

Inoltre, l'analisi degli schemi di decreto, che il Parlamento potrà esaminare in sessanta giorni in forza di un emendamento approvato, proposto dal Partito Democratico, costituirà l'occasione per svolgere opportunamente tale confronto. Ricordo che la Commissione ha accolto anche un emendamento del MoVimento 5 Stelle in tema di trasparenza dei mercati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Losacco. Ne ha facoltà.

LOSACCO (PD-IDP). Signora Presidente, questo provvedimento non rappresenta soltanto una questione tecnica, ma segnala un aspetto politico: non sono bastati tutti questi mesi per dare piena attuazione a quanto previsto nella legge delega di un anno fa. Una legge che nasceva per dare una cornice normativa agli indirizzi e alle linee tracciate con il libro verde del 2022, per consentire al nostro tessuto produttivo di aumentare la propria competitività.

Quel testo, nato attraverso un proficuo confronto con gli operatori dei mercati e grazie anche allo strumento del dibattito pubblico, aveva infatti evidenziato la difficoltà del nostro tessuto imprenditoriale a proiettarsi sui mercati finanziari, anche da parte di realtà che eccellono nei loro settori. Una difficoltà quindi a reperire i capitali e ad avere quegli elementi di resilienza finanziaria per affrontare le fasi di crisi.

Quel provvedimento - l'avevamo detto nei nostri interventi qui e alla Camera dei deputati - aveva anche degli elementi positivi, perché dimostrava una certa sensibilità rispetto ad alcuni elementi nevralgici che traevano origine proprio dal libro verde: la dematerializzazione delle quote rivolte alle piccole e medie imprese, i provvedimenti che riguardano con attenzione la possibilità di accedere al mercato dei capitali da parte delle piccole e medie imprese e il tema dell'educazione finanziaria. Ce n'erano degli altri più controversi, come il meccanismo farraginoso per la votazione della lista dei consigli di amministrazione e una certa timidezza sul fronte della semplificazione, come sottolineato da molti operatori del settore nel confronto con i piani normativi degli altri Paesi europei.

Quindi stupisce che a distanza di un anno, su una delega dalla così alta dimensione strategica per la crescita, la competitività e la modernizzazione economica, il Governo venga a chiedere ulteriore tempo, quasi a ricordare che la politica economica non è il *core business* di questo Esecutivo. Parimenti, con il provvedimento vengono allargate le maglie della delega, aggiungendo la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio del TUF. È una materia delicata e complessa, che non può essere affidata *in toto* all'Esecutivo, tra l'altro su un perimetro e con obiettivi, come quelli definiti nel testo, troppo larghi e aleatori.

Questa doveva essere una materia da affidare alle Commissioni parlamentari, anche con un disegno di legge di iniziativa governativa, senza escludere il Parlamento da norme che, comunque la si guardi, andranno a intervenire sui principi fondativi della fiscalità generale e del patto sociale tra Stato e imprese.

Non ci tranquillizzano i precedenti. Penso al concordato preventivo, raccontato come la riforma che avrebbe rivoluzionato il fisco e che si è rivelato un topolino, tanto da aver costretto a disattendere la promessa elettorale della revisione delle aliquote Irpef. Penso soprattutto alla miriade di microcondoni di questi due anni e mezzo, che poi è la principale ragione del fallimento del concordato preventivo. Alla stessa maniera, non ci tranquillizza il modo con cui, fino a questo momento, la maggioranza ha inteso le politiche economiche; un lavoro tra l'altro molto limitato e senza alcun intervento volto a sanare e a riformare le storture che frenano la nostra competitività.

È per tutte queste ragioni, signor Presidente, che siamo estremamente scettici su questo provvedimento; lo siamo perché segnala ancora una volta una difficoltà e una incapacità. Stiamo entrando in una fase profondamente delicata, tra guerre commerciali - e non solo - e le enormi questioni legate all'intelligenza artificiale. Quello che abbiamo davanti è il più grande sconvolgimento di sempre, paragonabile solo alla rivoluzione industriale. Rimandare ancora queste questioni è un lusso che questo Paese non può permettersi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

In attesa del parere della 5a Commissione, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, come lei sa, per aver contribuito con i Presidenti dei Gruppi e con i suoi colleghi Vice Presidenti ai lavori della Conferenza dei Capigruppo, dopo un lungo lavoro comune la scorsa settimana siamo arrivati a definire un percorso condiviso per i prossimi mesi che passava attraverso l'impegno comune tra maggioranza e opposizione su una serie di punti da sviluppare che in qualche modo incrociavano, presidente Malan, le attività che le Commissioni hanno in evidenza. Mi dispiace far notare all'intera Assemblea che alla prima curva siamo già usciti fuori strada. Oggi infatti avremmo dovuto aprire la discussione sul decreto-legge milleproroghe, ma in realtà siamo già scalati al terzo punto all'ordine del giorno.

Signora Presidente, non siamo scalati per caso. Questo slalom tra i paletti di una pista che ogni volta modificate sono il risultato di un lavoro a dir poco inadeguato che purtroppo stiamo facendo in Commissione affari costituzionali sul cosiddetto decreto-legge milleproroghe. Non vedo il presidente Balboni, solitamente molto attento - eccolo - al rispetto delle regole e degli impegni. Però, Presidente, come vede, non ci siamo - converrà con me - per la totale inadempienza del Governo. Ancora una volta però, presidente Balboni, il Governo è inadempiente perché voi siete silenti. Il Governo è inadempiente perché la maggioranza ancora una volta ha dovuto prendere atto che, nonostante gli impegni - ed è questo il punto che le porto all'attenzione, presidente Ronzulli -, noi ci siamo ritrovati dopo giornate di discussioni su temi che riguardano la vita del Paese. Penso al caro bollette, penso all'energia, penso al lavoro, penso ad una serie di graduatorie legate ai concorsi per il pubblico impiego, penso alle accise sulla benzina. La lista è lunga e, guarda caso, coincide esattamente con i temi delle mozioni che affronteremo tra questa sera e domani in Aula.

Signora Presidente, non sappiamo ancora come mai, dopo ben tredici provvedimenti in due anni e mezzo, a metà legislatura, dalla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con l'esordio avvenuto nei primissimi tempi di vita del Governo, alla regolarizzazione degli avvisi bonari (1° gennaio 2023), alla sanatoria delle irregolarità formali (ottobre 2023), al ravvedimento speciale (maggio 2024), al ravvedimento operoso (giugno 2023), alla definizione agevolata degli atti di procedimento di accertamento; a seguire, la definizione agevolata delle controversie tributarie, fino ad arrivare al riversamento del credito d'imposta; tredici proposte di mediazione, con contribuenti che non avevano dimenticato di pagare, ma semplicemente avevamo deciso di non pagare. Siamo alla quattordicesima proposta; e voi, ad un certo punto, avete deciso di calpestare il calendario che avevamo concordato,

perché il Governo vi richiede più tempo per dare un parere, che non è arrivato, sulle richieste stesse della maggioranza. Ma non solo, perché noi stiamo aspettando ancora i pareri sulle proposte dell'opposizione.

Sono intervenuto, signora Presidente, perché questa è la dimostrazione di come alla maggioranza non stiano a cuore i problemi del Paese, altrimenti non sareste in queste condizioni. E noi, ancora una volta, ci ritroviamo con il Parlamento supino rispetto alle imposizioni del Governo. Per questa ragione, chiediamo di riconfrontarci in una Conferenza dei Capigruppo.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(983) D'ELIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) (Relazione orale) (ore 17,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 983.

Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 983, a prima firma della senatrice Cecilia D'Elia, che ha per oggetto la dichiarazione di Palazzo Fortunato di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, quale monumento nazionale.

La 7^a Commissione permanente ha approvato all'unanimità il disegno di legge lo scorso 10 dicembre 2024. All'esito dell'esame in sede redigente, nel medesimo testo presentato dai proponenti, il provvedimento risulta così composto da due articoli, il primo dei quali reca la suddetta dichiarazione di monumento nazionale, mentre il secondo articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nello specifico, la dichiarazione è diretta a riconoscere per via legislativa l'indiscutibile rilievo culturale, dai punti di vista storico, artistico e architettonico, del medesimo Palazzo Fortunato. Ricordo innanzitutto che Palazzo Fortunato, aperto nel 1728 per opera di Carmelio, capostipite della famiglia Fortunato, occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati, incluso il cortile e il giardino.

È ubicato nella piazza principale del paese, oggi piazza Giustino Fortunato, in ricordo dell'insigne esponente della famiglia, il quale ha rappresentato un punto di riferimento, oltre che culturale, anche intellettuale per un ampio gruppo di politici e meridionalisti, anche ideologicamente lontani dal suo orientamento.

Il disegno di legge in esame intende valorizzare la storia e l'unicità del palazzo e dei suoi sviluppi nelle diverse epoche storiche. Il palazzo ospitò, durante la prestigiosa storia della famiglia Fortunato, importanti protagonisti storici come Giuseppe Bonaparte, Ferdinando di Borbone, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Croce, Gaetano Salvemini e Francesco Saverio Nitti. Oggi è sede della Fondazione Fortunato e della biblioteca di famiglia, che conta circa 11.000 volumi. Nelle scuderie ha allestito un museo della civiltà contadina e sono presenti anche una pinacoteca comunale con quadri di autori locali, l'archivio storico fotografico della famiglia del Comune di Rionero, nonché una mostra permanente sul brigantaggio.

Esprimo in conclusione l'auspicio che l'Assemblea voglia confermare il voto unanime, così come avvenuto in Commissione, sul provvedimento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, noi voteremo a favore del disegno di legge in esame, che ci sembra abbia un intento molto giusto.

Palazzo Fortunato a Rionero in Vulture è sicuramente una istituzione. È un luogo che, già di per sé, ha una rilevanza nazionale, per il suo valore storico e culturale. È stato ricordato che lo stesso presidente Napolitano ha avuto occasione di ricordare i temi del meridionalismo in quella sede. Mi pare che il provvedimento in esame non faccia altro che sancire qualcosa che era dovuto. Di conseguenza, il nostro Gruppo voterà a favore. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, vorrei sottolineare che il riconoscimento di un patrimonio culturale e storico è un fatto molto importante per il Paese ed è giusto valorizzarlo, come abbiamo fatto con altre realtà. Pertanto, come abbiamo già fatto in Commissione, voteremo a favore del disegno di legge. (*Applausi*).

GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signora Presidente, colleghi, capita di rado di parlare di un Palazzo per iscriverlo al *ranking* di monumento nazionale. Devo dire che se la bellezza aiuta, in momenti abbastanza conflittuali come questo, aiuta ancora di più.

In questo caso, il Palazzo del quale si discute è di enorme significatività non solo architettonica perché quella magari per me non è eccezionale, non amando il neogotico. Esso però descrive addirittura secoli prima, sicuramente decenni, due realtà estremamente forti: l'Unità d'Italia, che ancora non esisteva nella data di iscrizione alla realtà architettonica del Palazzo, ma anche e soprattutto la dolente, complicata e contraddittoria realtà del Sud.

Come ho già detto, ma non è la cosa più importante, il Palazzo ha una immensa biblioteca con le cinquecentine, ma soprattutto ha una frequentazione di tanti politici, come Nitti e altri, che elaborano la sempre maggiore, complessa e in qualche modo ben prefigurata realtà dell'Unità d'Italia e del Sud, tanto da definire questo Palazzo come estremamente significativo della realtà sociopolitica dell'Italia e soprattutto del Sud. Giorgio Napolitano, nella sua visione abbastanza visionaria - scusate l'allitterazione - della realtà che rappresentava non il Palazzo in sé, ma le persone che lo abitavano, dice che uno dei fortunati abitanti, non per il Palazzo, ma per la sua rappresentanza culturale, è uno dei più importanti e significativi personaggi che hanno parlato concretamente dell'Unità d'Italia.

Cosa dire allora? Quello che dobbiamo salvare certamente - se c'è, io non vedo moltissimo la realtà architettonica del Palazzo stesso - è rappresentato soprattutto dai contenuti culturali, emozionali e politici che si sono discussi all'interno del Palazzo stesso. Credo che mai come oggi il termine Unità d'Italia e le problematiche inerenti le realtà del Sud siano attualissimi; ecco perché il contenitore, che in tanti altri casi poco conta, in questo caso si staglia nella sua immensa significatività storica e politica. (*Applausi*).

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame.

Palazzo Fortunato merita certamente di essere fregiato del titolo di monumento nazionale. È il 1728 quando Carmelo, capostipite della famiglia Fortunato, proveniente da Giffoni, in provincia di Salerno, apre a Rionero in Vulture il Palazzo, che prenderà il nome dei suoi proprietari.

Il Palazzo, che è ubicato nella piazza principale del paese, è stato visitato durante la prestigiosa storia della famiglia da importanti personaggi come Giuseppe Bonaparte, Ferdinando di Borbone, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Croce, come ricordava poco fa il relatore, presidente Marti.

Oggi è sede della Fondazione Giustino Fortunato e della biblioteca di famiglia che conta circa 11.000 volumi risalenti al Cinquecento, Seicento e Ottocento. Nelle scuderie è allestito un museo della civiltà contadina ed è presente una pinacoteca comunale con quadri di autori locali.

Ciò premesso, signor Presidente e rappresentante del Governo, credo sia però opportuno soffermare l'attenzione di quest'Assemblea su cosa davvero intendiamo oggi per monumento nazionale. Come credo sia noto a tutti in quest'Aula, il riconoscimento non dà alcun diritto a contributi economici o provvidenze pubbliche, né comporta vincoli amministrativi, ma è solo un riconoscimento speciale in ragione dell'unicità del monumento in relazione al valore storico o architettonico.

C'è però da riflettere sul significato più profondo che si intende dare a questo riconoscimento. Pare evidente che i due rami del Parlamento, almeno in questa legislatura, gli attribuiscono un significato assai diverso. Mi spiego meglio. Va portato all'attenzione dell'Assemblea l'esito che alla Camera dei deputati hanno avuto i due precedenti provvedimenti di questa legislatura: il disegno di legge, a prima firma della collega Murelli, avente a oggetto il Teatro Regio di Parma, approvato dal Senato nella seduta del 9 marzo 2023, e il disegno di legge, a mia prima firma, relativo al Teatro Olimpico di Vicenza, approvato nella seduta del 29 novembre 2023. Entrambi i disegni di legge erano stati approvati all'unanimità da quest'Assemblea, come peraltro avverrà anche per il disegno di legge in esame, ma la sorte loro riservata nell'altro ramo del Parlamento è stata assai poco benevola. I due disegni di leggi erano pronti per essere licenziati: bastava un voto e sarebbero diventati legge. Del resto, ciò sarebbe stato secondo le prassi e le consuetudini di questa legislatura, caratterizzata dal cosiddetto bicameralismo imperfetto, in cui si tende, tranne rarissime eccezioni, ad evitare in seconda lettura modifiche dei testi.

Al contrario, l'altro ramo del Parlamento si è lanciato in una - almeno a mio giudizio - incomprensibile e incredibile attività emendativa che ha comportato l'allargamento della platea dei teatri dichiarati monumento nazionale. Alla fine sono stati ben 406. Ripeto, colleghi: 406 teatri sono stati dichiarati monumenti nazionali. Come acutamente osservato da un'autorevole commentatrice, quando una spilletta viene distribuita *urbi et orbi*, diventa una spilletta di cartone.

Mi chiedo che destino vogliamo riservare a quel disegno di legge tornato dalla Camera: lo mandiamo avanti o lo lasciamo nel binario morto in cui si è cacciato? È una domanda che rivolgo al presidente Marti.

Tra l'altro, il testo dei 406 teatri, così come uscito, presenta vistose lacune e disparità di trattamento. Parlo per la mia Provincia di Vicenza, ma immagino sia altrettanto per altri territori. Oltre al Teatro Olimpico, il primo teatro coperto del mondo, inaugurato nel 1585 su disegno di Andrea Palladio, che meritava appieno e più di tutti il titolo di monumento nazionale, nell'elenco dei 406 teatri sono stati inseriti anche altri 4 teatri della mia Provincia: il Teatro Comunale di Thiene, il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina, il Teatro Comunale di Lonigo e il Teatro Civico di Schio. I solerti colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno però compiuto un gravissimo torto ai danni della nobile e orgogliosa città di Arzignano, capitale della concia, che può vantare un teatro non meno autorevole di fregiarsi, a parità di condizioni, del titolo di monumento nazionale. Mi riferisco al Teatro Mattarello, realizzato nel 1908 all'interno di una villa veneta costruita nel 1738 su progetto dell'architetto Francesco Muttoni. Credo che su questo punto convenga anche la collega Stefani, che siede al mio fianco.

È quindi del tutto evidente, signor Presidente - mi rivolgo anche al presidente Marti - che se il disegno di legge tornerà in Aula è mia intenzione, che le anticipo fin da ora, quella di presentare un emendamento al testo uscito dalla Camera dei deputati per sanare questa inaccettabile omissione e mancanza.

Concludo dunque questa mia dichiarazione di voto annunciando ovviamente il voto convintamente favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento in esame. Palazzo Fortunato merita senza dubbio di fregiarsi del titolo di monumento nazionale. Sinceramente e di cuore gli auguro, però, che nell'altro ramo del Parlamento gli sia riservato un trattamento diverso e migliore rispetto a quello che è stato riservato al Teatro Regio di Parma e al Teatro Olimpico di Vicenza e di non ritrovarsi, infine, uno tra centinaia o migliaia di palazzi storici italiani dichiarati tutti insieme e all'unisono monumenti nazionali.

(Applausi).

[ALUISIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALUISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'oggi abbiamo l'opportunità di discutere di un provvedimento che ha un significato profondo non solo per la Basilicata, ma per l'intero Paese. Mi riferisco alla dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato a Rionero in Vulture, territorio a me molto caro, perché sono nato proprio in Lucania. Ebbene, questo sito storico è molto più di un semplice edificio: è un custode della nostra storia, un simbolo di cultura e un testimone di eventi che hanno segnato la nostra identità collettiva.

Costruito nel 1728 da Carmelo, capostipite della famiglia Fortunato, il palazzo sorge nel cuore di Rionero, in provincia di Potenza, nella piazza che oggi porta il nome del suo illustre proprietario. Carmelo, originario di Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, si trasferì in questa terra attratto dalle opportunità offerte dal principe Doria ed è interessante notare come questa scelta non sia stata solo una questione di opportunità economica, ma un atto di coraggio e visione che ha dato inizio a una storia ricca di contributi culturali e sociali. Pertanto, il Palazzo Giustino Fortunato rappresenta un legame tra passato e presente, un luogo dove la storia si intreccia con le vite di coloro che lo hanno abitato e visitato.

Tra il Settecento e l'Ottocento, il Palazzo ha visto transitare personalità di spicco: da Giuseppe Bonaparte a Ferdinando di Borbone, da Benedetto Croce a Gaetano Salvemini, fino a Francesco Saverio Nitti. Ognuna di queste personalità ha lasciato un'impronta indelebile, contribuendo a un dialogo culturale che ha attraversato generazioni.

Oggi, Palazzo Fortunato ospita una biblioteca di oltre 11.000 volumi, una pinacoteca comunale che custodisce opere di artisti locali, un archivio storico e fotografico e un museo della civiltà contadina. Questi tesori rappresentano non solo la ricchezza culturale della Basilicata, ma anche il valore inestimabile della memoria collettiva di questo popolo. Con i suoi 400 metri quadrati e le sue 50 stanze, il giardino, il cortile e le scuderie, questa struttura rappresenta un fiore all'occhiello di un'architettura in stile settecentesco, caratterizzata da un aspetto gentilizio e tratti neogotici. Pertanto, questo Palazzo non è solo una testimonianza architettonica, ma è un simbolo di un'epoca in cui il Mezzogiorno stava cercando di definire la propria identità, ponendo i semi del meridionalismo e costruendo un futuro di riscatto intellettuale per le sue terre. Ricordo, a tal proposito, che la famiglia Fortunato, e in particolare Giustino Fortunato, ha avuto un ruolo cruciale per lo sviluppo della dottrina meridionalista, divenendo un faro di pensiero e azione capace di illuminare le questioni più spinose con una visione chiara e progressista.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le pareti di questo Palazzo sono impregnate di storia, di dibattiti accesi e di sogni di un futuro migliore per il Meridione. Giustino Fortunato comprese fin da giovane che il Sud aveva bisogno di una voce, di un pensiero critico e di azioni concrete; non si è mai accontentato di osservare da lontane le ingiustizie, ha scelto di lottare, di scrivere, di parlare, di far sentire la sua voce.

Con il suo sguardo lucido e la sua mente brillante, camminava tra queste stanze, immerso in riflessioni profonde che hanno alimentato dibattiti, libri, salotti culturali, giornali e l'impegno di letterati del calibro di Antonio Gramsci, Gaetano Salvemini, Nicola Zitara, Leonardo Sciascia e Antonio Ciano. Pertanto, il suo apporto al meridionalismo non è stato solo teorico; Fortunato ha dedicato la sua vita a scavare nelle radici delle disuguaglianze, a comprendere le ragioni di un arretramento che sembrava inarrestabile.

Sotto questo profilo, uno delle sue opere più profonde, «Il Mezzogiorno e lo Stato italiano» è un manifesto della sua visione, un grido di allerta che risuona ancora oggi. Ha così denunciato le politiche che marginalizzavano il Sud, mettendo in luce le difficoltà economiche e sociali del suo popolo, evidenziando le criticità connesse all'annessione sanguinosa del Sud Italia per mano dei Savoia, degli inglesi, dei francesi e della massoneria. Questo senatore del Regno d'Italia non si è limitato a descrivere la realtà, ha offerto soluzioni e ha tracciato percorsi di sviluppo, sognando un futuro in cui il Meridione potesse finalmente avere un ruolo (infatti era anche un uomo d'azione).

Come parlamentare ha cercato di portare avanti riforme che potessero migliorare la vita delle persone, perché credeva nel potere delle istituzioni. Così la sua capacità di raccogliere intorno a sé un gruppo di pensatori politici e attivisti ha creato un movimento meridionalista coeso e determinato, unendo le forze e facendo dialogare idee politiche diverse, ma lungo il solco del riscatto del Mezzogiorno, stimolando un confronto che ha avuto un impatto profondo sulla cultura e sulla politica del suo tempo. Per questo oggi, quando parliamo di Palazzo Fortunato, parliamo anche di lui; parliamo di un'eredità che va oltre le mura di quel Palazzo, un'eredità che continua a ispirare e a guidare le nuove generazioni. Ogni libro nella sua biblioteca, ogni opera d'arte esposta, ogni documento custodito è un richiamo alla nostra responsabilità; è un invito a non dimenticare, a non voltare le spalle alle sfide che ancora oggi il nostro Paese affronta, diviso in due da politiche che stanno marginalizzando sempre più il Mezzogiorno. La verità è che la questione meridionale è tutt'altro che risolta e che tutto il Meridione ha bisogno di attenzione, di investimenti, di un impegno sincero da parte di tutti noi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che riconoscere questo Palazzo quale monumento nazionale sia un passo fondamentale, ma deve essere accompagnato da un impegno concreto: dobbiamo garantire che questo Palazzo non diventi solo un simbolo senza sostanza, ma sia un luogo vivo, pulsante di cultura e di storia; dobbiamo fare in modo che la figura di Giustino Fortunato non venga dimenticata, ma viva nelle azioni che intraprendiamo per il futuro del Meridione.

Giungiamo ora, tuttavia, al punto cruciale di questa discussione, che attiene al secondo articolo del disegno di legge, secondo cui: «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Sebbene le buone intenzioni siano evidenti, dobbiamo affrontare la realtà: questa formulazione ci espone al rischio di un provvedimento puramente propagandistico. È innegabile che il riconoscimento del Palazzo come monumento nazionale sia un passo significativo, ma senza un adeguato sostegno finanziario rischiamo di ridurre questo atto a una semplice etichetta priva di sostanza e di reale impatto. La valorizzazione di un monumento nazionale non può e non deve essere solo una questione di prestigio. Richiede investimenti concreti per garantire la manutenzione, la promozione e le attività culturali che possano realmente far vivere questo luogo. La storia ci insegna che le belle parole, senza azioni concrete, non bastano. Se vogliamo che il Palazzo Fortunato non diventi solo un monumento dimenticato, ma un centro pulsante di cultura e conoscenza, dobbiamo assicurarci che ci siano fondi dedicati a questo scopo. L'occasione potrebbe essere offerta anche dall'utilizzo dei fondi del PNRR.

A tal proposito mi faccio portavoce di una proposta interessante e, cioè, quella di esporre presso questo palazzo le opere di uno dei più grandi ingegneri meridionali Luigi Cosenza (1905-1984). Questo professionista partecipò ad un concorso per un complesso ricettivo termale a Monticchio in Lucania, frazione di Rionero in Vulture, realizzando dei progetti che rappresentano un fiore all'occhiello dell'ingegneria del Novecento.

Onorevoli colleghi, Presidente, attraverso di lei mi rivolgo al Ministro della cultura e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni; approvare questo disegno di legge è un atto necessario e doveroso. Il Movimento 5 Stelle esprimerà pertanto un voto favorevole. Dobbiamo tuttavia accompagnare il provvedimento con una richiesta chiara e decisa. Chiediamo che il Governo si impegni a destinare risorse adeguate per preservare e valorizzare il Palazzo Giustino Fortunato. Vogliamo che questo monumento nazionale diventi un faro di cultura e un punto di riferimento per le future generazioni. *(Applausi)*.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi con il provvedimento al nostro esame abbiamo l'opportunità di valorizzare la storia e l'unicità del Palazzo Fortunato a Rionero in Vulture, nella provincia di Potenza, e dei suoi sviluppi nelle diverse epoche storiche dell'architettura in stile settecentesco fino all'aspetto gentilizio in stile neogotico con le opere di Scielzo.

Ciò che vogliamo sottolineare, dichiarando questo edificio monumento nazionale, è però il valore

complessivo di questo complesso che va ben oltre il suo pregio architettonico. Il Palazzo, infatti, seguendo le magnifiche sorti della famiglia proprietaria delle mura, ha ospitato importanti protagonisti storici come già hanno ricordato anche altri colleghi; da Giuseppe Bonaparte a Ferdinando di Borbone, da Zanardelli a Benedetto Croce, da Salvemini a Francesco Saverio Nitti. Oggi è la sede della Fondazione Fortunato e di una biblioteca che conta più di 11.000 volumi, tra cui molte cinquecentine e libri risalenti a un periodo compreso tra il Seicento e l'Ottocento. Nelle scuderie è allestito un museo della civiltà contadina e sono presenti una pinacoteca comunale con quadri di autori locali, l'archivio storico e fotografico della famiglia e del Comune di Rionero nonché una mostra permanente sul brigantaggio.

Il prestigio di questo Palazzo è legato infine al personaggio più noto della famiglia, il meridionalista Giustino Fortunato, nato in quel Palazzo, che è stato tra i primi a cogliere con chiarezza e a inserire in un quadro unitario di riflessione l'analisi dell'arretratezza del Mezzogiorno. Durante la sua attività parlamentare si impegnò nel miglioramento delle infrastrutture, dell'alfabetizzazione e della sanità nel Mezzogiorno, sostenendo politiche di bonifica e profilassi farmacologica.

Il suo pensiero, che ha toccato vari aspetti (geologici, economici e storici meridionali), esercitò una grande influenza ed è stato riconosciuto anche da chi non aveva lo stesso parere e orientamento politico. La sua figura, così prestigiosa e rilevante per la cultura e la politica del Paese, viene pienamente incarnata nei valori simbolo del Palazzo Fortunato. Per questo ben venga la valorizzazione di questo luogo che passa attraverso la dichiarazione di monumento nazionale affinché possa essere un volano per il turismo culturale e di qualità dell'intero territorio.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi)*.

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ringrazio il relatore per il percorso unitario che il disegno di legge al nostro esame ha avuto, per le firme dei colleghi Rosa e Turco eletti in quella Regione, per aver riconosciuto l'importanza di un gesto che, come qui è stato sottolineato, è un riconoscimento al valore storico e culturale di quel luogo e di quel Palazzo.

Non tornerò sul palazzo in sé; come è stato già ricordato, è stato aperto nel 1728. Dal punto di vista architettonico, esso vede sovrapporsi di diverse epoche storiche, dal Settecento fino all'aspetto gentilizio neogotico. Ha un valore come Palazzo, ma soprattutto un valore storico e culturale, perché oggi è la sede della Fondazione intitolata a Giustino Fortunato.

Ha una ricca biblioteca, anch'essa con il suo valore storico, ma è soprattutto un Palazzo in cui è passato un pezzo della storia di questo Paese e del Mezzogiorno. Storia del Paese e storia del Mezzogiorno che vanno insieme: è questo un po' il senso di questo riconoscimento. *(Applausi)*.

È vero, come è stato ricordato, che vi sono passati Giuseppe Bonaparte e Ferdinando di Borbone; è vero che era, come dire, il centro di una rete di amicizie e di relazioni di meridionalisti che Giustino Fortunato tesseva. Ma non a caso da qui è passato il viaggio del bresciano Giuseppe Zanardelli, il primo Presidente del Consiglio, il primo capo di Governo nell'Italia unita che si è recato nel Mezzogiorno, per vedere sul luogo, per capire davvero come cambiare la condizione del Mezzogiorno, puntando sulla valorizzazione delle sue risorse e sulla potenzialità di quei territori.

È un posto molto importante da questo punto di vista, anche per il meridionalismo di Giustino Fortunato, che qui è stato ricordato in più interventi e che ha sempre avuto una fortissima vocazione unitaria, profondamente unitaria, molto attenta nel cogliere le spinte particolaristiche e disgregatrici rispetto all'unità d'Italia, sottolineando tra l'altro che il Mezzogiorno d'Italia non era stata una terra di conquista, ma aveva partecipato alla costruzione del Risorgimento e del processo unitario.

Non è un caso - lo voglio sottolineare - che il presidente Giorgio Napolitano tenne nel Palazzo Fortunato, nell'ambito delle ricorrenze del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il discorso dedicato alla questione meridionale e all'Unità d'Italia, sottolineando appunto il ruolo di Giustino Fortunato, nella sua vocazione unitaria, e sottolineando come la questione meridionale continui a essere una questione propriamente italiana, che non possiamo sottovalutare; un impegno che deve essere nazionale per ricucire ritardi e disuguaglianze. Non possiamo - come diceva il Presidente - assecondare il diffondersi

nell'opinione pubblica, in particolare settentrionale, dell'illusione di uno sviluppo autosufficiente, che non porterebbe il nostro Paese sulla scena internazionale a quei livelli di sviluppo che gli competono. Insomma, in qualche modo è un riconoscimento anche al nesso inscindibile fra Mezzogiorno d'Italia, questione meridionale e unità del nostro Paese, nel segno di una maggiore coesione e non della disgregazione e della frammentazione, che anche ancora oggi è molto rilevante e che è una tentazione mai sopita delle classi dirigenti di questo Paese. *(Applausi)*.

[ROSA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA *(Fdl)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in discussione, che prevede la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Giustino Fortunato in Rionero in Vulture, nella mia Basilicata, non stiamo riconoscendo solamente il valore architettonico di una delle costruzioni settecentesche più rappresentative del Mezzogiorno d'Italia, ma stiamo mantenendo viva la memoria del nostro passato, per consentire a tutte le generazioni di comprendere chi siamo e da dove veniamo.

Il nostro immenso patrimonio culturale deve essere tutelato e valorizzato, dunque, non solo per il valore culturale in sé e per sé, ma perché esso ha un profondo valore sociale quale memoria storica collettiva che il bene custodisce. Del resto, la parola monumento deriva dal verbo latino *monere* (ricordare). Se l'Italia ha il più grande patrimonio storico, artistico e monumentale al mondo è perché ha una lunga storia da raccontare e da ricordare, per mantenere viva la memoria della nostra identità nazionale. La tutela di questo patrimonio non è dunque solo una necessità estetica di conservazione, ma anche e prima di tutto una questione di responsabilità civile e culturale nei confronti delle generazioni future.

Palazzo Giustino Fortunato è il tipico esempio di bene monumentale italiano. È patrimonio da conservare e valorizzare non solo per le sue oltre cinquanta stanze, il suo accesso monumentale, il vasto cortile, il giardino, gli oltre 11.000 volumi del fondo antico appartenente alla famiglia Fortunato, il suo Museo della civiltà contadina e il contributo che potrebbe portare in termini economici. Non dobbiamo dimenticare infatti che, secondo il *report* «Io sono cultura 2024» della fondazione Symbola, ogni euro prodotto dalla cultura in Italia ne genera 1,8 in altri settori, come quello turistico e dei trasporti.

Con la legge che decreterà Palazzo Fortunato monumento nazionale stiamo riconoscendo il valore come memoria storica di quel luogo, memoria che riguarda la Basilicata, il Mezzogiorno e l'Italia tutta. Non dobbiamo dimenticare infatti dell'esempio che Fortunato ci ha lasciato come politico. Egli fu infatti deputato e senatore, uno dei più grandi politici della sua epoca, conosciuto sicuramente per essere l'iniziatore del meridionalismo nazionale. Il suo approccio, con uno sguardo unitario e nazionale, lo portava ad affermare che tale questione non era un problema soltanto del Sud, ma dell'Italia intera. Ancor di più, Fortunato fu un politico che prima cercava di capire i problemi dei cittadini e poi cercava di risolverli, facendosi promotore di un vero e concreto riformismo che non si esauriva in provvedimenti disancorati dalla realtà.

Questo è il messaggio che oggi dobbiamo consegnare agli italiani attraverso la dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato: il messaggio di operare facendoci guidare dalla conoscenza fondata dai reali problemi dei cittadini. Questo è l'approccio pragmatico che noi dobbiamo cogliere, trasmettere e cercare di realizzare come suoi eredi in quest'Aula affinché, quando ci conghederemo dalla vita politica, potremo farlo, come lui stesso diceva, con la coscienza di avere consacrato al delicato ufficio quanto avemmo di intelletto e di volontà e con l'orgoglio di lasciarlo moralmente sano ed amministrativamente libero.

Tanto premesso, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Suspendo la seduta fino alle ore 18,10, in attesa del parere della 5a Commissione sul disegno di legge

n. 1351.

(La seduta, sospesa alle ore 17,47, è ripresa alle ore 18,12).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1351](#)

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GARAVAGLIA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dalla senatrice Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Misiani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice Tajani, identico all'emendamento 1.203, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dalla senatrice Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.207, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209, presentato dalla senatrice Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.210, presentato dai senatori

Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.211, presentato dalla senatrice Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.212, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.213, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.214, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.215, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GARAVAGLIA](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dalla senatrice Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.202, presentato dalla senatrice Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.203, presentato dalla senatrice Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, poco meno di un anno fa (esattamente il 27 febbraio 2024) il Senato approvava, nel medesimo testo licenziato dalla Camera, le disposizioni contenute nella legge n. 21 del 2024 in materia di interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, recate dal Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - meglio noto come TUF - e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile.

L'anno scorso, quando abbiamo discusso del decreto legislativo n. 58 del 1998, abbiamo avuto modo di esprimere una certa perplessità per la delega contenuta nell'articolo 19. Già all'epoca avevamo osservato come la pretesa del Governo di ottenere una delega in bianco sulle disposizioni in materia di mercati dei capitali (e quindi su quelle relative all'intermediazione di capitali e alla tutela dei consumatori) fosse eccessiva, fosse un atto di arroganza.

Ci si sganciava, ancora una volta, dal dibattito in Parlamento e si pretendeva di scrivere un testo peraltro abbastanza complicato, corposo e soprattutto delicato, che coinvolge la tutela dei consumatori - che devono essere garantiti nel momento in cui scelgono di sottoscrivere un'operazione di finanziamento per l'acquisto di valori sul mercato - e delle imprese che decidono di rivolgersi al mercato per accrescere il loro patrimonio, al di là delle risorse che possono ottenere dal prestito bancario. Questa pretesa non poteva trovare la nostra condivisione.

Se le aspettative e le prospettive che il Governo si era posto ci sembravano non condivisibili, la realtà ci ha dimostrato che erano anche irrealizzabili. Infatti, l'articolo 19 del provvedimento che abbiamo approvato un anno fa prevedeva che il Governo avesse dodici mesi di tempo per emanare il decreto legislativo in tema di riordino delle misure relative al mercato dei capitali. L'Esecutivo si era dato dodici mesi di tempo per riuscire a emanare un decreto legislativo su una delega sostanzialmente in bianco. Aveva poi stabilito che, nel successivo termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, avrebbe potuto emanare ulteriori eventuali decreti attuativi o integrativi. Quindi, si era dato un termine di dodici mesi, più dodici. Come ho detto, eravamo al 27 febbraio 2024.

Oggi ci ritroviamo qui con una ulteriore richiesta di rinvio del termine da parte del Governo che, nel testo originario del provvedimento in esame - questa dichiarazione deve avere un pre e un post - prevedeva due soli articoli: nel primo si diceva che il potere di delega che il Governo si era riservato di esercitare in dodici mesi veniva posticipato di ulteriori dodici mesi; nel secondo si prevedeva che il potere di delega per l'emanazione dei successivi decreti integrativi attuativi, che potranno essere emanati dopo l'approvazione del decreto legislativo, sarebbe passato da dodici a diciotto mesi. È come se uno studente si presentasse all'esame per validare la sua capacità di studiare una materia dicendo al professore di non essere stato in grado di studiare e chiedendogli un rinvio non di una sessione di appello, ma di un intero anno; nel caso di specie, lo studente - ossia questo Governo, il Governo Meloni - non si limita a dire che non è stato in grado, che studierà meglio, che approfondirà e cercherà di fare quello che avrebbe dovuto fare e che in un anno non è stato in grado di fare, ma raddoppia e aggiunge, nel testo originario del provvedimento, che insieme all'esercizio del potere di delega aveva intenzione anche di introdurre ulteriori disposizioni, che sono quelle del riordino del sistema delle sanzioni. Quindi, da un lato, il Governo non è stato in grado di esercitare la delega sulla materia

originaria e, dall'altro lato, addirittura chiede al Parlamento di dargli un'ulteriore delega in bianco - perché in bianco era, nella versione originaria presentata dal Governo - per riordinare il sistema delle sanzioni. Già un anno fa - come avevo anticipato in premessa - quando avevamo dichiarato il nostro voto su questo provvedimento, avevamo espresso la nostra contrarietà all'esercizio di una delega in bianco, perché l'articolo 19, nel testo originario del decreto legislativo n. 21 del 2024, dice soltanto che eserciterà la delega nei dodici mesi. Se già non c'era piaciuta la delega in bianco scritta nel 2024, ancora meno ci poteva piacere la delega che veniva chiesta per un ulteriore anno, più un anno e mezzo per i decreti attuativi, prevista nel testo in esame; e ciò a maggior ragione perché, oltre alla delega sulla materia specifica, c'era anche quella sulle sanzioni. Non siamo stati in grado di lavorare per un anno e ci prendiamo un altro anno per fare anche qualcosa di più su una materia particolarmente complessa, sia nella disciplina fisiologica, sia - e maggiormente - quando si parla di riordino del sistema sanzionatorio; sistema sanzionatorio che il Governo si propone di riorganizzare prevedendo sostanzialmente soltanto due criteri. Il primo criterio era quello di armonizzare le sanzioni e fare un distinguo più chiaro e più specifico fra illeciti di natura amministrativa e illeciti di natura penale; il secondo era quello di tutelare e attuare il principio del *ne bis in idem* e tipizzare e tassativizzare le fattispecie illecite nell'ambito della materia specifica. Vi rendete conto che stiamo parlando di un contesto così vago e ampio, nel quale sostanzialmente la delega non soltanto è in bianco, ma è davvero sulla fiducia, che in ogni caso non avremmo potuto concedere mai e poi mai. Anche nel corso dei lavori in Commissione, è emerso infatti chiaramente che i lavori del Governo non venivano portati a conoscenza della Commissione. Non è stato possibile comprendere quanta parte della delega fosse stata svolta, che tipo di lavoro aveva fatto il Governo, verso quale testo si stava orientando. Era una proposta di delega che sostanzialmente avrebbe chiesto, nella versione originaria, semplicemente di affidarci a un Governo che non è stato in grado in dodici mesi di esercitare la sua delega e ne chiede ulteriori dodici più diciotto. È un atto di arroganza vera e propria, diciamocelo francamente.

Come ha illustrato anche il Presidente della Commissione, il senatore Garavaglia, in questo caso i lavori di Commissione si sono sostanzialmente sostituiti a quello che doveva essere l'esercizio del potere di delega da parte del Governo e hanno riempito di contenuti questo testo, che altrimenti sarebbe stato di soltanto due articoli - come ho detto all'inizio - con il quale si chiedeva l'esercizio di una delega in bianco e sulla fiducia. E, nel riempirlo di contenuti, si è andati diversificando, implementando e approfondendo un testo che francamente non merita di essere presentato al Parlamento in questo modo e di diventare un provvedimento definitivo senza che vi sia stata una condivisione dei suoi contenuti.

Dico questo perché la materia è estremamente complessa e la necessità della delega è stata esposta dal Governo già l'anno scorso con la motivazione che, per i mercati finanziari e soprattutto per gli investitori, e quindi anche per gli operatori che investono e si posizionano sul mercato, si rende necessario avere regole più coerenti anche rispetto alla normativa comunitaria. Addirittura il sottosegretario Freni in Commissione ha parlato della volontà di esercitare la delega anche per fare entrare, per recepire attraverso questo testo quelle direttive comunitarie che non sono entrate a far parte del decreto legislativo n. 21 del 2024.

Voi capite che in un panorama di assoluta incertezza, con lavori svolti dal Governo in maniera autonoma, indipendente ma soprattutto oscura - questo è l'aggettivo da utilizzare quando il Parlamento non viene messo a conoscenza in alcun modo di ciò che è stato fatto - chiedere il rinnovo di una delega per ulteriori dodici mesi costituisce un eccesso di richiesta da parte del Governo; richiesta alla quale il Parlamento non può aderire, né può sorreggere la carente azione svolta dal Governo nell'esercizio della delega l'attività suppletiva svolta dalla maggioranza nei lavori di Commissione. Anche in tal caso, infatti, si snaturano le funzioni del potere legislativo, le sue prerogative e la sede in cui un dibattito parlamentare si deve svolgere, che non può consistere in una brevissima discussione generale o in dichiarazioni di voto finali su un testo arrivato già concluso. Sarebbe stato necessario fare delle audizioni, approfondire i temi che non sono stati analizzati e non pretendere certamente di avere un voto favorevole in tale sede.

Per queste ragioni annuncio il voto contrario del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe.

(Applausi).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 18,32)

[SALVITTI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signora Presidente, il presente disegno di legge modifica la legge 5 marzo del 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. Si inseriscono nel tessuto ordinamentale norme volte a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiani nel panorama europeo. La legge mira a introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione, finalizzate a consentire l'accesso e la permanenza delle imprese sul mercato dei capitali, senza compromettere la tutela degli investitori e l'integrità dei mercati, realizzando al contempo l'equilibrio tra competitività e tutela. Si tratta di un testo che, in via definitiva, rappresenta un ulteriore passo in avanti per il Paese, perché persegue la finalità prioritaria di modernizzare e rendere più efficienti i mercati dei capitali italiani. Le norme contenute, molte delle quali incidono sulla disciplina delle società di capitali, aggiornano un quadro normativo per accrescere la competitività dell'industria finanziaria italiana alla luce delle dinamiche evolutive dei mercati e della crescente concorrenza fra piazze finanziarie internazionali, anche al fine di rimuovere ostacoli diversi alla domanda di capitale da parte delle imprese.

Sin dall'inizio della legislatura l'opposizione ha urlato che, con l'arrivo a Palazzo Chigi della destra, il Paese sarebbe andato a fondo, verso gli abissi di una crisi economica irreversibile. I principali indicatori economici dicono che non è così. Adesso è stato chiesto un incremento di altri dodici mesi per poter scrivere un testo. Se ricordate bene, inizialmente nei lavori di Commissione dello scorso anno era stato palesato il dubbio se concedere dodici o ventiquattro mesi al Governo; fu già un argomento dello scorso anno.

Probabilmente si è errato nel fatto di essere convinti di potercela fare in dodici mesi.

Nell'operatività che comunque viene data al lavoro del Governo è bene - a mio avviso - dare la possibilità di scrivere norme più corrette e più giuste a sostegno della attività finanziaria sul nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda le attività di capitali per l'accrescimento della rete economica reale del nostro Paese. Abbiamo dati evidenti che sostengono quella che è l'azione del Governo, perché danno dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Gli indicatori economici ci portano a considerare il fatto che siamo sulla strada giusta per poter andare incontro a una crescita evidente del Paese. Nei giorni scorsi si è tentato di polemizzare, mettendo in evidenza le capacità di altri Paesi europei. È stata presa a riferimento la Spagna, che presenta un aumento del PIL più considerevole. Se però noi andiamo ad analizzare gli indicatori che evidenziano la ricchezza di un Paese, si rileva tranquillamente che non è solamente il PIL a dare il segnale della crescita economica di un Paese, ma ci sono ben 36 indicatori economici e in 32 di essi l'Italia è a un livello ben superiore, soprattutto nel potere d'acquisto, che è completamente diverso in Italia rispetto alla Spagna. Non è sicuramente un discorso nei confronti della Spagna, ma si tratta solo di mettere in evidenza che, quando si considera la salute di un'economia, vanno considerati ben altri parametri e non solamente quelli legati al PIL. (Applausi).

Al fine di poter dare un contributo di questo genere in maniera più corretta e più attenta alle esigenze dei mercati finanziari, si danno dodici mesi di delega al Governo per poter realizzare una norma che possa anche negli anni futuri dare il suo contributo positivo a far sì che ci possa essere una crescita importante delle imprese presenti sul nostro territorio dal punto di vista economico e finanziario.

Per questo motivo il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame.

(Applausi).

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame prevede la proroga da dodici a ventiquattro mesi del termine della delega al Governo per la riforma organica dei mercati dei capitali e il riordino del sistema di tutte le procedure sanzionatorie di cui al Testo unico di intermediazione finanziaria. L'obiettivo dell'intervento legislativo è procedere a una riforma

sistemica della disciplina delle sanzioni amministrative e penali in materia di diritto dei mercati finanziari, facendo seguito alla deroga prevista dall'articolo 19 della legge sulla competitività.

L'argomento, benché molto tecnico, tocca un tema di fondamentale importanza sia per la competitività del Paese che per la tutela dei risparmiatori, cosa che ci sta particolarmente a cuore.

L'articolo 19 del provvedimento nasceva dall'esigenza di imprimere una spinta alla competitività dei mercati europei e dalla necessità di attribuire a loro maggiore certezza, trasparenza, sicurezza, riconoscendo le tutele ai risparmiatori.

Questo mi pare sia il punto fondamentale. Occorre e occorre ritornare a dare certezza e trasparenza attraverso un miglioramento del contesto normativo e regolatorio. È una finalità questa che, nelle intenzioni, era positiva, ma che nella concretezza della proposta ha fatto sollevare più di una critica. Già durante l'*iter* di approvazione della legge sulla competitività, come opposizione, avevamo sollevato le nostre preoccupazioni sull'eccessiva ampiezza della delega al Governo e sulla mancanza di un adeguato accento relativo ai temi della trasparenza.

Questo è il centro della discussione. Veniva data una delega sostanzialmente in bianco al Governo per riformare i mercati dei capitali. Intanto si chiede sostanzialmente di prolungare ulteriormente di altri dodici mesi. È una delega esagerata per alcuni versi, che autorizzava il Governo a rivedere l'eccesso di numeri del Testo unico di intermediazione finanziaria, le norme del codice civile sulle società quotate, il Testo unico bancario e il codice delle assicurazioni; una delega che prevedeva troppi spazi, in contrasto con il principio secondo il quale la delega legislativa deve contenere oggetti definiti omogenei e indicare principi e criteri direttivi chiari e precisi per gli azionisti e per i risparmiatori.

In mancanza di questi elementi e nell'indeterminatezza lasciata all'arbitrio del Governo, si incorre nel rischio che possano intervenire *lobby* o gruppi organizzati che tutelino interessi per nulla coerenti con la tutela dell'interesse generale. Sarebbe stato opportuno, in questo senso, prevedere una consultazione pubblica sulla bozza del decreto legislativo, al fine di prevenire al massimo scelte troppo condizionate da interessi particolari.

Per concludere, le modifiche proposte a seguito dell'esame in Commissione non vanno a migliorare la situazione precedente, ma anzi peggiorano e allargano ulteriormente i margini di intervento. Riteniamo infine del tutto inopportuno allungare ulteriormente i tempi della delega per intervenire su un settore dove occorrerebbe invece dare risposte molto più urgenti e chiare.

Alla luce di queste valutazioni, come Alleanza Verdi e Sinistra annunciamo il nostro voto contrario.

[TREVISI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il disegno di legge in esame modifica i termini per esercitare le deleghe in tema di riforma del mercato dei capitali, approvate lo scorso anno con la legge n. 21, che modifica il TUIF. Quella legge era stata il frutto di una consultazione pubblica fatta dal MEF e aveva recepito le indicazioni della Consob, della Banca d'Italia, delle associazioni e delle società quotate, degli imprenditori, nonché di alcuni tra i più importanti studi legali commerciali, per avere una più puntuale scrittura delle norme necessarie a dare nuovo impulso e competitività ai capitali investiti in Italia.

Va detto però che in questo anno parecchia liquidità è andata ad alimentare l'acquisto di titoli azionari italiani. Tra il dicembre 2023 e il dicembre 2024 sono affluiti alla Borsa di Milano circa 50 miliardi in più, portando la capitalizzazione complessiva a 810 miliardi di euro. Nei primi mesi di quest'anno è proseguita la crescita; per fare un raffronto, siamo a circa il 40 per cento del nostro PIL. La Borsa italiana è cresciuta seguendo il *trend* delle principali borse azionarie, ma anche con dinamiche proprie di un Paese che ha un Governo stabile. Questo fatto certamente rassicura i mercati e attrae gli investitori.

Ma questo non basta, posto che il mercato azionario milanese risulta ancora non completamente attrattivo per le quotazioni: 2,6 miliardi è il dato medio giornaliero degli scambi azionari, un valore ancora basso per un'economia di oltre 2.000 miliardi di PIL. Il numero delle aziende quotate non aumenta, purtroppo, ma anzi è diminuito da 429 a 421 lo scorso anno. Molti altri strumenti finanziari sono quotati a Milano, tra cui obbligazioni, titoli, *bond*, ABS, con quasi 1,2 miliardi di valore di

scambi medi giornalieri.

Il valore delle obbligazioni societarie italiane è di circa l'8 per cento del totale europeo, di fronte a un PIL che è circa il 12 per cento di quello europeo. L'Italia, ottava potenza industriale al mondo, ha il ventiduesimo mercato regolamentato per valore. I dati sulla capitalizzazione di borsa, il numero di società quotate e il valore complessivo degli scambi ci mostrano un mercato ancora insufficiente, poco attrattivo e non adeguato a sostenere l'economia reale.

Tanti quindi sono gli indicatori che ci dicono che il mercato dei capitali in Italia non è ancora in grado di sostenere la crescita dell'economia reale, quella delle aziende, quella di coloro che producono beni e servizi. Non possono sopperire a questa mancanza di capitali privati solo la decisione pubblica e il sostegno pubblico degli investimenti.

Inoltre, molti soggetti che operano sul mercato dei capitali non hanno le dimensioni e la struttura richieste dalla necessità di seguire tutto il ciclo di vita delle aziende che sostengono, dopo la fase di *startup* e il momento della loro crescita dimensionale. Si tratta di una serie di dati che ci aiutano a capire come sia necessario rendere più dinamico e attrattivo il mercato dei capitali in Italia. Per l'appunto adesso riconsegniamo maggiore tempo per le deleghe che danno attuazione alle disposizioni che tendono a rendere più attrattiva l'idea di finanziare le aziende italiane.

Viene affrontato il tema dello sviluppo dei mercati dei capitali con misure che favoriscono la raccolta di nuove risorse finanziarie e si inizia altresì a rafforzare il ruolo degli investitori istituzionali nel finanziamento del capitale. Andiamo ad abrogare le norme di regolazione che addirittura eccedevano la previsione della disciplina europea e prevediamo di rafforzare il ruolo degli investitori istituzionali nel finanziamento del capitale delle società quotate, che in Italia è di gran lunga inferiore a quello del resto d'Europa. Si tratta per ora di un primo passo, se consideriamo che in Europa la media del patrimonio investito in azioni dagli investitori istituzionali è del 10 per cento, mentre in Italia è ferma all'1 per cento.

Insomma, siamo in presenza di una serie di riforme iniziate con la legge n. 21 del 2024 e ora migliorate, che avvicinano il modello italiano del mercato dei capitali a quello di altri Paesi europei più attrattivi del nostro. Importante è ora approvare questo testo, che certamente segna una scelta necessaria e opportuna, dopo oltre venticinque anni che il Testo unico sulla finanza non riceveva modifiche di sostanza. È un passo utile in avanti a cui potranno certamente seguirne altri, ove il mercato li richiedesse; certamente saranno necessari, come è stato necessario il provvedimento in esame. L'altro dato di cui tener conto è che molti investitori italiani, anche attraverso i fondi di investimento, spostano i propri soldi all'estero. È necessario che questi capitali, invece, rimangano in Italia o rientrino e vadano a sostenere l'economia reale italiana, soprattutto quel tessuto di piccole e medie imprese, la loro aggregazione, crescita dimensionale ed espansione nei mercati esteri.

Il testo approvato dalla Commissione finanze, che integra le modifiche proposte dal Governo, appare quindi ancora più completo rispetto al testo iniziale. Annuncio quindi il voto certamente favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[TURCO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la riforma tanto attesa per rendere competitivo il mercato dei capitali ritorna nuovamente in Parlamento dopo un lungo e tortuoso percorso iniziato solo ad aprile 2023. Il provvedimento in esame, di iniziativa governativa, era stato annunciato come una semplice proroga dei termini di attuazione del disegno di legge capitali. Oggi invece, dopo quasi due anni dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri, ci troviamo a discutere di un nuovo testo dai contenuti ancora indefiniti e da decifrare, completamente diverso da quello approvato qualche tempo addietro, arricchito di altri articoli, di un'ulteriore delega al Governo (quella sul regime sanzionatorio), e con tempi di attuazione ancora dilazionati.

Non corretto è stato l'*iter* con cui si è giunti al presente provvedimento: ci siamo trovati con una serie di emendamenti a firma del relatore e del Governo depositati all'ultimo minuto - addirittura depositati in Aula mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e con la seduta della Commissione finanze ancora in corso - che hanno modificato l'originaria delega senza la possibilità di alcun

approfondimento, per i tempi molto ristretti concessi.

Si tratta di una corsa contro il tempo che riteniamo ingiustificata, considerato il tempo che lo stesso Governo ha già perso: oltre un anno senza approvare alcun decreto attuativo previsto dalla precedente legge delega e adesso si rinvia di altri due anni l'attuazione del provvedimento in esame. È un vero e proprio gioco al raddoppio. Il tempo perso e quello che si perderà dimostrano ancora una volta la totale incapacità del Governo e della maggioranza a fornire risposte soprattutto ad una crisi del mercato immobiliare troppo evidente; eppure dalla maggioranza abbiamo sentito poco tempo fa che la Borsa è cresciuta e ha distribuito dividendi. Si nasconde che la Borsa nel frattempo ha perso tante imprese che sono andate su altri mercati. Il Governo anche su questo tema brancola nel buio.

Entrando nel merito del provvedimento, segnaliamo due macrotemi.

Innanzitutto, si introduce la possibilità di modificare le norme sulle incompatibilità dei titolari di cariche amministrative negli organi gestionali, prevedendone persino la possibile abrogazione. Quindi, consentite la possibilità di abrogare queste norme sulla incompatibilità dei titolari di cariche amministrative, che oggi funzionano. Questo significa due cose: consentire il traffico di influenze e limitare la concorrenza.

Inoltre, è imbarazzante anche l'ulteriore delega per il riordino del sistema sanzionatorio in tema di intermediazione finanziaria, dove si prevede la possibilità di introdurre dei veri e propri condoni, prevedendo la possibilità di facilitazioni nel pagamento delle sanzioni. Risoluzioni bonarie, addirittura sanzioni concordate, introducendo così le cosiddette "sanzioni fai da te"; persino sanzioni alternative a quelle pecuniarie. A questo punto, mi chiedo se stiamo reintroducendo il baratto. (*Applausi*).

Infine, la revisione e addirittura l'abrogazione della confisca e del sequestro dell'illecito profitto. Questi provvedimenti non tutelano affatto il pubblico risparmio, non favoriscono la stabilità del mercato finanziario, non garantiscono il suo corretto funzionamento. Al contrario, difendono solo l'illecito. (*Applausi*).

In questo modo, create un'area di impunità anche nel mercato dei capitali, così come avete già fatto in quella amministrativa, con l'abuso di ufficio, e in quella fiscale, con la cancellazione dell'infedele dichiarazione. Quanti si attendevano una vera riforma capace di rilanciare il mercato dei capitali in Italia resteranno ancora profondamente delusi.

Vorrei ricordare che l'anno 2024 sarà ricordato come la grande fuga da Piazza affari: a fronte di una sola nuova impresa in entrata, si sono registrate ben venticinque imprese che sono andate via, con una perdita di capitali pari a ben 28 miliardi.

Questo sì che è un vero buco di bilancio nel listino della borsa valori. Una borsa che diventa, col Governo, sempre più povera e piccola. Siamo così lontani da un'inversione di tendenza, anche perché tutte le recenti offerte di acquisto in corso non faranno altro che ridurre ancora di più il listino della borsa valori. Ma la *débâcle* non finisce qui. Questa ulteriore proroga di ben due anni non farà altro che accentuare la crisi economica in atto, che diventa sempre più grave, soprattutto in settori strategici come quello dell'*automotive*.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e i numeri parlano chiaro: calo della produzione industriale da ventidue mesi consecutivi; crollo del fatturato del manifatturiero di 42 miliardi; esplosione della cassa integrazione a zero ore di lavoro; perdita di potere di acquisto delle famiglie dopo il biennio 2022-2023; stagnazione della domanda interna e dei consumi; assenza di una vera e strategica politica fiscale a sostegno degli investimenti e della riduzione delle tasse. Avete pensato solo a introdurre dei condoni, delle sanatorie e delle rateizzazioni.

Una crescita economica azzerata e, da ultimo, il bollettino ABI della settimana scorsa: calo da ben ventuno mesi dei prestiti a famiglie e imprese, con una riduzione dell'uno per cento rispetto al 2023.

Signor Presidente, questa è la sintesi che dimostra il fallimento della politica economica del Governo: una serie di risultati negativi, che mostrano una realtà diversa da quella che viene raccontata al Paese. La verità che non dite è che sui temi economici il Governo viaggia a vista.

Signor Presidente, concludo con una citazione del noto scrittore Paolo Coelho, quando dice: «Aspettare è doloroso. Dimenticare è doloroso. Ma non sapere quale decisione prendere è la peggiore delle sofferenze».

Per tutte queste ragioni, esprimo a nome del MoVimento 5 stelle il nostro voto contrario. *(Applausi)*.

[BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, il presente disegno di legge aggiorna, integra e arricchisce la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali recate dal testo unico. Si tratta di una proroga da dodici a ventiquattro mesi del termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia dei mercati di capitali recate dal testo unico. Di conseguenza, è prevista la proroga, da diciotto a ventiquattro mesi, anche per il termine dell'adozione di eventuali decreti correttivi e integrativi.

Continuando nella descrizione del cuore del provvedimento, viene introdotto un nuovo articolo, l'articolo 19-*bis*, alla legge n. 21 del 2024, che prevede un'ulteriore delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previste dal decreto legislativo da esercitare entro ventiquattro mesi.

I principi e i criteri direttivi includono tra gli altri l'individuazione, la selezione, la determinazione e il coordinamento delle condotte illecite e delle relative sanzioni, differenziando tra illeciti amministrativi e penali sulla base del criterio di offensività, prevedendo altresì criteri di tassativizzazione delle specie di illecito e la revisione di tutte le procedure sanzionatorie, al fine di garantire il rispetto di tempi certi del contraddittorio, della pubblicità, della verbalizzazione tempestiva e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, anche prevedendo l'introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa e preventiva delle controversie ai fini deflattivi del contenzioso.

Nei commi successivi viene descritto il procedimento e la tempistica, secondo cui la delega sarà esercitata dal Governo e come il Governo possa adottare, ove necessario, uno o più decreti correttivi e integrativi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi.

Oltre a questo, vengono introdotte anche delle nuove disposizioni che riteniamo essere molto importanti e qualificanti, come l'adeguamento della normativa dei bonifici istantanei alla normativa dell'Unione europea, in quanto vanno bene i tempi pressoché immediati di questo strumento, che è utilissimo, ma serve comunque una normativa che riesca a prevenire i rischi e le truffe che possono nascondersi. Questo provvedimento va appunto nella direzione di dare una maggiore sicurezza, ma accanto a questo c'è anche una ridefinizione dell'attività degli organismi di vigilanza e di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: quindi, maggiore trasparenza, maggiori informazioni e più poteri ispettivi che sicuramente produrranno dei miglioramenti significativi.

Forse l'innovazione più importante è quella che salvaguarda la specificità delle banche del territorio: parlo in particolar modo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo (BCC). Infatti, tramite il provvedimento che stiamo andando ad approvare non troveranno applicazione gli articoli 21, 23 e 24-*bis* del TUF all'offerta e alla consulenza, aventi ad oggetto azioni emesse dalle banche di credito cooperativo e dalle banche popolari, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 2.000 o 3.000 euro a seconda del tipo di banca; se superiore a tale importo, quando questi rappresenti la quota minima stabilita nello statuto dalla banca per diventare socio, purché la stessa non ecceda il valore nominale di 3.000 o 4.000 euro a seconda della tipicità della banca. Questo secondo noi è un altro aspetto molto importante che andrà non solo a salvaguardare la specificità delle banche del territorio, ma andrà ad aiutare l'economia del territorio, soprattutto quella delle piccole e medie imprese.

Per tutte queste motivazioni, non possiamo che essere favorevoli all'approvazione di questo provvedimento. *(Applausi)*.

[TAJANI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (*PD-IDP*). Signora Presidente, alcuni colleghi hanno già rilevato come la discussione di questa sera si ponga in una continuità ideale con quella che abbiamo svolto circa un anno fa in quest'Aula quando è stata approvata la cosiddetta legge capitali e la delega per la revisione complessiva del testo unico sulle questioni finanziarie, di cui oggi il Governo ci chiede la proroga.

In quella discussione, come probabilmente i colleghi ricorderanno, pur muovendo delle critiche cogenti e stringenti ad alcuni aspetti della cosiddetta legge capitali (penso, in particolare, all'articolo 12 sulla costruzione e proposizione di liste da parte dei consigli di amministrazione uscenti nelle società quotate), la scelta di voto del Gruppo Partito Democratico, che rappresento, fu quella di una vigile attesa. Sceglieremo la strada di un'estensione in attesa di capire quali fossero le linee strategiche e le idee del Governo e della maggioranza sulla revisione complessiva del testo unico.

Rimanemmo particolarmente stupiti - lo ricordo al sottosegretario Freni, che ringrazio per aver accompagnato tutti i nostri lavori - dalla bocciatura che venne riservata a un nostro emendamento con cui semplicemente proponevamo che il Governo si facesse accompagnare in questa operazione - capisco non semplice - di revisione del testo unico da un *team* di esperti con competenze riconosciute a livello internazionale. Peraltro, per quanto ci risulta, ciò è avvenuto. Tuttavia, nonostante il sostegno di un *team* di esperti, il Governo non è riuscito, come d'altronde era immaginabile, a produrre le necessarie revisioni nei tempi della delega.

Inoltre, è già stato ricordato da alcuni colleghi e colleghe che il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare contiene un'ulteriore delega al Governo per la revisione complessiva del sistema sanzionatorio e della sua riorganizzazione. Si tratta di una delega sostanzialmente in bianco perché, a parte alcuni titoli enunciati di interventi possibili, non contiene un'indicazione di principio su quale sia la direzione che il Governo intende intraprendere e che tipo di poteri intende rafforzare o spostare da un'entità di controllo all'altra.

È quindi difficile chiedere l'approvazione da parte delle opposizioni, in aggiunta alla delega esistente, di un'ulteriore delega con queste caratteristiche. Ciò soprattutto in un momento in cui il sistema bancario e finanziario è in grande movimento. Stiamo infatti assistendo a un processo internazionale, di dimensione perlomeno europea, di riorganizzazione dei grandi gruppi finanziari e bancari (è stato definito un vero e proprio Risiko, per utilizzare il linguaggio giornalistico), rispetto al quale l'orientamento e la visione strategica del Governo ci rimangono tuttora ignoti.

Dalle indiscrezioni e da alcune dichiarazioni sappiamo di simpatie accordate di volta in volta ad alcune operazioni di mercato rispetto ad altre; simpatie o antipatie che sembrano più legate ai gruppi che muovono queste operazioni, piuttosto che a una valutazione complessiva dell'operazione in sé, nel suo effetto sul sistema economico del Paese e di finanziamento delle piccole e medie imprese, o anche delle grandi.

A questo Parlamento manca conoscere e sapere quale sia la visione strategica del Governo rispetto a questi temi, soprattutto in un momento così complesso e di riorganizzazione così importante e impattante. Questa per noi è anche l'occasione di chiedere al Governo, rappresentato dal sottosegretario Freni, di venire a spiegare, anche semplicemente in Commissione, quali siano le valutazioni che il Governo fa delle operazioni in corso e come queste si leghino all'operazione di riforma del TUF che ci chiedete oggi di prorogare per un periodo non breve.

Noi avevamo anche chiesto di ridurre quel periodo. Di fronte a questo tipo di valutazioni e quindi anche di un'incertezza sulla posizione strategica del Governo su questi temi, il nostro non può essere né un voto favorevole, né un voto di astensione, ma sarà un voto contrario, lasciando ovviamente aperta la possibilità, da parte nostra, di un confronto positivo anche in altre sedi, più ristrette, come quella della Commissione. È anche l'occasione di chiedere al Governo di poterci confrontare con serenità su questi aspetti, perché risultano particolarmente strategici per il futuro del nostro Paese, che da ventidue mesi vede un rallentamento, anzi un fermo totale della produzione. È necessario, quindi, accelerare gli interventi che riportino in positivo la produttività e la produzione del Paese. (*Applausi*).

[ORSOMARSO](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ORSOMARSO](#) (*Fdl*). Signor Presidente, sottosegretario Freni, gentili colleghi, partirei da un'analisi di scenario senza entrare nel tecnicismo, perché è un argomento molto tecnico che abbiamo trattato in Commissione, facendo tante audizioni sul disegno di legge cosiddetto capitali, qualcuno parlava del Libro verde. Credo non ci sia Presidente migliore del presidente Garavaglia nell'accogliere, su questi provvedimenti importanti, il contributo del Parlamento tutto, comprese le opposizioni. Provo a essere

leggero anche nello scenario, perché siamo nella settimana di Sanremo, che unisce l'Italia, non so se fate parte di qualche gruppo di ascolto, io sono stato sorteggiato per un pezzo difficile e devo fare anche le prove. A parte le battute, penso che su questo tema - lo dico soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che pure hanno dato un contributo importante su quel disegno di legge capitali che è stato il primo provvedimento recuperato dal lavoro fatto degli altri Governi - vi sia addirittura una posizione più oltranzista di quella di Fratelli d'Italia rispetto alle regole che dovevano permettere quello che giustamente il collega Turco sottolinea come *delisting*, cioè un'Italia che tiene, con un Governo che fa un grande lavoro e ci sono regole - il voto multiplo, il voto per le liste dei consigli di amministrazione - che necessitavano comunque di un nuovo ordinamento. In questo scenario, non c'è - per parlare ai cittadini italiani, che sono famiglie e imprese - una cosa che va da sé, ma si lega tutto, nella stagione delle riforme. Penso che almeno su questo provvedimento, rispetto a quello che anche le minoranze hanno dimostrato in Commissione, si potesse fare un lavoro che non ci vedesse divisi. Per rispondere anche alla collega del PD, stranamente quel loro voto di astensione rispetto a sollecitazioni che abbiamo letto sulle pagine dei giornali di grandi gruppi si è trasformato in un'interrogazione parlamentare, perché o andava bene il voto di astensione prima o non capisco quale sia stata la sollecitazione che è arrivata. Questo nostro Parlamento, al di là del Governo, fa il suo lavoro e su un tema così tecnico come la riforma del TUF voglio anche, rispetto ad alcuni passaggi fatti dai colleghi, sottolineare quello che a chiare lettere il sottosegretario Freni, quindi il Governo, e il ministro Giorgetti hanno rappresentato al Parlamento; è un lavoro quasi finito quello dell'audizione degli *stakeholder* da parte del Governo. Si tratta di modificare il TUF inserendovi tutte le direttive europee e anche le varie sentenze della Corte di cassazione, aggiungendo il criterio che riguarda le sanzioni e aggiungendo quello che il Parlamento ha potuto fare anche grazie al presidente Garavaglia per quanto riguarda il sistema del controllo e anche della garanzia sulla trasparenza del mercato dei capitali. Ebbene, credo che il Governo abbia espresso a chiare lettere - non so se l'abbia fatto in Aula attraverso il sottosegretario Freni o se vorrà rispondere in replica - che c'è un lavoro quasi finito, che ci sono state diverse audizioni e abbiamo preso tempo, non tempo rispetto a un lavoro che attendeva da diversi anni. Voglio ricordare che questo Governo ha messo in campo riforme che attendono da diversi anni, come la riforma del fisco, datata alla metà del 1970, la riforma dell'organizzazione orizzontale e verticale dello Stato, quindi sull'autonomia, la riforma per dare stabilità ai Governi, che è quello che ha garantito, in questo momento storico difficile, all'Italia di avere la borsa più alta, le esportazioni più alte, insomma di avere una tenuta nonostante una crisi sistemica determinata dalle guerre e da tutto quello che conosciamo e su cui abbiamo dibattuto in Parlamento con, a scalare, la crisi anche del nostro sistema industriale. Infatti, se la Germania va in *default*, ne risente tutta l'Europa. Rispetto all'idea del mercato dei capitali, con l'Asia che è più avanti di tutta l'Europa, con la Francia che è sempre più avanti dell'Italia.

Non a caso nelle scorse ore avevamo dato un allarme rispetto all'operazione di Generali con Natixis, seguita anche dagli altri colleghi. Infatti, se c'è una cosa da mettere a valore in questo dibattito, che poi, se diventa troppo tecnico, le famiglie e le imprese non ci capiscono, è che l'Italia non è mai fallita a prescindere dalle speculazioni dei mercati; l'Italia non è mai fallita, neanche quando qualcuno che oggi finanzia le organizzazioni non governative nel 1992 speculava prima sulla sterlina e poi sulla lira (mi riferisco a Soros). L'Italia ha tenuto, con famiglie e imprese, con la resilienza (una parolaccia che non piace al collega Garavaglia) perché il sistema delle nostre banche e delle nostre industrie ha una sua solidità e una sua storicità, insomma si parla di *made in Italy*.

Il provvedimento in esame non fa altro che inanellare tutte queste riforme; io penso e spero nel lavoro serio che il Governo sta facendo attraverso la Commissione, attraverso le future audizioni in cui sentiremo tutti gli *stakeholder* e le parti importanti per riformare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), che non si riforma ogni tre anni. Speriamo sia una riforma epocale, che però va adeguata sempre ai tempi, pensando anche al *fintech* e a quant'altro. Questo è lo spirito con cui credo il Governo abbia fatto un lavoro serio; penso anche che da alcuni toni dei colleghi della minoranza ci sia lo spazio per non essere disuniti su questo, per sottolineare il valore di questa Italia. Lo ha ricordato anche il Presidente Mattarella, con lo *spread* che va alla grande grazie

al ministro Giorgetti, alla Meloni Presidente e agli altri Ministri. Abbiamo il dovere di narrare diversamente questa Italia, che è fatta di famiglie che hanno un grande risparmio, di dare tale narrazione come opinione e come valutazione a tutte le agenzie di *rating*, a tutti quegli investitori internazionali che acquistano il nostro debito pubblico, rispetto al quale abbiamo ancora una grande tenuta perché lo comprano in gran parte degli italiani. Soprattutto, però, penso alle imprese che possono guardare a questo Paese che rialza la testa come una possibilità di investimento. (*Applausi*).

Considererei pertanto positivamente anche gli interventi della minoranza che, pur esprimendo un voto contrario, lasciano la speranza di seguire insieme un provvedimento così importante. Capisco, infatti, l'idea di dividersi sull'autonomia o sul premierato che non vi piace perché dà una stabilità ai Governi politici rispetto a chi è piaciuto poter governare anche senza voti. Fatemi fare una battuta anche sulla responsabilità, perché mentre qualcuno in passato ha messo le mani sul sistema bancario, a noi è toccato metterci la faccia; per cui se oggi Banca Monte dei Paschi di Siena può presentarsi al mercato, è perché ha ricevuto un contributo di 4 miliardi degli italiani, con un Governo che l'ha recuperata, e può mettersi a fare operazioni che garantiscano una grande ripresa.

Con queste motivazioni, anche un po' leggere rispetto a un clima secondo me positivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sui lavori del Senato

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per richiamare l'attenzione e chiedere anche un chiarimento alla Presidenza del Senato o al Ministro per i rapporti col Parlamento, relativamente a una lettera che il vice ministro Cirielli oggi ha inviato a tutti i 200 senatori della Repubblica. Mi riferisco a una lettera con la quale il vice ministro Cirielli ci dice che non potrà essere in Aula per discutere la mozione n. 97, a mia prima firma, su Armenia e Azerbaijan.

Ci scrive dicendo che dato che non può venire in Assemblea, ci inquadra storicamente e politicamente la vicenda. Vorrei chiedere al ministro Ciriani o alla Presidenza del Senato di spiegarmi davanti a quale tipo di atto ci troviamo perché, da quanto mi risulta, il Governo si relaziona con il Parlamento nelle Commissioni, in Assemblea viene a rappresentare le posizioni dell'Esecutivo e ovviamente il Parlamento interloquisce.

Io non riesco a capire se questa missiva del vice ministro Cirielli sia una lettera personale, cioè se la manda a titolo personale, o se rappresenti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quindi il Governo. Devo ringraziare il senatore Marton che in Commissione esteri ha già chiesto conto al ministro Tajani se le posizioni del vice ministro Cirielli siano personali o rappresentative della Farnesina. Mi pare però di poter stigmatizzare questo modo di relazionarsi veramente irrituale. Lo dico anche perché nella Repubblica si creano dei precedenti; se cominciamo a stabilire che ogni membro di Governo, quindi tutti i Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari, invece di venire nelle Commissioni e in Assemblea, ci mandano delle lettere per spiegare la loro posizione, credo che introduciamo una prassi completamente innovativa di cui non si ha notizia e non capisco neanche dove stia la responsabilità politica dell'autore. Quanto detto dal Vice Ministro è illustrativo di cosa? Esprime la posizione collegiale del Governo? Io sono veramente basito. Questo Governo ci ha abituato a rompere tutte le procedure e tutte le prassi della Repubblica, ma mai era successo a tutti noi, 200 parlamentari, di ricevere una lettera su carta intestata del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, dove un Vice Ministro, poiché non può venire in Assemblea, ci racconta la sua posizione su una mozione sulla quale il Parlamento liberamente deve deliberare.

Sono veramente incredulo. Chiedo però che mi sia data una spiegazione. Pretenderei, nella mia funzione, di ricevere una risposta o dal Ministro dei rapporti con il Parlamento o dal Presidente del Senato, con la spiegazione della natura del documento che ho ricevuto. *(Applausi)*.

[ZAMPA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo anch'io sul tema appena sollevato dal collega Scalfarotto per esprimere il mio grandissimo stupore. Sono stata anch'io destinataria della lettera del Vice Ministro. Mi sarebbe piaciuto che egli ci avesse scritto una lettera nel momento in cui io, ma anche altri colleghi che siedono qui con me al Senato e sono membri del Consiglio d'Europa, sono stati posti in una lista nera proprio dall'Azerbaijan e dal Governo azero. Sarebbe stato gradito che un Vice Ministro mandasse un messaggio di solidarietà e usasse la propria eventuale influenza sull'Azerbaijan per far comprendere la gravità di quella decisione.

Al di là di questo, trovo anch'io stupefacente e chiedo una spiegazione sulle ragioni per cui siamo stati raggiunti da questa singolare missiva. Il Governo ci ha abituato a cose molto stravaganti e singolari, ma questa, per quanto mi riguarda, è la prima volta che mi capita. *(Applausi)*.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare quello che è successo qualche giorno fa in quest'Aula, quando il vice ministro Cirielli ha espresso parere contrario su una mozione a prima firma del senatore Scalfarotto, firmata dal presidente della Commissione esteri di Forza Italia, quindi della maggioranza, Stefania Craxi, dal vice presidente della Commissione esteri, senatore Menia, del Gruppo Fratelli d'Italia, e da tutti i Gruppi parlamentari e i singoli senatori.

Ora, dopo dieci giorni in cui il vice ministro Cirielli è venuto a raccontarci che dovevamo cambiare tutti i pareri su quella mozione, che era molto molto equilibrata e per cui aveva insistito affinché si propendesse tutti a favore di una sola delle due parti, ciò a me sembra osceno, oltre che scandaloso.

Chiedo che il vice ministro Cirielli venga qua domani, in Aula, per spiegarci le sue ragioni, visto che invece il Ministro degli affari esteri, a cui la settimana scorsa in audizione ho chiesto se quella del vice ministro Cirielli fosse la posizione dell'intero Governo, ha negato che quella fosse la posizione. Anzi, il ministro Tajani ha ribadito con forza che la posizione del Governo è esattamente quella del Parlamento. *(Applausi)*.

Allora, se abbiamo un Vice Ministro che non la pensa come l'intero Governo, venga in Aula e ci spieghi le sue ragioni, ma non banalizzi quello che fa il Parlamento. Non si permetta più di venire in Parlamento e di sovvertire quello che il Parlamento gli dice di fare. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatori, la Presidenza prende atto delle vostre osservazioni e farà opportuni approfondimenti.

Se non ci sono obiezioni potremmo proseguire i lavori con l'illustrazione e la discussione della mozione n. 109, presentata dalla senatrice Pucciarelli e da altri senatori, sui reati di violenza sessuale commessi con l'ausilio di sostanze stupefacenti. Domani procederemo con le dichiarazioni di voto.

Discussione della mozione n. 109 sui reati di violenza sessuale commessi con l'ausilio di sostanze stupefacenti (ore 19,20)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione della mozione [1-00109](#), presentata dalla senatrice Pucciarelli e da altri senatori, sui reati di violenza sessuale commessi con l'ausilio di sostanze stupefacenti.

Ha facoltà di parlare la senatrice Pucciarelli per illustrarla.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questa mozione nasce da un convegno che si è tenuto lo scorso novembre qui in Senato, dal titolo "Sostanze psicoattive e violenza di genere", dove erano presenti i rappresentanti del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, referenti dei laboratori che vanno ad analizzare le sostanze tossicologiche.

La violenza sessuale sulle donne, purtroppo, è un tema di attualità. I dati pubblicati da gennaio a

giugno 2024 parlano di 2.923 casi, di cui il 91 per cento a danno di donne. Negli ultimi dieci anni è stata introdotta una normativa di settore per l'eliminazione della violenza sulle donne. Con la direttiva europea sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e la Convenzione di Istanbul sono stati delineati a livello internazionale gli impegni a carico degli Stati membri in ordine alla protezione delle persone offese, tra le quali in particolare le donne vittime di violenza di genere.

In Italia sono state promulgate specifiche norme a tutela delle donne, come il codice rosso, contenente una modifica delle norme e l'inasprimento delle pene previste nel diritto penale sostanziale e processuale penale, per chiunque sia offeso da violenze, atti persecutori e maltrattamenti; con l'approvazione della legge n. 168 del 2023, il cosiddetto codice rosso rafforzato, il Parlamento italiano è intervenuto per rendere più operative le misure preventive e cautelari, nonché in materia processuale, al fine di dare una maggiore tutela alle donne vittime di violenza domestica. Per le medesime finalità, la legge n. 122 del 2023 introduce la revocazione dell'assegnazione delle indagini in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa nei reati di cui al codice rosso.

Molte vittime di violenza hanno difficoltà a denunciare i fatti, spesso per vergogna, oltre che per paura di ritorsioni. La somministrazione occulta o l'assunzione volontaria delle sostanze incidono sull'elemento chiave che determina la consumazione del reato di violenza sessuale, ovvero sia il consenso.

La diffusione dilagante dell'utilizzo di sostanze psicoattive ha fatto emergere un fenomeno nuovo, forse meno conosciuto, ma molto pericoloso e correlato all'aggressione sessuale facilitata da droghe, dove la costrizione ad atti sessuali non consensuali è favorita dalla notevole riduzione o addirittura dalla completa perdita di coscienza, causate dalla somministrazione occulta non dichiarata o anche mediante assunzione volontaria di sostanze ad effetto neurodepressivo.

Alle sostanze illegali classiche (le droghe di abuso) si sono aggiunte droghe note come droghe da stupro, altre sostanze psicoattive che possono agire come depressori del sistema nervoso centrale.

Gli effetti farmacologici che ne derivano possono includere rilassamento, euforia, mancanza di inibizione, amnesia, alterazione della percezione e molti altri, fino alla perdita di coscienza, e possono portare anche alla morte.

La lotta contro la droga definita da stupro presenta delle insidiosità anche per la difficile rilevabilità biologica in ragione dell'estrema velocità di metabolizzazione e smaltimento da parte dell'organismo umano, così da renderla difficilmente rilevabile nel tempo. Questo dato evidenzia l'importanza della celerità nella denuncia e la previsione di strumenti diagnostici che siano in grado di rilevare le sostanze a distanza di tempo.

La somministrazione occulta o l'assunzione volontaria delle sostanze incidono sull'elemento chiave che determina la consumazione del reato di violenza sessuale, ovvero sia il consenso. Le aule insegnano che vi è un enorme problema relativo alla prova del reato, dove i protagonisti dell'episodio sono spesso soltanto l'aggressore o gli aggressori e l'aggregato o l'aggregata. La prova del reato muove principalmente attorno all'esistenza di un dissenso o di un mancato consenso e, in aggiunta, all'attendibilità della testimonianza della vittima, che spesso, proprio a causa dell'assunzione delle sostanze, non ha né il ricordo né la piena consapevolezza di ciò che è avvenuto, per cui può risultare non attendibile.

Il pronto soccorso ospedaliero costituisce il primo anello della catena di aiuto e rappresenta un osservatorio privilegiato per identificare e accogliere situazioni che, altrimenti, rischierebbero di rimanere invisibili. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017 ha definito le linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in termini di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza, prevedendo un percorso che fornisce un supporto psicologico, una valutazione delle lesioni, una raccolta di dati circostanziali ed anamnestici, una raccolta di campioni biologici per esami genetici e una raccolta di campioni biologici per esami tossicologici. Di fronte a episodi di violenza fisica dichiarata all'accesso al pronto soccorso, è molto importante che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle

possibili successive implicazioni medico-legali. E sono di estrema rilevanza una corretta repertazione dei campioni e delle tracce biologiche e il mantenimento della catena di custodia nel caso di prelievo di matrici biologiche della vittima, al fine di assicurare elementi di prova fruibili in un successivo *iter* giudiziario.

Le linee guida indicano livelli minimi, che possono essere implementati da protocolli in uso presso le singole aziende ospedaliere nell'ambito della loro competenza. Molte aziende sanitarie del territorio nazionale hanno infatti attivato il cosiddetto codice rosa. Per garantire alle vittime di reato una tutela reale è però necessario adottare procedure e *standard* nazionali o internazionali che facilitino il rilevamento e l'identificazione delle sostanze anche non inserite attualmente nelle tabelle delle *date rape drugs*, la cui somministrazione può essere fatta comunque rientrare nella fattispecie della violenza sessuale facilitata dalla droga. A tal fine è fondamentale partire dalla disamina delle procedure attualmente in uso, al fine di fornire dati necessari alla predisposizione di un'eventuale nuova procedura operativa che preveda anche nuove tipologie di analisi per l'identificazione delle sostanze e l'aggiornamento delle tabelle attualmente esistenti che contemplano le sostanze che possono essere utilizzate sia nei crimini facilitati dall'uso di droga che nelle aggressioni sessuali facilitate dall'uso di droga. Prioritarie sono, invero, la determinazione e l'identificazione delle sostanze di abuso nelle matrici biologiche della vittima (sangue, urina), in particolar modo nella matrice cheratinica, cioè l'esame del cappello. Quest'ultima è fondamentale qualora un'aggressione venga denunciata in maniera tardiva e contribuisce a fornire indizi medico-legali appropriati nei casi di indagini relative alle vittime di violenza droga-correlata.

Passo quindi agli impegni. Di fronte alle osservazioni da parte di alcuni dei Gruppi parlamentari non firmatari, si modificano alcuni impegni nel senso che segue. Tra l'altro, ringrazio anticipatamente tutti i colleghi che hanno contribuito anche attraverso queste modifiche a poter avere un testo condiviso. (*Applausi*).

Impegna il Governo a prevedere e sostenere delle iniziative nell'ambito di campagne di sensibilizzazione - e qui si introduce la prima modifica - contro la violenza di genere e in particolare avverso l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza, volte ad evidenziare altresì i pericoli insiti all'uso delle suddette sostanze con riguardo ad eventi di violenza sessuale; a prevedere e sostenere iniziative formative e didattiche nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte a disincentivare l'uso - qui di nuovo una modifica, con l'introduzione di «delle» e la cancellazione di «degli stupefacenti, con un *focus* sulle droghe» e si riprende con l'aggiunta di «droghe dello stupro e delle sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale» - ad adottare gli atti necessari per la formazione di un tavolo tecnico permanente che elabori le procedure *standard*, le linee guida e le raccomandazioni per contrastare il fenomeno, che tenga conto della rapida introduzione di nuove tipologie di sostanze psicoattive sul mercato, al fine di consentire l'individuazione delle tipologie di prelievi dei campioni biologici a seconda della tipologia di aggressione, nonché le modalità di prelievo sulle diverse matrici, e la conservazione del materiale biologico in catena di custodia; ad emanare gli atti necessari per identificare in ciascuna regione dei precipui laboratori - e qui una introduzione nuova - pubblici o privati, convenzionati o accreditati, che si occupino di tossicologia forense di secondo livello e che implementino le strumentazioni necessarie alla determinazione delle sostanze d'abuso nelle matrici biologiche nei casi di vittime di violenza droga correlata; a varare i necessari ed opportuni provvedimenti per la formazione di un *database* a livello regionale e nazionale - è un punto nuovo - in raccordo con la legge n. 53 del 2022, relativa alle statistiche in materia di violenza di genere, dove vengono raccolti e conservati - questo è un punto di nuova introduzione - nel rispetto della normativa per la *privacy*, per un adeguato lasso temporale, i dati di provenienza sanitaria e forense relativi ai casi di violenza.

Io ringrazio di nuovo tutti. Scusate se sono stata eccessivamente lunga, ma era una relazione troppo tecnica per poterla abbreviare. Di nuovo ringrazio tutti e spero che possa essere d'aiuto per tutte le donne. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Campione. Ne ha facoltà.

[CAMPIONE](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il codice rosso è un'ottima legge, che contiene disposizioni di carattere processuale penale e disposizioni di diritto penale sostanziale, tutte dirette al contrasto della violenza sessuale.

Il legislatore è poi intervenuto nuovamente sulla materia, nel 2023, con norme più specificamente dirette al contrasto della violenza domestica, contemplando soprattutto misure di prevenzione. Ancora, sempre nel 2023, è intervenuto prevedendo l'avocazione delle indagini quando la persona offesa dal reato non venga ascoltata nel termine previsto dalla legge.

Dal punto di vista legislativo, quindi, il sistema è coerente, efficace. Tuttavia, il fenomeno della violenza è subdolo e insidioso, e si presenta sempre sotto nuove forme. Di recente assistiamo, sempre più frequentemente, a episodi di violenza che si consumano unitamente alla somministrazione di stupefacenti, in particolare della cosiddetta droga dello stupro, che tende a ridurre, quando non ad annullare totalmente, la capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo del reato.

È una violenza nella violenza, che richiede una risposta puntuale, sistematica, scientifica e tecnica.

Ben vengano le campagne contro le droghe e lo stupro, iniziative didattiche nelle scuole e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che elabori linee guida per contrastare il fenomeno e anche laboratori di tossicologia forense, dotati di strumenti adeguati per il rilevamento della presenza di queste sostanze nei casi di violenza. Infine, è sicuramente efficace la formazione di un archivio regionale nazionale che possa raccogliere i dati nazionali e forensi.

Se la violenza è in continua evoluzione, in continua evoluzione dovranno essere gli strumenti per individuarla, contrastarla e annichirla. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione presentata.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, ringrazio la senatrice Pucciarelli che ha illustrato la mozione di cui è prima firmataria e tutti gli onorevoli senatori che l'hanno sottoscritta, perché questo è un importantissimo atto di indirizzo che affronta una questione assolutamente drammatica che sta assumendo dimensioni sempre più allarmanti.

Questo Governo, sin dal suo insediamento, ha posto grande attenzione al contrasto alle tossicodipendenze. Lo ha fatto con il sottosegretario Mantovano, a cui va riconosciuto un lavoro incessante ed è soprattutto grazie a lui se oggi il dipartimento politiche antidroga dispone di risorse ingenti: si parla di 164 milioni di euro, 70 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Capite che è un incremento notevole che non si era registrato negli anni precedenti. (*Applausi*).

Oggi noi ci focalizziamo su una sostanza specifica, come diceva bene la collega, subdola, la droga dello stupro, a causa della quale si sono verificati tanti, troppi intollerabili odiosi episodi di violenza sessuale. È una sostanza subdola, complessa e difficile da individuare; difficile perché viene somministrata attraverso le bevande, attraverso i cibi. Sappiamo essere inodore, insapore; c'è una larghissima diffusione perché può essere reperita anche su Internet con poche decine di euro e l'elemento di complessità maggiore è l'emivita, cioè l'indice di permanenza in circolo, che è molto breve. L'elemento determinante per individuarla è la tempestività.

Il Governo cosa vuole fare e cosa sta facendo? Ha agito innanzitutto facendo un protocollo con il gruppo dei tossicologi forensi per la raccolta dati, che è propedeutica ovviamente all'individuazione degli strumenti per contrastarla. Ha istituito anche un tavolo tecnico per aggiornare le linee guida per le strutture sanitarie, perché sappiamo purtroppo che le nostre strutture sanitarie non dispongono nei laboratori di strumenti adatti a individuarla dopo un po' di tempo. Naturalmente pone anche grande attenzione alla prevenzione: è stato fatto un protocollo con il Dipartimento politiche antidroga, il Ministro dell'interno, la Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione per campagne di sensibilizzazione nelle scuole che sappiamo tutti essere un fattore fondamentale.

Quindi, questa mozione va nella direzione che il Governo intende intraprendere sempre con maggiore determinazione. Conseguentemente il Governo esprime un parere favorevole sulla mozione nel suo complesso e accoglie tutti gli impegni del dispositivo con le modifiche proposte dalla senatrice

Pucciarelli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione della mozione in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SATTA (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SATTA (*FdI*). Signora Presidente, colleghi, il 4 febbraio nella sua residenza di Lisbona all'età di ottantotto anni si è spento il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, guida spirituale della comunità musulmana sciita e ismailita.

Chi è stato il principe Aga Khan e che cosa ha rappresentato per lo sviluppo socioeconomico della Gallura e della Sardegna intera? Il ricordo dell'architetto Enzo Satta, che per decenni ha collaborato strettamente con lui, è quello di un uomo dal pensiero globale, un visionario, ma anche una persona concreta, con un'apertura mentale sorprendente, che riusciva sempre a mettersi a livello degli interlocutori, chiunque essi fossero.

Arrivò per la prima volta in Sardegna nel 1958 per controllare di persona alcuni investimenti fatti su consiglio di un amico, il quale gli aveva descritto un luogo lontano, fatto di mare da favola, rocce di granito e macchia mediterranea, chiamata Monti di Mola. Aveva poco più di vent'anni. La prima impressione fu di trovarsi davanti a una meraviglia naturale, ma in un territorio remoto, depresso economicamente e con poche infrastrutture. In quell'occasione ebbe a raccontare: per raggiungere la zona bisognava partire di buonora.

La strada era un sentiero di campagna e così, dopo quattro ore, arrivai con una *jeep* ad Abbiadori e da qui, a piedi, proseguì verso Capriccioli. Faceva freddo, pioveva, c'era molto vento. Giunto sul posto mi fu impossibile identificare i terreni che avevo acquistato. Nell'area non c'era acqua potabile, non un telefono nel giro di parecchi chilometri, il viaggio da Olbia e ritorno era durato non meno di otto ore.

Fu un'intuizione l'idea che lungo quel tratto costiero della Gallura, nel Nord-est della Sardegna poteva nascere qualcosa di importante. Di qui, l'atto costitutivo del Consorzio Costa Smeralda il 14 marzo 1962. Gli architetti incaricati di progettare le prime strutture e il villaggio di Porto Cervo furono selezionati tra i migliori dell'epoca, a conferma che quell'operazione non era una mera speculazione immobiliare, ma un'idea innovativa in armonia con il territorio, ideando così lo stile Costa Smeralda, con l'impiego di materiali locali come granito e legno di ginepro.

Nel 1964 decollarono i primi aerei della compagnia da lui fondata, la Alisarda, in seguito Meridiana, portando all'estero il secondo vettore nazionale. Ci volarono addirittura i Beatles all'apice del loro successo e molti altri personaggi famosi, contribuendo a creare il mito di una meta per il *jet set* internazionale.

Il successo proseguì con un ritmo e una rapidità che ha pochi uguali nella storia e solo qualche anno più tardi il principe fondò un nuovo più grande aeroporto, il Costa Smeralda di Olbia. Insieme arrivarono tante altre cose: le società, le imprese, molte artigianali, a supporto di Porto Cervo. Si tratta di un consorzio in grado di assicurare qualsiasi tipo di servizio, con uno *yacht club* tra i più prestigiosi al mondo.

Grazie alla sua straordinaria visione e al suo grande amore per il territorio, dal nulla Karim Aga Khan è riuscito a creare un modello turistico fra i più famosi e prestigiosi, promuovendo così lo sviluppo sociale ed economico per la comunità di Arzachena, della Gallura e della Sardegna intera. È un modello che riesce a coniugare le straordinarie bellezze naturali con le strutture ricettive moderne e le infrastrutture che fanno della Costa Smeralda una meta di vacanza da sogno.

Nel 1977, primo tra i musulmani, ricevette dal Capo dello Stato il titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al merito della Repubblica e nel 1988 quello di Cavaliere del Lavoro.

Il principe Aga Khan merita di essere ricordato anche come un grande filantropo per le molte sue iniziative benefiche nei Paesi svantaggiati, sempre utili e concrete.

Addio principe, la Sardegna ti è riconoscente per averci fatto scoprire che c'era un'alternativa di lavoro legato al turismo, facendo conoscere al mondo la grande bellezza delle nostre coste e migliorando così la vita di tanti sardi. (*Applausi*).

LICHERI Sabrina (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, intervengo sul Giorno del ricordo, per invitare a non dimenticare la tragedia della deportazione forzata e della morte nelle foibe che colpì la popolazione italiana nell'area istriano giuliano dalmata.

Voglio ricordare i loro volti e alcuni loro nomi, come quelli di Norma Cossetto, Annamaria Crasti e Andrea Serra, sardo, morto infoibato, che ieri è stato ricordato in una cerimonia organizzata in Sardegna nel Comune di Sant'Antioco. Questa cerimonia è stata organizzata nel liceo «Emilio Lussu» di Sant'Antioco. La volontà e la determinazione dei ragazzi nel ricordare questa tragedia hanno colpito tutti, più forse di tutte le autorità civili e militari presenti. Sono stati bravi a strappare dall'oblio questa tragedia.

Proprio sull'oblio apro una piccolissima riflessione perché ci stiamo accorgendo che la storia contiene più oblio del racconto degli stessi accadimenti. Quanti volti e quanti nomi abbiamo dimenticato e trascurato proprio perché divorati dall'oblio? Sarebbe utile aprire una riflessione sul rapporto tra la narrazione storica e l'oblio. Faccio qualche esempio. Parliamo dell'oblio sul ruolo delle donne nella Resistenza partigiana; parliamo dell'oblio e dell'indifferenza con cui la nostra società si è rapportata a certe ideologie di regime; parliamo dell'oblio che per tanti decenni ha riguardato questa tragedia. Dal 1943 al 2004 questo ricordo non ha fatto parte della nostra vita pubblica. Le conseguenze dell'oblio possono essere veramente dannose.

Per questo motivo invito tutti a mantenere alta l'attenzione su questa parola e a rifletterci attentamente. Il rischio è quello che divori, nel suo silenzio, anche molte delle nostre libertà che diamo per scontate e per le quali in tanti hanno lottato e sono morti, dimostrando che non sono assolutamente scontate.

Concludo, quindi, signor Presidente, rivolgendo un pensiero a tutte le vittime di quella tragedia, ai loro congiunti che hanno portato e portano ancora nel loro cuore questo grande dolore, con la speranza, purtroppo troppo spesso minacciata, che simili atrocità ovviamente non si ripetano più e che il ricordo resti sempre vivo; e grazie a questo ricordo noi un giorno forse impareremo a lavorare e a costruire un futuro dove la libertà e la vita contano. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 12 febbraio 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,46*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) ([983](#))

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

Approvato

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e

di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria ([1351](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*)

1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro », le parole: « , ove necessario, » sono soppresse e le parole: « applicabili anche agli emittenti » sono sostituite dalle seguenti: « , per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo »;

2) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato »;

3) al comma 2, lettera b), le parole: « ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, » sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi la partecipazione assembleare, »;

4) al comma 2, lettera c), dopo la parola: « facilitare » sono inserite le seguenti: « il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso »;

5) al comma 2, lettera d), dopo le parole: « massima diffusione, » sono inserite le seguenti: « anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio, »;

6) al comma 2, lettera f), dopo le parole: « prevedere il riordino » sono inserite le seguenti: « , il coordinamento » e dopo le parole: « materia di » sono inserite le seguenti: « servizi e attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di »;

7) al comma 2, lettera i), dopo la parola: « aggiornare » sono inserite le seguenti: « e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria »;

8) al comma 2, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio »;

9) al comma 2, lettera l), dopo le parole: « e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, » sono inserite le seguenti: « nonché delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate »;

10) al comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

« l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;

l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure »;

11) al comma 4, la parola: « diciotto » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro »;

12) alla rubrica, le parole: « applicabili anche agli emittenti » sono sostituite dalle seguenti: « , per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento »;

b) nel capo I, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

« Art. 19-bis. - (*Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività;

b) individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative;

c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini;

d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflattiva del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;

e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano;

f) revisione dei poteri delle autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;

g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive;

h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può adottare uno o più decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 »;

c) nel titolo, le parole: « applicabili anche agli emittenti » sono sostituite dalle seguenti: « , per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i.1)* e *i-bis.1)*, del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati ».

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI

1.201 (già 1.1000/1)

[Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'articolo 12 è soppresso»

1.200

[Misiani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 16:

1) Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 35-*bis*" sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il numero 1) è sostituito con il seguente:

"1) Al comma 6, dopo le parole "da quello degli altri comparti" sono inserite le seguenti "; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale";

ii) dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-*bis*) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: "4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto un Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del

risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti."»

1.202 (già 1.1000/2)

[Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1

1.203 (già 1.1000/3)

[Turco](#), [Croatti](#)

Id. em. 1.202

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1)

1.204 (già 1.1000/4)

[Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i numeri da 2) a 12).

1.205 (già 1.1000/8)

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3)

1.206 (già 1.1000/9)

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "disciplinando in particolare le modalità per garantire:

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;"»

1.207 (già 1.1000/10)

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a venticinque volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società, laddove l'impresa abbia goduto negli ultimi cinque anni di agevolazioni o contributi pubblici oppure abbia usufruito della cassa integrazione, utilizzato ammortizzatori sociali o realizzato licenziamenti collettivi".»

1.208 (già 1.1000/11)

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore, con funzioni consultive e deliberative nell'ambito delle decisioni relative alle strategie aziendali, con particolare riferimento alle decisioni attinenti i livelli occupazionali".»

1.209 (già 1.1000/5)

[Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri da 8) a 12)

1.210 (già 1.1000/15)

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10)

1.211 (già 1.1000/17)

[Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

1.212 (già 1.1000/18)

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, sostituire le parole: «nei termini di cui all'articolo 19, comma 1» con le seguenti: «entro dodici mesi»

1.213 (già 1.1000/21)

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del contraddittorio» inserire le seguenti: «della tutela del risparmio»

1.214

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 19-bis», comma 1, lettera e), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rafforzamento»

1.215 (già 1.1000/24)

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, sopprimere la lettera g)

ARTICOLI DA 2 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:

1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

3) le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;

4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2);

5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;

6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e h-bis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico »;

b) alla lettera m), numero 1), la parola: « comunitaria » è sostituita dalle seguenti: « dell'Unione europea »;

c) alla lettera n) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti ».

2. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 »;

b) all'articolo 30:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo »;

2) al comma 3-bis, le parole: « Ai fini del comma 3, lettera a), » sono soppresse;

c) nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

« Art. 30-bis. - (Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati) - 1.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, ai fini della partecipazione a un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica predispongono:

a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;
b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica nonché una descrizione delle modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

c) un piano di liquidazione in caso di dissesto.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi:

a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine:

1) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;

2) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;

3) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;

4) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;

5) una dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio:

1) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entità non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;

2) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

3) la durata e le modalità di rinnovo della copertura;

4) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.

3. Ai fini del comma 1, lettera b), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla medesima lettera b) sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. I dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono inoltre:

a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o metterà in atto per valutare e prevenire tali rischi;

b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, comprese la frequenza e le risorse umane assegnate;

c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;

d) l'identità della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i

controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un *curriculum vitae* aggiornato di tale persona o di tali persone;

e) l'identità di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;

g) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

h) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica è una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della *governance* del gruppo.

4. Ai fini del comma 1, lettera c), il piano di liquidazione è adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.

5. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi da 1 a 4. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati.

6. L'operatore del sistema italiano può chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo »;

d) all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: « e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010 » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis ».

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/886 »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, alle parole: « articolo 8 » sono premesse le seguenti: « articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e »;

2) al comma 1, le parole: « dell'articolo 4, commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012 »;

3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« I-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 *quinquies* del regolamento (UE) n. 260/2012.

I-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 *quinquies* del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.

I-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere

relevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio »;

4) al comma 2, alle parole: « e dall'articolo 8 » sono premesse le seguenti: « , dall'articolo 5 *bis*, dall'articolo 5 *ter*, dall'articolo 5 *quater*, dall'articolo 5 *quinquies* ».

4. All'articolo 126-*bis*, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230 » sono sostituite dalle seguenti: « Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 ».

Art. 3.

Approvato

(Modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari)

1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'attività dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l'Organismo può avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle società fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d'intesa ».

2. All'articolo 31-*bis*, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite ».

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari)

1. Gli articoli 21, 23 e 24-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse

dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.

2. Gli articoli 21, 23 e 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 2.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 3.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.

3. All'articolo 20, comma 2-*ter*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « agli articoli 33 e » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo ».

EMENDAMENTI

4.200 (già 1.0.1000/1)

[Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «21»

4.201 (già 1.0.1000/2)

[Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «23»

4.202 (già 1.0.1000/3)

[Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «24-bis»

4.203 (già 1.0.1000/4)

[Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MOZIONE

Mozione sui reati di violenza sessuale commessi con l'ausilio di sostanze stupefacenti

([1-00109](#)) (19 novembre 2024)

[Pucciarelli](#), [Stefani](#), [Romeo](#), [Gasparri](#), [Biancofiore](#), [Ronzulli](#), [Cantù](#), [Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Pirovano](#), [Potenti](#), [Spelgatti](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Ternullo](#), [Campione](#), [Bongiorno](#), [Garavaglia](#), [Pellegrino](#), [Zanettin](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Silvestro](#). -

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la violenza sessuale sulle donne è purtroppo un tema di attualità, considerato che da dati rinvenibili dal sito del Ministero dell'interno le violenze sessuali da gennaio a giugno 2024 sono state pari a 2.923, di cui il 91 per cento a danno di donne;

negli ultimi 10 anni è stata introdotta, attraverso molteplici disposizioni di legge, una normativa di settore con la finalità dell'eliminazione della violenza sulle donne;

già a far data dalla direttiva europea sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (direttiva 2012/29/UE, recepita con il decreto legislativo n. 212 del 2015) nonché dalla Convenzione di Istanbul, sono stati delineati a livello internazionale gli impegni a carico degli Stati membri in ordine alla protezione delle persone offese, tra le quali, in particolare, le donne vittime di violenza di genere;

in considerazione della spinta comunitaria e internazionale, in Italia sono state promulgate specifiche norme a tutela delle donne, come il "codice rosso", contenente una modifica delle norme e l'inasprimento delle pene previste nel diritto penale sostanziale e processuale penale a tutela di chiunque sia offeso da violenze, atti persecutori e maltrattamenti;

di tal guisa è stata approvata la legge n. 168 del 2023, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", con la quale il Parlamento italiano è intervenuto per rafforzare le misure preventive e cautelari, nonché in materia processuale al fine di dare una maggiore tutela alle donne vittime di violenza domestica;

ancora, per le medesime finalità, la legge n. 122 del 2023 è intervenuta per esplicitare la revocazione dell'assegnazione delle indagini in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa nei reati di cui al codice rosso;

i dati riportati non forniscono, comunque, una rappresentazione totale del fenomeno, stanti le difficoltà per molte vittime di violenze di attivarsi e di denunciare i fatti per la vergogna e per la paura di ritorsioni;

alla già pesante condizione fisica e psicologica cui è soggetta la persona vittima di una violenza sessuale, si aggiunge poi il pericolo della "vittimizzazione secondaria" della persona sia nella fase processuale sia, più in generale, all'interno della società;

le complessità relative alle attuali dinamiche sociali, dovute anche alla diffusione dilagante dell'utilizzo di sostanze psicoattive, ha fatto recentemente emergere un fenomeno, forse meno conosciuto ma molto insidioso, correlato all'aggressione sessuale facilitata da droghe (DFSA), dove la costrizione ad atti sessuali non consensuali è favorita dalla notevole riduzione o addirittura dalla completa perdita di coscienza, causate dalla somministrazione, occulta, non dichiarata, o anche mediante assunzione volontaria, di sostanze ad effetto neurodepressivo;

alle sostanze illegali classiche (droghe di abuso) si sono aggiunte, note come "droghe da stupro" altre sostanze psicoattive fra cui anfetamine, metanfetamine, nonbenzodiazepine, γ -idrossibutirrato (GHB), γ -butyrolactone (GBL), che possono agire come depressori del sistema nervoso centrale;

gli effetti farmacologici che ne derivano possono includere rilassamento, euforia, mancanza di inibizione, amnesia, alterazione della percezione, difficoltà a mantenere l'equilibrio, alterazione del linguaggio, sonnolenza, perdita della funzione motoria, vomito, incontinenza, perdita di coscienza, che possono portare anche fino alla morte;

la lotta contro la droga definita "da stupro" presenta delle insidiosità anche per la difficile rilevabilità biologica, in ragione dell'estrema velocità di metabolizzazione e smaltimento da parte dell'organismo umano, così da renderla difficilmente rilevabile nel tempo. Questo dato evidenzia l'importanza della celerità nella denuncia dell'accaduto e della previsione di strumenti diagnostici che siano in grado di rilevare le sostanze a distanza di tempo;

la somministrazione occultata o l'assunzione volontaria della sostanza incidono sull'elemento chiave che determina la consumazione del reato di violenza sessuale, ovvero il consenso;

le realtà dei tribunali insegnano che vi è un enorme problema relativo alla prova del reato. Invero, i protagonisti dell'episodio sono spesso soltanto l'aggressore o gli aggressori e l'agredito o

aggredata;

la prova del reato muove principalmente attorno all'esistenza di un dissenso o di un mancato consenso e, in aggiunta, all'attendibilità della testimonianza della vittima, che spesso, proprio a causa dell'assunzione delle sostanze, non ha né il ricordo né la piena consapevolezza di ciò che è avvenuto;

il pronto soccorso ospedaliero costituisce il primo anello della catena di aiuto e rappresenta un osservatorio privilegiato per identificare ed accogliere situazioni che altrimenti rischierebbero di rimanere invisibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante "Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle donne vittime di violenza", prevede oggi un percorso che fornisce un supporto psicologico e provvede ad una valutazione delle lesioni, una raccolta di dati circostanziali ed anamnestici ed una raccolta campioni di biologici per esami genetici e una raccolta campioni biologici per esami tossicologici;

di fronte a dichiarati episodi di violenza fisica, avvenuti in un tempo immediatamente precedente all'accesso al pronto soccorso, è molto importante infatti che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle possibili successive implicazioni medico-legali e quindi appare di estrema rilevanza una corretta repertazione dei campioni e delle tracce biologiche e il mantenimento della catena di custodia nel caso di prelievo di matrici biologiche della vittima, rappresentando momenti cruciali al fine di assicurare elementi di prova fruibili in un successivo iter giudiziario;

le linee guida indicano livelli minimi che possono essere implementati da protocolli in uso presso le singole aziende ospedaliere nell'ambito della loro competenza. Molte aziende sanitarie del territorio nazionale hanno infatti attivato un protocollo designato come "codice rosa";

al fine di garantire alle vittime di reato una tutela reale, è necessario adottare delle procedure e degli standard nazionali o internazionali che facilitino il rilevamento e l'identificazione delle sostanze anche non inserite oggi nelle tabelle delle "date rape drugs", la cui somministrazione può essere fatta comunque rientrare nella fattispecie della violenza sessuale facilitata dalla droga (DFSA);

a tal fine è fondamentale partire dalla disamina delle procedure attualmente in uso al fine di fornire dati necessari alla predisposizione di un'eventuale nuova procedura operativa, che preveda anche nuove tipologie di analisi per l'identificazione delle sostanze e l'aggiornamento delle tabelle attualmente esistenti che contemplano le sostanze che possono essere utilizzate sia nei drug facilitated crimes, sia nei drug facilitated sexual assault. È prioritaria, invero, la determinazione e l'identificazione delle sostanze d'abuso, nelle matrici biologiche della vittima: sangue, urina e, in particolar modo, nella matrice cheratinica (esame del capello). Quest'ultima è fondamentale qualora un'aggressione venga denunciata in maniera tardiva e contribuisce a fornire giudizi medico-legali appropriati nei casi di indagini relative alle vittime di violenza droga correlata;

si rinviene la necessità di realizzare un progetto diretto ad individuare una procedura operativa omogenea utilizzando e armonizzando i protocolli operativi esistenti e già predisposti dalle singole strutture ospedaliere, con riguardo particolare ai casi di aggressione sessuale facilitata da sostanze psicoattive;

il percorso da delineare dovrà essere, inoltre, volto alla massima tutela della privacy delle vittime, a tal fine è fondamentale prevedere una dettagliata e capillare organizzazione degli operatori sanitari impiegati e chiari protocolli a garanzia delle indagini medico-legali;

nel progetto, quindi, dovrà necessariamente essere prevista la modalità di prelievo e custodia del materiale biologico, anche in ordine alle tempistiche relative all'opportuna conservazione, con la confluenza dei dati in un database specifico detenuto a livello centrale presso il Ministero della salute o presso l'Istituto superiore di sanità. Per attuare il monitoraggio, dovranno essere individuati degli ospedali campione, che su base volontaria e con conforme trattamento del consenso, forniranno i campioni biologici in catena di custodia,

impegna il Governo:

1) a prevedere e sostenere delle iniziative nell'ambito di campagne di sensibilizzazione avverso l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza, volte ad

evidenziare altresì i pericoli insiti all'uso delle suddette sostanze con riguardo ad eventi di violenza sessuale;

2) a prevedere e sostenere iniziative formative e didattiche nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte a disincentivare l'uso degli stupefacenti, con un focus sulle droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale;

3) ad adottare gli atti necessari per la formazione di un tavolo tecnico permanente che elabori le procedure standard, le linee guida e le raccomandazioni per contrastare il fenomeno, che tenga conto della rapida introduzione di nuove tipologie di sostanze psicoattive sul mercato, al fine di consentire l'individuazione delle tipologie di prelievi dei campioni biologici a seconda della tipologia di aggressione, nonché le modalità di prelievo sulle diverse matrici, e la conservazione del materiale biologico in catena di custodia;

4) ad emanare gli atti necessari per identificare in ciascuna regione dei precipui laboratori che si occupino di tossicologia forense di secondo livello e che implementino le strumentazioni necessarie alla determinazione delle sostanze d'abuso nelle matrici biologiche nei casi di vittime di violenza droga correlata;

5) a varare i necessari ed opportuni provvedimenti per la formazione di un database a livello regionale e nazionale, dove vengano raccolti e conservati, per un adeguato lasso temporale, i dati di provenienza sanitaria e forense relativi ai casi di violenza sessuale.

(1-00109) (testo 2) (11 febbraio 2025)

[Pucciarelli](#), [Stefani](#), [Romeo](#), [Gasparri](#), [Biancofiore](#), [Ronzulli](#), [Cantù](#), [Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Pirovano](#), [Potenti](#), [Spelgatti](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Ternullo](#), [Campione](#), [Bongiorno](#), [Garavaglia](#), [Pellegrino](#), [Zanettin](#), [Zullo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Silvestro](#). -

Il Senato,

premessi che:

la violenza sessuale sulle donne è purtroppo un tema di attualità, considerato che da dati rinvenibili dal sito del Ministero dell'interno le violenze sessuali da gennaio a giugno 2024 sono state pari a 2.923, di cui il 91 per cento a danno di donne;

negli ultimi 10 anni è stata introdotta, attraverso molteplici disposizioni di legge, una normativa di settore con la finalità dell'eliminazione della violenza sulle donne;

già a far data dalla direttiva europea sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (direttiva 2012/29/UE, recepita con il decreto legislativo n. 212 del 2015) nonché dalla Convenzione di Istanbul, sono stati delineati a livello internazionale gli impegni a carico degli Stati membri in ordine alla protezione delle persone offese, tra le quali, in particolare, le donne vittime di violenza di genere;

in considerazione della spinta comunitaria e internazionale, in Italia sono state promulgate specifiche norme a tutela delle donne, come il "codice rosso", contenente una modifica delle norme e l'inasprimento delle pene previste nel diritto penale sostanziale e processuale penale a tutela di chiunque sia offeso da violenze, atti persecutori e maltrattamenti;

di tal guisa è stata approvata la legge n. 168 del 2023, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", con la quale il Parlamento italiano è intervenuto per rafforzare le misure preventive e cautelari, nonché in materia processuale al fine di dare una maggiore tutela alle donne vittime di violenza domestica;

ancora, per le medesime finalità, la legge n. 122 del 2023 è intervenuta per esplicitare la revocazione dell'assegnazione delle indagini in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa nei reati di cui al codice rosso;

i dati riportati non forniscono, comunque, una rappresentazione totale del fenomeno, stanti le difficoltà per molte vittime di violenze di attivarsi e di denunciare i fatti per la vergogna e per la paura di ritorsioni;

alla già pesante condizione fisica e psicologica cui è soggetta la persona vittima di una violenza sessuale, si aggiunge poi il pericolo della "vittimizzazione secondaria" della persona sia nella fase processuale sia, più in generale, all'interno della società;

le complessità relative alle attuali dinamiche sociali, dovute anche alla diffusione dilagante dell'utilizzo di sostanze psicoattive, ha fatto recentemente emergere un fenomeno, forse meno conosciuto ma molto insidioso, correlato all'aggressione sessuale facilitata da droghe (DFSA), dove la costrizione ad atti sessuali non consensuali è favorita dalla notevole riduzione o addirittura dalla completa perdita di coscienza, causate dalla somministrazione, occulta, non dichiarata, o anche mediante assunzione volontaria, di sostanze ad effetto neurodepressivo;

alle sostanze illegali classiche (droghe di abuso) si sono aggiunte, note come "droghe da stupro" altre sostanze psicoattive fra cui anfetamine, metanfetamine, nonbenzodiazepine, γ -idrossibutirrato (GHB), γ -butyrolactone (GBL), che possono agire come depressori del sistema nervoso centrale;

gli effetti farmacologici che ne derivano possono includere rilassamento, euforia, mancanza di inibizione, amnesia, alterazione della percezione, difficoltà a mantenere l'equilibrio, alterazione del linguaggio, sonnolenza, perdita della funzione motoria, vomito, incontinenza, perdita di coscienza, che possono portare anche fino alla morte;

la lotta contro la droga definita "da stupro" presenta delle insidiosità anche per la difficile rilevabilità biologica, in ragione dell'estrema velocità di metabolizzazione e smaltimento da parte dell'organismo umano, così da renderla difficilmente rilevabile nel tempo. Questo dato evidenzia l'importanza della celerità nella denuncia dell'accaduto e della previsione di strumenti diagnostici che siano in grado di rilevare le sostanze a distanza di tempo;

la somministrazione occultata o l'assunzione volontaria della sostanza incidono sull'elemento chiave che determina la consumazione del reato di violenza sessuale, ovvero sia il consenso;

le realtà dei tribunali insegnano che vi è un enorme problema relativo alla prova del reato. Invero, i protagonisti dell'episodio sono spesso soltanto l'aggressore o gli aggressori e l'agredito o aggredita;

la prova del reato muove principalmente attorno all'esistenza di un dissenso o di un mancato consenso e, in aggiunta, all'attendibilità della testimonianza della vittima, che spesso, proprio a causa dell'assunzione delle sostanze, non ha né il ricordo né la piena consapevolezza di ciò che è avvenuto;

il pronto soccorso ospedaliero costituisce il primo anello della catena di aiuto e rappresenta un osservatorio privilegiato per identificare ed accogliere situazioni che altrimenti rischierebbero di rimanere invisibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante "Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle donne vittime di violenza", prevede oggi un percorso che fornisce un supporto psicologico e provvede ad una valutazione delle lesioni, una raccolta di dati circostanziali ed anamnestici ed una raccolta campioni di biologici per esami genetici e una raccolta campioni biologici per esami tossicologici;

di fronte a dichiarati episodi di violenza fisica, avvenuti in un tempo immediatamente precedente all'accesso al pronto soccorso, è molto importante infatti che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle possibili successive implicazioni medico-legali e quindi appare di estrema rilevanza una corretta repertazione dei campioni e delle tracce biologiche e il mantenimento della catena di custodia nel caso di prelievo di matrici biologiche della vittima, rappresentando momenti cruciali al fine di assicurare elementi di prova fruibili in un successivo iter giudiziario;

le linee guida indicano livelli minimi che possono essere implementati da protocolli in uso presso le singole aziende ospedaliere nell'ambito della loro competenza. Molte aziende sanitarie del territorio nazionale hanno infatti attivato un protocollo designato come "codice rosa";

al fine di garantire alle vittime di reato una tutela reale, è necessario adottare delle procedure e degli standard nazionali o internazionali che facilitino il rilevamento e l'identificazione delle sostanze anche non inserite oggi nelle tabelle delle "date rape drugs", la cui somministrazione può essere fatta comunque rientrare nella fattispecie della violenza sessuale facilitata dalla droga (DFSA);

a tal fine è fondamentale partire dalla disamina delle procedure attualmente in uso al fine di fornire dati necessari alla predisposizione di un'eventuale nuova procedura operativa, che preveda

anche nuove tipologie di analisi per l'identificazione delle sostanze e l'aggiornamento delle tabelle attualmente esistenti che contemplano le sostanze che possono essere utilizzate sia nei drug facilitated crimes, sia nei drug facilitated sexual assault. È prioritaria, invero, la determinazione e l'identificazione delle sostanze d'abuso, nelle matrici biologiche della vittima: sangue, urina e, in particolar modo, nella matrice cheratinica (esame del capello). Quest'ultima è fondamentale qualora un'aggressione venga denunciata in maniera tardiva e contribuisce a fornire giudizi medico-legali appropriati nei casi di indagini relative alle vittime di violenza droga correlata;

si rinviene la necessità di realizzare un progetto diretto ad individuare una procedura operativa omogenea utilizzando e armonizzando i protocolli operativi esistenti e già predisposti dalle singole strutture ospedaliere, con riguardo particolare ai casi di aggressione sessuale facilitata da sostanze psicoattive;

il percorso da delineare dovrà essere, inoltre, volto alla massima tutela della privacy delle vittime, a tal fine è fondamentale prevedere una dettagliata e capillare organizzazione degli operatori sanitari impiegati e chiari protocolli a garanzia delle indagini medico-legali;

nel progetto, quindi, dovrà necessariamente essere prevista la modalità di prelievo e custodia del materiale biologico, anche in ordine alle tempistiche relative all'opportuna conservazione, con la confluenza dei dati in un database specifico detenuto a livello centrale presso il Ministero della salute o presso l'Istituto superiore di sanità. Per attuare il monitoraggio, dovranno essere individuati degli ospedali campione, che su base volontaria e con conforme trattamento del consenso, forniranno i campioni biologici in catena di custodia,

impegna il Governo:

1) a prevedere e sostenere delle iniziative nell'ambito di campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere ed in particolare avverso l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza, volte ad evidenziare altresì i pericoli insiti all'uso delle suddette sostanze con riguardo ad eventi di violenza sessuale;

2) a prevedere e sostenere iniziative formative e didattiche nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte a disincentivare l'uso delle droghe dello stupro e delle sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale;

3) ad adottare gli atti necessari per la formazione di un tavolo tecnico permanente che elabori le procedure standard, le linee guida e le raccomandazioni per contrastare il fenomeno, che tenga conto della rapida introduzione di nuove tipologie di sostanze psicoattive sul mercato, al fine di consentire l'individuazione delle tipologie di prelievi dei campioni biologici a seconda della tipologia di aggressione, nonché le modalità di prelievo sulle diverse matrici, e la conservazione del materiale biologico in catena di custodia;

4) ad emanare gli atti necessari per identificare in ciascuna regione dei precipui laboratori pubblici o privati convenzionati o accreditati che si occupino di tossicologia forense di secondo livello e che implementino le strumentazioni necessarie alla determinazione delle sostanze d'abuso nelle matrici biologiche nei casi di vittime di violenza droga correlata;

5) a varare i necessari ed opportuni provvedimenti per la formazione di un database a livello regionale e nazionale, in raccordo con la legge n. 53 del 2022 relativa alle statistiche in materia di violenza di genere, dove vengano raccolti e conservati, nel rispetto della normativa per la *privacy*, per un adeguato lasso temporale, i dati di provenienza sanitaria e forense relativi ai casi di violenza sessuale.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 983

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1351 e sui

relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.200.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1351:

sull'emendamento 1.209, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Maffoni, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Ronzulli, per partecipare a un incontro istituzionale.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 5 febbraio 2025, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, la senatrice Anna Bilotti in sostituzione del senatore Francesco Castiello.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 5 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale (*Doc. XXXIV, n. 2*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della cultura

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (1374)

(presentato in data 06/02/2025)

C.2183 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Romeo Massimiliano, Garavaglia Massimo, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Testor Elena, Dreosto Marco, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Germana' Antonino, Marti Roberto, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Tosato Paolo

Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione (1375)

(presentato in data 11/02/2025);

senatori Zanettin Pierantonio, Gasparri Maurizio

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 in materia di

rafforzamento del rispetto del domicilio e del diritto di difesa del contribuente nell'ambito di accessi, ispezioni e verifiche di natura fiscale (1376)
(presentato in data 11/02/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Nicita Antonio ed altri

Disposizioni in materia di utilizzo del termine «adottivo» per genitori e figli (1300)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 11/02/2025);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Damiani Dario

Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali per spese finalizzate all'adozione di misure antisismiche, al fine di favorire gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili, compresi quelli a destinazione produttiva o commerciale (1354)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2025);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Occhiuto Mario ed altri

Istituzione della "Fondazione La Colombaia" (1325)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2025);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Turco Mario, Sen. Pirondini Luca

Disposizioni per il rispetto degli obblighi informativi degli utilizzatori in materia di diritti connessi al diritto d'autore (1360)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,

innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 11/02/2025).

In sede referente

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della cultura Giuli Alessandro ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (1374)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.2183 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 06/02/2025);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Iniziativa Popolare

Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora (1365)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2025);

7^a (Cultura, istruzione) e 10^a (Sanità e lavoro)

Sen. Zaffini Francesco, Sen. Zullo Ignazio

Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria (1364)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/02/2025).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 11/02/2025 la 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21" (1351)

(presentato in data 16/01/2025)

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 4 febbraio 2025, ha trasmesso:

il documento concernente la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2024) 497 final),

approvato, nella seduta del 29 gennaio 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 44) (Atto n. 658);

il documento concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (COM(2024) 561 final), approvato, nella seduta del 29 gennaio 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 45) (Atto n. 659).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 febbraio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- al dottor Romolo de Camillis, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- alla dottoressa Maria Condemi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- alla dottoressa Stefania Congia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- al dottor Gennaro Gaddi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- alla dottoressa Manuela Gaetani, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- alla dottoressa Grazia Strano, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- al dottor Massimo Temussi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2025/0022/IT, relativa allo schema di "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese - Capo IV (articoli da 12 a 17) «Lotta alle false recensioni»".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 660).

Con lettera in data 7 febbraio 2025, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento del consiglio comunale di Taviano (Lecce).

Il Ministro della salute, con lettera in data 5 febbraio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXXXIII*, n. 3).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche

europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del mercato europeo del carbonio nel 2023 (COM(2024) 538 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 5 febbraio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, aggiornata al secondo semestre 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CXLVI*, n. 5).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 7 febbraio 2025 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 dal Garante del contribuente per la regione Veneto.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 661).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in data 6 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione di garanzia tenutesi nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024.

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto sciopero n. 8).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 16 dell'11 dicembre 2024, depositata il successivo 10 febbraio 2025, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza (*Doc. VII*, n. 109), alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare

Il Presidente della Corte Costituzionale, con lettere in data 7 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle sentenze:

n. 10 del 20 gennaio 2025, depositata il successivo 7 febbraio in Cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, richiesta dichiarata conforme a legge, con ordinanza pronunciata il 12 dicembre 2024, dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione;

n. 11 del 20 gennaio 2025, depositata il successivo 7 febbraio in Cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lettera *f*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dichiarata legittima

dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024;

n. 12 del 20 gennaio 2025, depositata il successivo 7 febbraio in Cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato: dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96; dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018; dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155); dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2020; dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 2021, n. 147; dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79; dalle sentenze della Corte costituzionale n. 22 e n. 128 del 2024, richiesta dichiarata conforme a legge con ordinanza del 12 dicembre 2024, pronunciata dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione;

n. 13 del 20 gennaio 2025, depositata il successivo 7 febbraio in Cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), limitatamente alle parole: «compreso tra un», alle parole «ed un massimo di 6» e alle parole «La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro», richiesta dichiarata conforme a legge dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024;

n. 14 del 20 gennaio 2025, depositata il successivo 7 febbraio in Cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle seguenti parti:

- articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole «non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque», alle parole «in presenza di almeno una delle seguenti condizioni», alle parole «in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti»; e alle lettere «b-bis»);

- articolo 19, comma 1-bis, limitatamente alle parole «di durata superiore a dodici mesi» e alle parole «dalla data di superamento del termine di dodici mesi»;

- articolo 19, comma 4, limitatamente alle parole «, in caso di rinnovo,» e alle parole «solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi»;

- articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,», richiesta dichiarata conforme a legge, con ordinanza pronunciata il 12 dicembre 2024, dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione;

n. 15 del 20 gennaio 2025, depositata il successivo 7 febbraio in Cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 26, comma 4,

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.», dichiarata conforme a legge dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024.

Le predette sentenze sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 febbraio 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, per l'esercizio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 343).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 7 febbraio 2025, ha inviato il testo di 3 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 20 al 23 gennaio 2025, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 578);

risoluzione sulla necessità di intervenire contro la continua oppressione e le elezioni farsa in Bielorussia, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 579);

risoluzione sulla disinformazione e la falsificazione della storia da parte della Russia per giustificare la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 580).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Magni, Rando, Barbara Floridia e Patuanelli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00120 della senatrice Cattaneo ed altri.

Il senatore Cantalamessa ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00123 del senatore Romeo ed altri.

Interrogazioni

[VERDUCCI](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che:

in data 3 febbraio 2025 è stato reso noto che il Dipartimento salute della Regione Marche ha dato parere favorevole alla richiesta formulata da "Link university" relativa all'istituzione dei corsi di laurea in medicina e chirurgia (LM-41) presso le sedi di Ascoli Piceno e Fano e del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) da attivare presso la sede di Macerata; nel parere, in particolare, si evidenzia come l'attivazione di corsi di studio in medicina potrebbe utilmente sopperire alle criticità che le aziende sanitarie territoriali riscontrano nel reclutamento di personale medico, sia in relazione all'assistenza primaria, sia in relazione al reclutamento di specialisti;

tale parere, che la Regione ha fatto proprio, non ha carattere vincolante, giacché alla richiesta dovrà dare seguito il Ministero dell'università e della ricerca;

l'eventuale apertura, da parte di un'università privata, di ulteriori corsi di laurea in medicina e odontoiatria nelle Marche ha destato grave preoccupazione per l'impatto che ciò potrebbe avere sulla formazione universitaria pubblica di elevata qualità già erogata, nel territorio regionale, dall'"Università politecnica" delle Marche, i cui corsi di laurea destinati alle professioni sanitarie contano circa 2.200 studenti iscritti, che possono contare, per la formazione clinica, sulla rete integrata che viene garantita dalle strutture del servizio sanitario regionale, a partire dall'azienda ospedaliero-

universitaria di Ancona;

per questo motivo, l'apertura di ulteriori corsi di laurea in medicina, soprattutto se da parte di università private, deve essere attentamente valutata sul piano della sostenibilità; non è infatti noto, né altrimenti chiaro, in che modo un'università privata, in linea di principio non collegata al servizio sanitario regionale, potrà assicurare, oltre alla formazione teorica, la formazione pratico-clinica connaturata a tali corsi di laurea; da un lato, infatti, il policlinico universitario già esistente deve continuare a operare in sinergia con la formazione universitaria pubblica già erogata, senza che la concorrenza della formazione privata finisca per sovraccaricarlo oltre misura; dall'altro, le aziende sanitarie territoriali non appaiono idonee (anche, paradossalmente, alla luce delle criticità evidenziate nel parere reso dal Dipartimento salute della Regione) a dar vita a sinergie adeguate con la formazione universitaria privata eventualmente attivata sul territorio regionale;

forte preoccupazione è stata espressa dai rettori delle quattro università marchigiane, ricevuti dal presidente della Regione il 31 gennaio 2025; in particolare, i rettori hanno evidenziato, oltre all'impatto dell'ingresso massivo di un soggetto privato sulla tenuta del tessuto universitario marchigiano, già profondamente colpito dai tagli alle risorse, che la prospettata istituzione di corsi di laurea privati in medicina e odontoiatria non pare strutturalmente in grado di risolvere le gravi carenze del servizio sanitario marchigiano, se solo si considera che il costo di iscrizione è di circa 20.000 euro all'anno, una cifra difficilmente sostenibile dalla grande maggioranza delle famiglie marchigiane;

è noto agli interroganti che tanto il parere reso dal Dipartimento salute quanto il presidente della Regione hanno fornito rassicurazioni sull'importanza e sul ruolo primario delle università pubbliche del territorio; tuttavia, esiste il fortissimo rischio che, per le ragioni esposte, l'attivazione di ulteriori corsi di laurea in medicina e odontoiatria non solo comporti un ridimensionamento della formazione universitaria pubblica ma induca anche a favorire l'investimento nella sanità privata, anche a discapito del potenziamento del servizio sanitario pubblico;

analogamente, non si hanno al momento garanzie sugli *standard* qualitativi che saranno richiesti all'università richiedente ai fini dell'accoglimento della domanda, sia con riguardo alle modalità di erogazione della didattica sia soprattutto con riferimento alla necessaria integrazione tra la formazione teorica e quella clinico-pratica;

in particolare, si ricorda che lo stesso protocollo di valutazione dei corsi di studio di area sanitaria di nuova istituzione, adottato dall'ANVUR per l'anno accademico 2024/2025, prevede, tra i requisiti per l'accreditamento, che l'università richiedente "assicuri la disponibilità presso la struttura sanitaria di riferimento delle attività assistenziali necessarie, per tipologia, dimensione e accessibilità al corretto svolgimento delle attività formative professionalizzanti, considerando anche l'eventuale utilizzo delle stesse strutture assistenziali per altri CdS di area sanitaria"; la possibilità di soddisfare tale *standard* qualitativo appare, con specifico riferimento alle Marche, quantomeno problematico e dubbio;

si aggiunga che, come riportato da organi di stampa locali e risultante dalla consultazione di documenti pubblici relativi al finanziamento dei partiti politici, l'università richiedente figura, assieme a compagini societarie collegate, tra soggetti erogatori di finanziamenti ad uno dei partiti che sostiene l'attuale Giunta regionale marchigiana; ciò non può che suscitare forti perplessità sull'opportunità politica dell'intera operazione;

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo su quanto esposto e quali iniziative intendano adottare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, per evitare che la prospettata attivazione di corsi di laurea in medicina e odontoiatria da parte di un'università privata nelle Marche possa avere un impatto negativo sulla tenuta del sistema della formazione medico-odontoiatrica pubblica già esistente nella regione così come sulla funzionalità del servizio sanitario pubblico;

in che modo il Ministro dell'università intenda garantire il soddisfacimento, da parte del corso di laurea di cui si richiede l'attivazione, degli *standard* qualitativi previsti per l'accreditamento, con particolare riguardo alla qualità della didattica e della formazione clinica, in relazione all'esistenza ovvero alla disponibilità di strutture sanitarie idonee a operare in convenzione con il corso di laurea;

in che modo il Ministro della salute intenda far fronte alle gravi criticità del servizio sanitario regionale

marchigiano, come evidenziate e risultanti dalle stesse motivazioni che hanno indotto la Regione a dare parere positivo sulla prospettata istituzione di ulteriori corsi di laurea privati in medicina e odontoiatria.

(3-01669)

[ZAMPA](#), [MANCA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il passante di Bologna rappresenta un'opera strategica per la città metropolitana di Bologna e per tutto il Paese e prevede l'ampliamento delle corsie del raccordo autostradale di Bologna, dal casello di San Lazzaro a Borgo Panigale;

l'ampliamento, secondo Autostrade per l'Italia, consentirà un incremento del traffico sull'infrastruttura da 158.000 a 180.000 veicoli giornalieri;

il passante di Bologna è un intervento orientato a risolvere, seppure in via parziale, i nodi della mobilità dell'area ed in particolare le criticità del trasporto di livello nazionale, particolarmente difficili nel nodo di Bologna, e a migliorare l'accessibilità viaria di livello metropolitano, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sul territorio bolognese aumentando la sicurezza stradale;

in data 18 gennaio 2022 il progetto definitivo del passante ha ottenuto il parere favorevole dalla conferenza dei servizi, nell'ambito della quale sono state esaminate le istanze provenienti dalle amministrazioni locali interessate. Il parere è risultato condizionato al recepimento di diverse prescrizioni, successivamente accolte, tra cui 23 relative alle attività di mitigazione con la funzione di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica;

considerato che:

la proposta di piano economico-finanziario presentata da Autostrade per l'Italia in data 25 luglio 2024 include la stima preliminare aggiornata del piano di investimenti in concessione pari a circa 36 miliardi di euro nel periodo dal 2020 al 2038 e riporta le variazioni determinate dagli incrementi dei prezzi dei materiali verificatisi tra il 2021 e il 2024, dalle prescrizioni emerse da parte degli enti territoriali in sede di *iter* autorizzativo e più in generale dalle nuove norme tecniche che hanno modificato profondamente le strategie di ammodernamento e di estensione di vita utile dell'intero patrimonio infrastrutturale;

nel piano è riportata esplicitamente "la prosecuzione dei cantieri e le attività propedeutiche di altri interventi di primaria importanza per il Paese, come il Passante di Bologna";

in data 31 dicembre 2024 era previsto il termine per l'approvazione del piano economico-finanziario di ASPI;

tenuto conto che:

i costi del passante di Bologna da circa un miliardo hanno raggiunto quota 3 miliardi di euro, in parte dovuti anche all'incremento dei prezzi dei materiali;

il Ministro in indirizzo, in data 21 maggio 2024, in uno degli incontri pubblici relativi all'iniziativa "l'Italia del sì", ha riferito che è suo interesse che "le opere i privati le facciano, motivo per cui stiamo lavorando a una riforma delle concessioni autostradali perché sia il pubblico a farsi carico di quello che poi serve agli utenti. E questo vale per il passante come per la gronda";

l'amministratore delegato di ASPI, il cui incarico è in scadenza a primavera, in data 28 dicembre 2024, ha riferito che "il passante è un'opera strategica, mai messa in discussione né dal Mit, né da Autostrade per l'Italia. Il passante è incluso nel nostro Pef, in fase di approvazione al Mit, e tutte le altre opere previste nel piano, a partire dalla gronda, non sono mai state messe in discussione";

nell'incontro tenutosi in data 3 febbraio 2025 con il Ministro, il presidente della Regione Emilia-Romagna ha ribadito che "il passante è un'opera che va fatta nelle modalità e con l'accordo raggiunto con la città di Bologna. Le opere di compensazione ambientale sono parte integrante dell'intervento. L'opera va difesa nella sua interezza" e che "il cantiere (il lotto 0) che è partito deve andare avanti";

come riportato su diversi organi di stampa, il Ministro avrebbe riferito che è in corso una trattativa serrata con ASPI su due grandi opere, che sono il passante di Bologna e la gronda di Genova, che hanno visto una lievitazione dei costi, e che il rinnovo della concessione autostradale sta tenendo bloccate tutte le grandi opere italiane;

a fronte della crescita dei costi occorre un confronto del Governo con la società Autostrade per

garantire la rapida realizzazione del passante di Bologna, con tutte le opere compensative che ne sono parte integrante e fondamentale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda assumere al fine di garantire la rapida realizzazione del passante di Bologna (ivi compresi gli interventi accessori e di compensazione ambientale così come concordati con la città), che rappresenta un'opera necessaria per risolvere, seppure in parte, i nodi della mobilità e le criticità del trasporto di livello nazionale nel nodo di Bologna, e a migliorare l'accessibilità viaria metropolitana, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto su tale territorio aumentando la sicurezza stradale;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare che i maggiori costi per la realizzazione dell'opera non ricadano su cittadini ed imprese in termini di incremento dei pedaggi sulla rete autostradale;

se intenda provvedere con urgenza al rifinanziamento del "fondo caro materiali" al fine di garantire la copertura dei maggiori costi sostenuti dalle imprese derivanti dall'incremento in corso d'opera dei prezzi dei materiali ed evitare per tale via di bloccare la realizzazione di importanti opere infrastrutturali nel Paese, ivi compreso il passante di Bologna.

(3-01670)

[FURLAN](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VERINI](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

secondo i più recenti dati forniti da Eurostat il tasso di abbandono scolastico in Italia è del 10,5 per cento; pur diminuendo rispetto alle precedenti rilevazioni, si tratta di una percentuale che si colloca ancora al di sopra della soglia del 10 per cento fissata quale obiettivo dalla strategia "Europa 2020" dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; inoltre, la percentuale rimane una delle più alte in comparazione con gli altri Stati membri della UE, sol che si consideri che nella graduatoria complessiva l'Italia si colloca al quintultimo posto;

il dato appare ancor più grave e significativo se si considera la distribuzione territoriale delle percentuali di abbandono scolastico, sia con riferimento alle macroaree territoriali che con riferimento alle singole regioni; infatti, se al Centro e al Nord il tasso di abbandono scolastico si colloca al di sotto della soglia del 10 per cento (rispettivamente 7 per cento al Centro e tra l'8 e il 9 al Nord), al Sud e nelle isole il tasso aumenta notevolmente e, se nel Sud continentale si assesta al 13,5 per cento, nelle isole arriva al 17,2 per cento; con riferimento invece alle regioni e alle province autonome, esse si collocano al di sopra del 10 per cento;

altrettanto preoccupante il dato, in relazione alle condizioni delle studentesse e degli studenti, che evidenzia un maggior tasso di abbandono da parte dei ragazzi rispetto alle ragazze e un divario assai significativo tra studenti a seconda dell'esistenza o meno di un *background* migratorio: se tra gli studenti che non presentano *background* migratorio, il tasso di abbandono si arresta al 9 per cento, la percentuale arriva al 26,8 per cento tra gli studenti che invece presentano tale *background*;

la gravità del dato è infine ulteriormente aggravata dal carattere esiguo delle risorse pubbliche investite nell'educazione; anche in questo caso, infatti, l'Italia è uno dei 5 Stati membri della UE che investono meno sull'istruzione pubblica, destinando ad essa solo il 4,1 per cento del PIL, a differenza, ad esempio, di Paesi come la Svezia (7,1 per cento del PIL), Belgio (6,3 per cento) ed Estonia (5,8); considerato che:

l'abbandono scolastico è uno dei più rilevanti segnali della povertà educativa che affligge una rilevante percentuale di bambini e ragazzi nel nostro Paese; l'incidenza della povertà educativa, d'altra parte, si pone in diretta antitesi con la rilevanza centrale che la Costituzione annette all'istruzione pubblica di qualità e, soprattutto, alla sua accessibilità "a tutti" (art. 34, comma primo, della Costituzione); le stesse disposizioni costituzionali impongono, peraltro, di investire rilevanti quote di risorse pubbliche per assicurare l'effettiva gratuità dell'istruzione inferiore (art. 34, comma secondo) e per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione medesima (art. 34, comma terzo);

in questa ottica, l'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aveva istituito un apposito fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, destinato a sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), non ha rifinanziato il fondo, così eliminando uno dei più rilevanti presidi di prevenzione e contrasto del fenomeno,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per attuare programmi di contrasto alla povertà educativa minorile e al fenomeno dell'abbandono scolastico, in modo particolare nelle regioni dell'Italia meridionale;

se non ritenga necessario prevedere il rifinanziamento del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

(3-01671)

[FURLAN](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

si è appreso da notizie di stampa della crisi finanziaria che sta investendo la STMicroelectronics, fra le maggiori società di semiconduttori al mondo, la quale registra, a causa del calo della domanda del settore auto e dell'industria, ricavi in calo del 23 per cento e profitti in discesa del 63 per cento;

dalle ricostruzioni giornalistiche si è appreso che l'azienda italo-francese, della quale il Ministero dell'economia e delle finanze è azionista di maggioranza, starebbe valutando il taglio del 6 per cento della forza lavoro ovvero di circa 3.000 unità in servizio nelle attività in Italia e Francia;

le organizzazioni sindacali, comprensibilmente allarmate dalle intenzioni della società, hanno prontamente chiesto la convocazione di un tavolo istituzionale da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy;

considerato che:

la problematica rappresentata riguarda da vicino la Sicilia, tenuto conto che una delle sedi in Italia è collocata a Catania, stabilimento che, secondo quanto affermato dai Ministri in visita, doveva essere destinatario di importanti investimenti nel prossimo futuro;

non sono al momento noti i termini (tempistiche e sedi interessate) della riduzione del personale annunciata dalla società in oggetto, pertanto si ritengono opportuni e urgenti dei chiarimenti al fine di scongiurare il licenziamento dei lavoratori e le conseguenti problematiche sociali, in un territorio del Mezzogiorno già compromesso da fragilità socio-economiche,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare;

se non si ritenga opportuno convocare con urgenza un tavolo istituzionale al fine di ottenere dovuti chiarimenti circa il destino dei lavoratori della STMicroelectronics;

quale sia il futuro degli investimenti promessi per il polo produttivo di Catania.

(3-01672)

[MARTELLA](#), [FRANCESCHELLI](#), [MANCA](#), [CAMUSSO](#), [RANDO](#), [FURLAN](#), [MALPEZZI](#), [GIACOBBE](#), [ZAMPA](#), [GIORGIS](#), [SENSI](#), [VERINI](#), [LOSACCO](#), [VERDUCCI](#), [IRTO](#), [CASINI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [DELRIO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [VALENTE](#), [TAJANI](#), [BASSO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la rilevazione ISTAT sulla produzione industriale ha confermato il *trend* negativo nel confronto annuo, palesando un "segno meno" ininterrotto da ben 22 mesi con un dato tendenziale del 1,5 per cento, con punti di caduta principali nell'area dei mezzi di trasporto e dei macchinari;

per il solo 2024 la produzione manifatturiera cede il 3,2 per cento tra gennaio e novembre, con una crescita rilevante delle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate che per l'anno 2024 raggiungono i 495,5 milioni di ore, con un aumento del 30 per cento rispetto all'anno 2023, con un dato che raddoppia quanto registrato nel periodo pre COVID dove le ore autorizzate per il solo 2019 sono state

pari a 200 milioni;

dai dati Infocamera-Movimprese emerge un quadro allarmante per quanto riguarda il numero di imprese operanti nel settore manifatturiero. In particolare nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024 le imprese manifatturiere si sono ridotte di ben 59.000 unità passando dalle 556.188 del 31 dicembre 2019 alle 497.423 del 31 dicembre 2024, con un calo acceleratosi negli ultimi due anni;

le ragioni della riduzione del numero di imprese operanti nel settore manifatturiero sono legate prevalentemente alla perdita di capacità del sistema industriale italiano di garantire un ricambio tra chiusure e nuove aperture, testimoniando l'incapacità di concepire e generare nuove attività manifatturiere;

l'incapacità di favorire nuove aperture di attività nel settore industriale riguarda in particolare il Piemonte dove in un comune su 10 non è nata nemmeno un'impresa, in Lombardia dove il 6,7 per cento dei casi senza nuove imprese; la Toscana l'8,5 per cento e l'Emilia-Romagna il 7,2 per cento;

i settori in maggiore sofferenza sono quelli tipici del *made in Italy* ovvero la moda, che nel complesso perde ben 15.381 imprese, la fabbricazione di prodotti in metallo con oltre 9.000 imprese in meno, e le imprese che producono mobili con ben 3.576 aziende in meno;

dal punto di vista della distribuzione per macroarea, il Nordovest ha visto una contrazione delle imprese manifatturiere di 16.494 unità (10,3 per cento in meno), il Nordest una riduzione di 12.376 (10 per cento in meno), il Centro 18.035 (15,1 per cento in meno) e il Sud e le isole 11.860 (7,7 per cento in meno);

considerato che:

il Governo ha finora relegato in secondo piano le politiche industriali e di sostegno alla manifattura del nostro Paese, come dimostrato dalle ultime due leggi di bilancio;

in base alle ultime rilevazioni sulla fiducia delle imprese manifatturiere il livello è tornato a scendere portandosi sui minimi da 4 anni con un livello di sfiducia legato alle prospettive di mercato, che restano deboli come testimoniato dal 25 per cento delle aziende che vede nella debolezza della domanda interna ed estera il principale ostacolo a produrre;

la crisi del settore manifatturiero è evidenziata anche sul fronte degli investimenti con un calo pari al 2,2 per cento, dovuto principalmente all'incertezza geopolitica, alla debolezza dei mercati e al mancato avvio di "Transizione 5.0" come testimoniato dai dati disponibili sul portale GSE dove a fronte di 5,9 miliardi di euro di risorse disponibili ne sono state prenotate soltanto 0,28 miliardi;

il prezzo dell'energia elettrica e del gas è tornato a salire in misura vertiginosa, con il prezzo del gas salito dal valore minimo di 35 euro megawattora agli attuali 47,6;

tenuto conto che:

in generale, per l'economia italiana, un fattore decisivo di crescita è rappresentato dalla domanda estera, infatti l'*export* italiano vale circa il 40 per cento del PIL rappresentando l'Italia il quarto Paese al mondo per volumi di esportazioni; in particolare, l'importanza della componente estera vale per i settori manifatturieri tradizionali;

come annunciato dalla nuova amministrazione Trump è intenzione di applicare maggiori tariffe commerciali all'importazione nell'economia statunitense di prodotti esteri: questo avrà pesanti ripercussioni sull'economia italiana in quanto gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di destinazione dell'*export* italiano, per una quota pari al 10,4 per cento delle esportazioni;

la crisi della manifattura sarà aggravata dalle politiche neoprotezionistiche dell'amministrazione Trump che vari studi stimano, da ultimo Svimez, da un minimo di 2.882 miliardi di euro ad un massimo di 8.074 miliardi, con un impatto occupazionale che varia da un minimo di 26.790 ore di lavoro ad un massimo di 76.258 ore di lavoro in meno;

come confermano i più recenti dati, la manifattura quale settore portante dell'intero sistema produttivo nazionale continua il suo declino con rilevanti conseguenze per l'intero sistema economico nazionale, si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti di politica industriale il Ministro in indirizzo intenda adottare per contrastare la perdurante crisi del settore manifatturiero in caduta da 22 mesi, e al fine di contrastare la deindustrializzazione di parti importanti del nostro sistema;

se l'eventuale adozione di dazi nei confronti dei Paesi aderenti alla UE da parte dell'amministrazione Trump possa peggiorare la già grave crisi del settore manifatturiero e quali provvedimenti intenda adottare per evitare ulteriori ricadute negative su un settore che testimonia evidenti segni di crisi; quali misure urgenti intenda adottare per contrastare la crescita dei prezzi del carburante, del gas e dell'energia elettrica, al fine di evitare ulteriori ricadute negative per il settore della manifattura.

(3-01673)

[ALFIERI](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [FRANCESCHELLI](#), [RANDO](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [SENSI](#), [MARTELLA](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [BAZOLI](#), [BASSO](#), [IRTO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la Repubblica democratica del Congo sta attraversando una crisi umanitaria e di sicurezza di estrema gravità, in particolare nella provincia del Nord Kivu, dove il gruppo armato M23, presumibilmente supportato da elementi delle forze di difesa ruandesi, ha preso il controllo della città di Goma il 27 gennaio 2025, causando scontri violenti con le forze armate regolari e provocando oltre 770 vittime tra civili e militari, nonché centinaia di feriti;

la presa di Goma ha generato un esodo di massa della popolazione civile, aggravando la già critica situazione umanitaria. Già lo scorso 24 gennaio, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati aveva espresso forte preoccupazione per l'aggravarsi della violenza e della crisi umanitaria nella parte orientale del Paese. Le province del Sud e del Nord Kivu ospitano 4,6 milioni di sfollati interni, e l'accesso umanitario è fortemente limitato a causa del persistere delle ostilità;

il *leader* del gruppo M23, Corneille Nangaa, ha dichiarato l'intenzione di marciare su Kinshasa per rovesciare il presidente, Félix Tshisekedi, accusandolo di frode elettorale e delegittimandone l'autorità; l'Unione europea, attraverso la dichiarazione dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha espresso profonda preoccupazione per la recente *escalation* del conflitto nell'est della Repubblica, condannando l'avanzata del gruppo M23 e il supporto militare fornito dal Ruanda. La UE ha ribadito la necessità del rispetto del cessate il fuoco e ha confermato il proprio pieno sostegno ai processi di mediazione di Luanda e Nairobi;

un recente rapporto del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Repubblica democratica del Congo (S/2024/432) ha documentato gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la creazione di amministrazioni parallele nelle aree controllate dal gruppo M23, il reclutamento forzato, lo sfruttamento illegale delle risorse minerarie e la cooperazione tra le autorità congolese e gruppi armati come le forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR);

il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 2666 (2022), ha ribadito la necessità di porre fine alle interferenze esterne nel conflitto e ha esteso il mandato della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica (nota come MONUSCO), incaricata di proteggere i civili e supportare gli sforzi per la stabilizzazione del Paese;

anche la presidenza della Conferenza episcopale italiana ha lanciato un appello per la cessazione immediata delle violenze e la protezione dei civili, sottolineando il ruolo delle istituzioni religiose e umanitarie nel fornire aiuti essenziali alla popolazione colpita;

il conflitto è fortemente alimentato dallo sfruttamento illegale delle risorse minerarie, in particolare coltan, cobalto, oro e diamanti, che vengono estratti in aree controllate da gruppi armati e successivamente esportati attraverso Paesi confinanti, tra cui il Ruanda, come evidenziato dal già citato rapporto del gruppo di esperti delle Nazioni Unite (S/2024/432);

crescono le pressioni internazionali affinché l'Unione europea sospenda o riveda l'accordo commerciale sui minerali strategici con il Ruanda concluso il 19 febbraio 2024, in considerazione delle evidenze emerse sul suo coinvolgimento nel conflitto congolese. Diversi Stati membri, come il Belgio, e organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto maggiore trasparenza sui flussi di minerali provenienti dal Congo e commercializzati attraverso il Ruanda, per evitare che tali risorse finanzino ulteriormente il conflitto e l'instabilità nella regione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere, in ambito bilaterale e multilaterale, per contribuire alla *de-escalation* del conflitto nella Repubblica democratica del Congo e per sostenere gli

sforzi di mediazione delle Nazioni Unite, dell'Unione africana e della Comunità dell'Africa orientale, inclusa la partecipazione a eventuali vertici congiunti proposti per discutere soluzioni al conflitto in corso;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare l'assistenza umanitaria alla popolazione colpita dalla crisi, con particolare attenzione agli sfollati interni;

se il Governo intenda promuovere, in sede europea e internazionale, l'adozione di ulteriori misure restrittive mirate nei confronti di persone o gruppi responsabili degli attacchi nei confronti dei civili in Congo, in linea con le sanzioni già adottate dal Consiglio europeo e dalle Nazioni Unite.

(3-01674)

DAMANTE, LOREFICE, NAVE, CROATTI, LICHERI Sabrina - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la multinazionale italo-francese Stmicroelectronics è fra le più importanti aziende europee nel settore dei semiconduttori con stabilimenti in tutta Europa e nel mondo. L'azienda, specializzata in progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione di componenti a circuiti integrati per applicazioni analogiche, digitali e miste, ha diverse sedi in Italia, tra cui una particolarmente rilevante all'interno del vasto polo dell'"Etna Valley", a Catania, uno dei più grandi insediamenti industriali del Sud Italia;

com'è noto l'elettrificazione dell'auto e altri settori come il "*data storage*" e "*industrial storage*" utilizzano enormi quantità di dispositivi di potenza in cui la Stmicroelectronics è il *leader* mondiale e il sito di Catania è il cuore pulsante di questa tecnologia;

considerato che:

la Stmicroelectronics è una società partecipata dallo Stato italiano che detiene una grande fetta delle quote azionarie. In particolare, la STMMicroelectronics, quotata alle borse di Milano, Parigi e New York, è partecipata al 27,5 per cento da STMMicroelectronics holding NV, a sua volta partecipata al 50 per cento ciascuno dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Bpifrance;

nel mese di ottobre 2022, la Commissione europea ha approvato un contributo di 292,5 milioni di euro per un nuovo investimento da attuare nel sito industriale di Catania, centro di eccellenza della società nella ricerca, sviluppo e produzione nel settore della microelettronica di potenza: il progetto (da realizzare nell'ambito del PNRR italiano) prevedeva la costruzione di una fabbrica integrata per la produzione di substrati epitassati in carburo di silicio che rappresentano la base per la realizzazione di dispositivi di potenza ad alta *performance*, di cruciale importanza per la mobilità elettrica, la produzione di energie rinnovabili e altre industrie in transizione verso l'elettrico;

l'investimento, che prevedeva l'attivazione di un cospicuo numero di nuovi posti di lavoro ad alta scolarizzazione, cui si aggiungevano gli effetti significativi sulla filiera dell'indotto, è stato riconosciuto come "*first-of-a-kind*" dalla Commissione europea, che ne ha sottolineato il contributo alla sovranità europea nella microelettronica in linea con l'ambizione della comunicazione sullo European chips act, finanziandolo con circa 3 miliardi di euro;

nel luglio 2024, la Commissione europea ha approvato la richiesta della Regione Siciliana di un contributo di 68 milioni di euro, a valere sul programma operativo FESR 2014-2020 per il grande progetto "IPCEI (Important projects of common european interest) Microelettronica Sicilia", finalizzato a potenziare tecnologie chiave e componenti innovative per realizzare *chip* ad alta efficienza energetica, contribuendo, inoltre, a consolidare la *leadership* in Europa nell'industria dei semiconduttori, grazie alla presenza di grandi aziende internazionali, *leader* nel settore come la STMMicroelectronics;

l'iniziativa, che si inserisce nell'ambito del più ampio progetto di comune interesse europeo, che prevede negli stabilimenti della STMMicroelectronics di Catania un investimento di oltre 700 milioni di euro, sostiene la realizzazione di *chip* ad alta efficienza energetica, semiconduttori e sensori intelligenti, in particolare *microchip* su substrato di carburo di silicio;

tuttavia, la grave crisi che sta investendo il settore dell'*automotive* e non solo ha prodotto un impatto significativo sul fatturato dell'azienda;

a seguito della riduzione del fatturato per l'anno 2024 (che si attesta intorno ai 13 miliardi di euro a fronte dei 17 previsti) la STMMicroelectronics ha annunciato un taglio delle spese; al momento, nulla

lascia presagire scostamenti significativi sul fatturato del 2025;
il mancato obiettivo aziendale in termini di fatturato ha costretto la direzione ad annunciare, nelle diverse occasioni pubbliche di comunicazione agli azionisti, un piano di risparmio che sarà reso noto ed entrerà nella sua fase esecutiva già nei prossimi mesi;
per far fronte al mancato raggiungimento dell'obiettivo, è stata prospettata la possibilità di adottare un importante piano di risparmio e sono state annunciate le linee guida in ambito industriale con il potenziamento della produzione di silicio a 12 pollici, le cui fabbriche si trovano in Francia e a Milano, e la conversione a 8 pollici delle produzioni in carburo di silicio;
nonostante non sia stata dichiarata la chiusura di alcun sito produttivo, vi è il timore di uno "svuotamento" e quindi di un trasferimento della produzione dagli stabilimenti tradizionali che producono silicio a 8 pollici (come Catania) agli stabilimenti che producono silicio a 12 pollici;
la possibile rivisitazione del modello produttivo sui diversi siti del gruppo pone diversi interrogativi in quanto a Catania tutta la produzione sul silicio è sviluppata su una piattaforma a 200 millimetri. La conversione di queste produzioni a 300 millimetri non sembra essere nelle prospettive industriali del sito catanese in quanto il nuovo insediamento industriale, per le produzioni su carburo di silicio, potrebbe non essere sufficiente a reggere un eventuale e graduale disimpegno delle produzioni su silicio causando di certo un forte impatto sui livelli occupazionali. La produzione su carburo di silicio deve essere aggiuntiva a quanto già si produce a Catania e non sostitutiva;
considerato infine che:

la presenza della STMicroelectronics in Sicilia è di fondamentale importanza per il tessuto economico, sociale e culturale dell'intera regione, tenuto conto anche del grande numero di persone che oggi risultano occupate, oltre 5.000, presso l'azienda italo-francese all'interno del polo industriale catanese; grazie anche all'attività di ricerca e di sviluppo, il sito industriale catanese è conosciuto come il cuore delle tecnologie di potenza del mondo ST, sviluppate su piattaforme di silicio e di carburo di silicio, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione finanziaria e operativa attuale di STMicroelectronics;

quali misure intendano adottare per prevenire un danno grave e potenzialmente irreparabile al tessuto industriale e occupazionale dell'intero territorio siciliano e per garantire che gli investimenti già effettuati con fondi pubblici e europei non solo proteggano ma anche espandano le capacità produttive e di innovazione del sito.

(3-01675)

[FURLAN](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

con la riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la Liguria si è registrata una forte penalizzazione delle sedi con forte presenza in ambito portuale;

il processo di omogeneizzazione delle attività svolte non sembra aver infatti tenuto conto di tutte le attività, e del loro volume, penalizzando in particolare le sedi con una forte presenza in ambito portuale e con servizio passeggeri, che manca completamente nel sistema di valutazione;

nell'ambito della pesatura delle posizioni dirigenziali l'attività portuale degli uffici dell'Agenzia delle dogane ha un'incidenza superiore del 50 per cento rispetto al volume complessivo nazionale e la proposta dell'Agenzia delle dogane non riconosce affatto tale loro funzione nei confronti dell'utenza e strategica per l'economia del Paese;

come evidenziato anche dai sindacati di categoria, con queste decisioni si determina un declassamento per le sedi di La Spezia, di Savona e per la direzione territoriale della Liguria "assolutamente non giustificato e che rischia di pregiudicare il grado di strategicità delle sedi sul territorio, oltre a determinare possibili riduzioni del ruolo di quegli uffici, della dotazione di personale, dell'assegnazione di risorse economiche, ad oggi non determinabili ma che riteniamo debbano essere scongiurate",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga opportuno

rivedere le decisioni assunte in materia di riorganizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in Liguria, valutando una revisione del sistema di misurazione e pesatura delle posizioni per non penalizzare le sedi in ambito portuale.

(3-01677)

[GASPARRI](#), [PAROLI](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [TREVISI](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

la semplificazione delle procedure amministrative rappresenta un aspetto cruciale per lo sviluppo e la crescita del Paese;

al fine di erogare servizi sempre più efficienti e sostenere il tessuto produttivo, è fondamentale semplificare le lungaggini burocratiche e tutte quelle fasi procedurali che si sono stratificate nel tempo generando evidenti complicazioni per gli utenti;

ad avviso degli interroganti la semplificazione delle procedure amministrative, oltre a rappresentare uno strumento di tutela e rispetto dei diritti dei cittadini e delle imprese nel rapporto con lo Stato, costituisce una misura di fondamentale importanza anche sotto il profilo sociale e organizzativo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire gli opportuni chiarimenti circa gli interventi adottati in merito alla semplificazione delle procedure amministrative, volti a rendere più efficiente il rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

(3-01678)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SENSI](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [DELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19 la necessità di promuovere e sostenere la salute mentale è diventata una vera e propria emergenza non più procrastinabile, come evidenziato in modo inequivocabile da tutti i dati scientifici sull'argomento, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

l'istituzione del *bonus* psicologico nel 2022 ha contribuito in questi anni alla possibilità per i cittadini di accedere a un percorso terapeutico indispensabile per la loro salute mentale;

tuttavia, a fronte di ben 404.505 richieste arrivate nel 2024 sul portale INPS, soltanto 3.325 hanno avuto risposta, circa lo 0,8 per cento del totale;

le risorse originariamente previste per il *bonus* psicologico, pari a 25 milioni di euro, sono diminuite progressivamente nel corso degli anni successivi e, nonostante l'approvazione di emendamenti di natura parlamentare volti ad aumentare lo stanziamento previsto, l'ammontare inizialmente previsto è ben lungi dall'essere stato raggiunto a fronte del notevole aumento delle richieste;

l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, che dispone un aumento della dotazione prevista dal *bonus* psicologico, è tuttora privo di decreti attuativi;

la legge 30 dicembre 2024, n. 197 (legge di bilancio per il 2025), all'articolo 1, comma 344, ha disposto un ulteriore incremento del *bonus* per gli anni 2025, 2026 e 2027;

nella stessa legge di bilancio sono stati stanziati fondi pari a 10 milioni per l'anno 2025 e a 18,5 milioni a decorrere dall'anno 2025 per l'istituzione di un fondo per il servizio di sostegno psicologico verso gli studenti, anch'essi a tutt'oggi inutilizzabili per mancanza dei decreti attuativi in scadenza il 31 marzo 2025,

si chiede di sapere quali siano i tempi previsti per la definizione dei decreti attuativi relativi ai provvedimenti citati affinché i fondi stanziati possano essere finalmente resi disponibili per i cittadini.

(3-01676)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 ottobre 2024, con accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

proposta del Ministro della salute, è stato istituito il profilo professionale dell'assistente infermiere quale operatore di interesse sanitario che svolge attività rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta e supporto gestionale, organizzativo e formativo in contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei termini di cui all'accordo medesimo;

ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo l'assistente infermiere è operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. È un operatore in possesso della qualifica di operatore sociosanitario che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue la qualifica di assistente infermiere, riconducibile ai profili professionali sociosanitari di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l'inserimento nel *team* assistenziale, collabora con gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate nel provvedimento, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore sociosanitario; le attività dell'assistente infermiere sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo; l'assistente infermiere, in rapporto alla gravità clinica dell'assistito e all'organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell'infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori; è responsabile della correttezza dell'attività svolta;

considerato che:

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha finalmente riconosciuto il giusto inquadramento normativo agli assistenti sociali, sociologi ed operatori sociosanitari dipendenti del servizio sanitario nazionale istituendo il ruolo sociosanitario e affrancandoli così dalla vetusta e inidonea collocazione nel ruolo tecnico, in cui erano confinati dal lontano 1979;

stante la natura e le caratteristiche della figura dell'assistente infermiere, come definite dall'accordo citato, assimilabili a quelle dell'operatore sociosanitario con formazione complementare, durante le trattative, peraltro non ancora concluse, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale del comparto sanità relativo al triennio 2022-2024, le parti negoziali hanno ritenuto di recepire tale figura classificandola nell'area degli assistenti e con il ruolo sociosanitario;

considerato inoltre che:

l'allegato 1 dell'accordo, relativo alle competenze, abilità minime e conoscenze essenziali di assistente infermiere, ne descrive alcune che sembrano caratterizzarsi per una chiara valenza sanitaria;

allo stato, poiché quella dell'assistente infermiere non è una figura professionale rientrante tra le professioni sanitarie e, stanti tuttavia il suo carattere di interesse sanitario e la natura sanitaria di alcune delle competenze e conoscenze proprie di tale figura, si pone una delicata questione inerente ai profili di responsabilità professionale e alla copertura dei rischi professionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intrapreso, o abbia intenzione di intraprendere, senza ulteriore indugio, iniziative anche di carattere normativo atte a risolvere questa criticità, estendendo alle figure professionali di interesse sanitario il regime afferente alle responsabilità e relative coperture previsto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, per gli esercenti le professioni sanitarie, o dettando uno specifico analogo regime giuridico.

(4-01801)

[VERSACE](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

la diffusione della violenza di genere e dei femminicidi ha indotto il legislatore a ripetuti interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili. Lo dimostra il fatto che una componente essenziale dell'attività legislativa dell'ultimo decennio è rappresentata dalle misure cautelari, come l'allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misure disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale;

l'avvertita necessità di includere nella sfera di protezione anche gli atti persecutori, non solo in ambito familiare, ha poi portato il legislatore a configurare il divieto di avvicinamento, che si è preoccupato dal 2009 di prevedere misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza

sessuale, nonché in tema di atti persecutori, introducendo, con la legge n. 38 del 2009, il reato di atti persecutori (cosiddetto *stalking*), rispetto al quale la misura cautelare del divieto di avvicinamento ha una specifica funzione protettiva della persona perseguitata;

a seguire con ulteriori interventi legislativi sul codice penale e di procedura penale, si è introdotta la legge n. 69 del 2019, il "codice rosso", che ha aggiunto alla fine del comma 1 dell'art. 282-ter del codice di procedura penale le parole "anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis", nei fatti introducendo l'utilizzo dei mezzi tecnici di controllo remoto per il reo, ufficializzando l'utilizzo del braccialetto elettronico la cui applicazione è disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria;

purtroppo, pur essendoci diverse norme, come dimostrato, finalizzate alla prevenzione di atti violenti nei confronti delle donne che prevedono specifiche tutele e pene per chi commette il reato, è frequente, a quanto risulta all'interrogante, che vengano denunciati femminicidi o tentati femminicidi causati dal mancato o cattivo funzionamento del braccialetto elettronico anti *stalking* con il quale dovrebbe essere monitorato il rispetto della distanza tra il reo e la potenziale vittima;

oggi il braccialetto elettronico è considerato uno strumento importante posto a garanzia delle vittime di violenza, al quale moltissime donne abusate, violentate e perseguitate hanno creduto con grande speranza per la propria sicurezza e incolumità fisica; anche la magistratura e le forze dell'ordine riconoscono rilevante la funzione deterrente e di controllo da parte di questo strumento elettronico, non solo per monitorare l'imputato o indagato, ma come mezzo di tutela della vittima;

malauguratamente, continuano a pervenire molteplici segnalazioni sul cattivo funzionamento al quale si aggiungono anche le segnalazioni circa il limitato numero dei dispositivi, a fronte di un notevole incremento delle notizie di reato e delle misure cautelari;

infatti, proprio grazie alla modifica apportata con la legge n. 168 del 2023, che ha reso obbligatorio il braccialetto elettronico, sono aumentate le richieste di applicazione dei dispositivi stessi ma, a fronte dell'aumento della richiesta, si sono registrati ritardi nell'adempimento della fornitura da parte della società Fastweb incaricata dal Ministero dell'interno;

si è inoltre aggiunto il problema del mancato o errato funzionamento: sono stati segnalati numerosi casi di "falso allarme" e di disservizio degli apparecchi, a causa di una difettosa copertura della rete che non permette un effettivo controllo della geolocalizzazione;

secondo i dati diffusi dallo stesso Ministero dell'interno, il contratto con la società prevede una disponibilità di 1.200 braccialetti elettronici mensili, che però non vengono distinti per tipologia applicativa, pertanto ciò avrebbe causato un notevole ritardo nella fornitura soprattutto di quelli anti *stalking*, nei tempi di applicazione e, quel che è peggio, di un'adeguata messa a punto dell'apparecchio in possesso della donna da proteggere che ne garantisca il buon funzionamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per le parti di rispettiva competenza, conoscano la quantità di braccialetti anti *stalking* che risultano malfunzionanti e se siano a conoscenza delle principali cause del malfunzionamento relativamente all'utilizzo degli apparecchi per i reati legati alla violenza domestica, di genere e contro le donne;

quali iniziative immediate intendano adottare, anche in merito alla società contrattualizzata con il compito di garantire sia il corretto funzionamento del dispositivo e sia il numero necessario di braccialetti elettronici a disposizione delle forze dell'ordine per il contrasto alla violenza di genere.

(4-01802)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: nel mese di luglio 2024, il Ministero dell'agricoltura ha concesso un finanziamento di circa cinque milioni di euro a favore del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno) per il progetto irriguo dell'area del carciofo bianco di Pertosa;

il CREA di Pontecagnano (Consiglio per la ricerca dell'agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) stima che nel comune di Pertosa la produzione di carciofi sia ormai ridotta a pochi ettari, circa 4, anche a seguito dell'evento sismico del 1980, che nel suddetto comune ha fatto registrare una costante riduzione delle superfici destinate alla coltivazione dei carciofi bianchi;

facendo, inoltre, riferimento anche ai recenti censimenti in agricoltura, il 6° ed il 7°, ed alla recente pubblicazione dell'indagine ISTAT, si rileva che nell'intera provincia di Salerno si stimino circa 450 ettari destinati a carciofi;

in una nota stampa del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, a firma del presidente del Consorzio, si dichiara che il progetto irriguo dell'area del carciofo bianco di Pertosa fu redatto in prima scrittura nel 2009, e che in occasione della pubblicazione del bando del Ministero, nel 2021, lo stesso progetto fu aggiornato per aderire al bando sulle infrastrutture irrigue;

la maggiore produzione di carciofo bianco, già dal 2021, si concentrava nei comuni di Auletta, Caggiano, Polla e Ricigliano;

nel 2024 si è registrata un'ulteriore espansione delle aree destinate a carciofo bianco nei comuni di Atena Lucana, Buccino, Padula, Sala Consilina e Sant'Arsenio, determinando un cambiamento radicale in tutta l'area del fiume Tanagro, cosicché oggi si parla del carciofo bianco del Tanagro, di cui è *in itinere* l'approvazione per IGP,

si chiede di sapere se sia stato verificato che i dati riportati nel progetto presentato dal Consorzio di bonifica rispecchino la realtà delle produzioni di carciofo bianco, che oggi relega Pertosa tra i comuni dove la produzione in termini di ettari è la più bassa tra quelli della stessa area.

(4-01803)

[CAMPIONE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come si apprende da fonti di stampa, un addetto alle pubbliche relazioni di una nota discoteca di Roma, arrestato poche settimane fa per violenza sessuale ai danni di una ragazza, che lavorava presso il medesimo locale e posto agli arresti domiciliari, dopo essere evaso, si sarebbe reso responsabile di una nuova violenza ai danni di una donna, conosciuta in altro locale della capitale;

all'uomo non era stata imposta la misura del braccialetto elettronico;

appare sorprendente che un soggetto già resosi responsabile di un reato previsto dal "codice rosso" sia stato posto agli arresti domiciliari senza adottare opportune cautele, ad esempio il dispositivo per controllo da remoto, soprattutto visto il disposto dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale che prevede che il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, prescriva procedure di controllo mediante dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici, salvo che le ritenga non necessarie in relazione al caso concreto;

la mancata applicazione del braccialetto elettronico nel caso di specie ha evidentemente agevolato la reiterazione del reato e appare inspiegabile soprattutto alla luce del grave allarme sociale destato dai reati previsti dal codice rosso,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per verificare se nella fattispecie sia stata applicata la normativa in materia, con particolare riguardo all'art. 275-*bis* del codice di procedura penale.

(4-01804)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

desta preoccupazione la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune di Cava de' Tirreni (Salerno), come denunciato dai consiglieri comunali, unitamente all'interrogante, al deputato Bicchielli ed al prefetto di Salerno;

in particolare, come riportato dalle principali testate giornalistiche locali, i gravi ammanchi di denaro dalle casse del Comune campano sarebbero stati causati da numerosi mandati di pagamento in favore di soggetti terzi e in assenza di titolo giustificativo, per un importo complessivo di circa due milioni di euro, almeno secondo una prima stima;

sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco, Vincenzo Servalli, che ha presentato un esposto, facendo scattare la sospensione cautelativa del dirigente del settore Finanze del Comune, sospeso anche dal Comune di Capaccio Paestum, dove era in servizio per l'ottenuto trasferimento;

a preoccupare sarebbero non solo gli aspetti penali, sui quali farà chiarezza la magistratura, ma le gravi ripercussioni sui conti dell'ente, in forte difficoltà, oggetto di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che rischia ora di essere travolto dall'inchiesta;

tra il 2021 e novembre 2024 il dirigente del settore Finanze di Cava de' Tirreni avrebbe emesso

numerosi mandati di pagamento non autorizzati per oltre un milione di euro, con trasferimenti di denaro dal bilancio comunale al Consorzio farmaceutico intercomunale, oggi in crisi economica tanto da ricorrere al sovraindebitamento e al centro di un esposto alla Corte dei Conti;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa, «i mandati di pagamento non supererebbero i 30 mila euro, perlopiù attinti da vecchi residui o da fondi vincolati», finiti sotto esame della Procura di Nocera Inferiore; movimenti contabili che, se confermati non regolari, travolgerebbero anche il bilancio del Comune;

in più occasioni, sarebbe emerso come il Consorzio apparisse una sorta di *bancomat* personale di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, oggi indagato per corruzione e agli arresti domiciliari, dopo un periodo di detenzione carceraria;

numerose e gravi sono le ipotesi di reato su cui dovrà indagare la magistratura: bilanci falsati sistematicamente di anno in anno, appropriazione indebita di somme ingenti, manipolazione sistematica dei concorsi pubblici, sospetto commercio parallelo di farmaci, canali di approvvigionamento poco chiari; sfruttamento dei lavoratori, con oltre 130 contenziosi in corso, utilizzo spregiudicato dei contratti a tempo determinato;

ad oggi, il buco nel bilancio del Consorzio ammonterebbe a circa 12 milioni di euro, cui si sommano il quasi mezzo milione di euro che uno dei dirigenti indagati sarebbe riuscito ad ottenere attraverso artifici, trucchi contabili e assunzioni di parenti e amici;

una serie di indagini con diversi filoni di inchiesta sembrerebbe delineare un vero e proprio sistema clientelare e ambiguo che lega numerosi comuni cilentani e salernitani, e rischia di costare caro alla collettività anche in termini di ritorno per il tessuto economico e sociale,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per fare piena chiarezza sulla vicenda ed accertare la sussistenza di eventuali responsabilità, una volta accertata la veridicità e gravità dei fatti esposti in premessa.

(4-01805)

[STEFANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie apparse sugli organi di stampa, si è appreso di un grave episodio di violenza sessuale ai danni di una giovane donna avvenuto in un quartiere di Roma;

in particolare, il presunto colpevole, operante nel settore delle discoteche, avrebbe utilizzato sostanze stupefacenti miste ad alcool, al fine di tramortire la vittima e poi poterne abusare;

il presunto colpevole sarebbe risultato evaso a seguito dell'arresto avvenuto il 23 gennaio 2025 su richiesta della Procura di Roma;

emergerebbe infatti che nei confronti del soggetto fosse già stata disposta la misura cautelare in ragione di un precedente episodio di violenza dell'ottobre 2024, avvenuto sempre secondo le medesime caratteristiche ed il medesimo *modus operandi*;

in ragione degli elementi emersi nel corso dell'indagine relativa al primo episodio, si sarebbe disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa, secondo quanto riportato sui *media*, dell'applicazione del braccialetto elettronico per il controllo a distanza, presumibilmente non sussistendo gli elementi per la traduzione diretta in carcere;

il presunto colpevole, sottoposto alla prima misura, risulterebbe pertanto evaso e avrebbe abusato di un'altra vittima nel giro di 24 ore;

a seguito della denuncia della seconda vittima, ed acquisiti gli elementi probatori necessari, il presunto colpevole è stato nuovamente arrestato e questa volta trasferito direttamente in carcere;

l'articolo 275-*bis* del Codice di procedura penale, così come novellato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, concernente disposizioni in materia di contrasto alla violenza sulle donne recita: "Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, sia a conoscenza di quanto

accaduto e riportato in premessa e quali iniziative siano previste per monitorare la corretta attività di applicazione delle norme in materia ed in particolare per quanto concerne l'utilizzo del cosiddetto "braccialetto elettronico" nell'ambito della detenzione domiciliare.

(4-01806)

[STEFANI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: il settore avicolo nella regione Veneto sviluppa un fatturato di circa 700 milioni di euro, contribuendo alla produzione di circa il 30 per cento della carne italiana, coinvolgendo centinaia di realtà imprenditoriali agricole; nel corso degli anni 2021 e 2022, la presenza della cosiddetta influenza aviaria ha determinato ingenti danni alla produzione ed ha imposto il blocco delle attività in ragione delle misure restrittive adottate sul territorio coinvolto dall'epidemia; le imprese coinvolte hanno potuto godere del sostegno economico messo a disposizione dallo Stato e dall'Unione europea sotto forma di finanziamenti; l'erogazione di queste forme di finanziamento è terminata nel corso dell'anno 2024; attualmente l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ha identificato nelle zone di Verona, Treviso e Venezia, oltre venti focolai di influenza aviaria, con la conseguenza della nuova reintroduzione di misure restrittive da parte dell'autorità sanitaria ed ordinando nuovamente l'abbattimento dei capi infetti; la situazione rischia pertanto di nuocere ulteriormente al mondo imprenditoriale agricolo del Veneto; si rende necessaria l'attivazione della procedura *ex art. 220* del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza voglia adottare affinché si possa tutelare l'imprenditoria agricola veneta.

(4-01807)

[FLORIDIA Aurora](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#) - *Ai Ministri della cultura e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il comune di Torri del Benaco (Verona), situato sul lago di Garda, è un'area di particolare pregio paesaggistico e storico-culturale, soggetta a vincoli di tutela ai sensi degli articoli 136 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004);

il territorio comunale ha registrato un considerevole aumento della cubatura edificabile negli ultimi anni, con l'introduzione di varianti ai piani urbanistici, che hanno eliminato vincoli precedenti, favorendo l'edilizia residenziale libera e il turismo alberghiero su vasta scala, come riportato dalla stampa sia nazionale che locale;

un esposto alla Procura della Repubblica presentato dall'associazione "Italia nostra" contesta il piano urbanistico con cui il Comune di Torri del Benaco ha autorizzato la costruzione del *resort* "Cape of senses", al centro anche di un *reportage* giornalistico della trasmissione di inchiesta "Report" su RAI3 che ha indagato sulla mega struttura alberghiera ad Albisano, oltre che sulla deriva urbanistica ed edilizia dell'area, oggetto di indagine anche da parte della magistratura;

l'aumento dell'edificazione e dei progetti edilizi e di urbanizzazione ha sollevato dubbi sulla tenuta e sulla capacità delle infrastrutture locali, in particolare dei sistemi idrici e fognari, ritenuti obsoleti e insufficienti per sostenere un carico urbanistico così elevato;

gli episodi di contaminazione delle acque potabili e emergenza sanitaria, probabilmente dovuti all'inadeguatezza delle infrastrutture idrico-fognarie, hanno avuto un impatto negativo sulla salute pubblica e sull'immagine turistica del territorio;

considerato che:

la normativa vigente consente alle Regioni di delegare ai Comuni e alle Province funzioni amministrative di vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, ma tali deleghe richiedono un'adeguata competenza tecnico-scientifica, una chiara distinzione organizzativa tra tutela paesaggistica e attività urbanistico-edilizie e la verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, ai sensi dell'art. 159, comma 1;

l'utilizzo degli strumenti urbanistici del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi

previsti dalla legge regionale n. 11 del 2004 della Regione Veneto stanno causando un carico urbanistico sproporzionato rispetto a un piccolo comune di nemmeno 3.000 abitanti, suscitando preoccupazioni circa la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche e l'accumulo di poteri discrezionali del Comune su un'area di tale pregio e fragilità ecosistemica;

il processo decisionale in ambito urbanistico e la gestione delle deleghe sui vincoli paesaggistici affidate ai Comuni richiedono una vigilanza attenta e rigorosa da parte degli enti preposti, al fine di evitare abusi e per garantire il rispetto delle normative vigenti.

le problematiche legate alla contaminazione delle acque, inclusa la diffusione del norovirus nell'estate 2024, richiedono interventi tempestivi per prevenire ulteriori emergenze sanitarie che potrebbero avere conseguenze peggiori, soprattutto durante la stagione turistica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano verificato se la Regione Veneto abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica nei soggetti delegati alla funzione autorizzativa in materia di paesaggio, soprattutto nei comuni piccoli come quello di Torri del Benaco e quali azioni ritengano opportuno intraprendere in caso di mancato adempimento;

quali azioni siano previste per assicurare che gli enti destinatari delle deleghe dispongano all'interno dei loro uffici di strutture adeguate e di personale sufficientemente formato e preparato per garantire la necessaria distinzione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica e funzioni urbanistico-edilizie;

quali iniziative intendano adottare per garantire che i sistemi idrici e fognari del comune di Torri del Benaco siano adeguati al carico urbanistico autorizzato, prevenendo ulteriori emergenze sanitarie;

se non ritengano opportuno prevedere una riduzione delle concessioni edilizie a fronte di un sistema idrico e più specificatamente di un collettore obsoleto e calibrato per un numero di utenze di molto inferiore rispetto alle effettive presenze che possono essere raggiunte specialmente con l'arrivo dei turisti;

se non ravvisino la necessità di applicare un diverso *iter* autorizzativo per luoghi particolarmente sensibili e di alto pregio paesaggistico e monumentale, per impedire con fermezza l'abuso dell'utilizzo del silenzio assenso, introdotto dalla legge n. 164 del 2014, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

quali misure prevedano per migliorare la trasparenza nei processi di pianificazione urbanistica e di autorizzazione edilizia, coinvolgendo attivamente la cittadinanza assicurando il rispetto dei vincoli paesaggistici, in particolare nei comuni con risorse amministrative limitate.

(4-01808)

[MURELLI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la copertura della rete fissa e mobile rappresenta un'infrastruttura essenziale per la vita quotidiana dei cittadini e per lo sviluppo economico e sociale dei territori, in particolare nelle aree interne e montane, dove le difficoltà di collegamento fisico rendono ancora più cruciale l'accesso a servizi digitali efficienti;

numerosi residenti, amministratori locali e imprese della zona dell'Appennino piacentino, segnalano da tempo gravi disservizi nella rete di telefonia fissa e mobile, con frequenti interruzioni del segnale, scarsa qualità della connessione e difficoltà di accesso a servizi digitali di base, comprese le emergenze sanitarie e di protezione civile;

il problema interessa un'area vasta, comprendente diversi comuni della Valnure (comune di Bettola ed altri) e nelle valli limitrofe, e impatta negativamente non solo sulla vita dei cittadini, ma anche sulle attività economiche, in particolare quelle legate al turismo, all'agricoltura e all'artigianato locale, che necessitano di connessioni stabili per gestire prenotazioni, pagamenti elettronici e comunicazioni con clienti e fornitori;

questo prolungato disservizio, al quale si somma la scarsa copertura nella zona della rete mobile, sta creando gravissimi disagi sia alle persone, soprattutto anziane, isolate da settimane ed impossibilitate a comunicare, situazione già di grande difficoltà che diventerebbe ancora più critica in caso di necessità o urgenza, sia alle tante attività commerciali, di ristorazioni e turistiche, che stanno subendo importanti

ripercussioni negative sul proprio lavoro;

la problematica evidenziata non risulterebbe essere un caso unico, essendosi già verificata in più occasioni, anche in seguito a semplici piogge, lasciando l'intera area isolata per lunghi periodi di tempo in attesa delle necessarie riparazioni;

nonostante gli investimenti nazionali ed europei per il superamento del *digital divide* e l'espansione della banda ultra larga, molte aree dell'Appennino piacentino risultano ancora escluse da una connettività adeguata, evidenziando la necessità di un intervento più incisivo da parte delle istituzioni e degli operatori di telecomunicazioni;

le attuali difficoltà di accesso alla rete contrastano con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Strategia nazionale per la banda ultra larga, che prevedono la riduzione delle disuguaglianze digitali e il potenziamento delle infrastrutture nelle aree interne del Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di grave disagio segnalata dai cittadini e dalle amministrazioni locali dell'Appennino piacentino in merito alla qualità insufficiente del servizio di telefonia fissa e mobile;

quali iniziative intenda adottare per garantire una copertura adeguata della rete mobile e fissa nelle aree montane della provincia di Piacenza, anche in relazione agli impegni assunti dagli operatori telefonici nel quadro della Strategia nazionale per la banda ultra larga;

se intenda promuovere un confronto con gli operatori di telecomunicazioni, al fine di accelerare gli investimenti e il potenziamento delle infrastrutture digitali nelle aree interne, garantendo il diritto alla connettività a tutti i cittadini, in linea con gli obiettivi del PNRR e delle strategie di digitalizzazione del Paese;

quale sia lo stato reale di attuazione della Strategia nazionale per la banda ultra larga, sia dal punto di vista dell'infrastruttura fisica che da quello dell'effettiva connettività, ovvero quanti utenti pubblici e privati siano effettivamente connessi in fibra in Italia e quali iniziative si intenda adottare, anche di carattere normativo, per assicurare la coerenza con gli obiettivi fissati, specialmente per i bandi legati al PNRR.

(4-01809)

[FURLAN](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [SENSI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

con una media di sei femminicidi al mese dall'inizio del 2024, le case rifugio rappresentano un fondamentale presidio sociale a supporto delle donne vittime di violenza domestica. Ciononostante, in Italia, a causa di politiche regionali frammentate e disomogenee, non vige alcun obbligo da parte delle amministrazioni comunali di trasferire le donne vittime di violenza presso luoghi protetti, lasciandole in balia di contesti familiari violenti, spesso insieme a minori;

a distanza di 18 mesi dal suo lancio, il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 non è stato ancora integrato con l'allegato operativo che dà il dettaglio di ruoli, responsabilità, tempistiche e risorse finanziarie per la realizzazione delle numerose attività elencate. Tale mancanza si evince anche nell'analisi dei fondi destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio, così come previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. Nonostante lo stanziamento dei fondi abbia registrato un notevole aumento dal 2013 al 2022, passando da 9 a circa 30 milioni di euro annui, le risorse non sono ancora sufficientemente adeguate al fine di garantire la piena operatività delle strutture. Si stima infatti che, nel 2022, siano stati destinati solamente 39.000 euro per ciascun centro antiviolenza e 36.000 per ciascuna casa rifugio. I fondi, oltre ad essere sottodimensionati rispetto alla domanda, impiegano mediamente 14 mesi per giungere a destinazione. Tali prolissità burocratiche mettono in difficoltà, oramai sistemica, molte realtà e ledono il diritto delle donne di vivere una vita libera dalla violenza;

le legislazioni regionali definiscono *standard* operativi e procedure per l'accreditamento delle case rifugio e regolano i rapporti con la rete dei servizi territoriali, in particolar modo con gli enti locali;

preoccupa in modo particolare la situazione in Sicilia. In un'inchiesta del quotidiano "Domani" a

parlarne è stata Anna Agosta, presidente dell'associazione "Thamaia" e consigliera nazionale della rete di centri antiviolenza D.i.Re.: "le politiche regionali non sono omogenee sul territorio nazionale e, ancora oggi, le case rifugio vengono censite e quindi finanziate in modo differente. Non esiste, infatti, per le amministrazioni comunali l'obbligo di inserire le donne in casa rifugio, e ciò fornisce loro un motivo per non finanziarle. Non abbiamo finanziamenti dalla Regione, che non coordina, non controlla e, su tutto, non finanzia queste strutture";

le donne vittime di violenza in Sicilia sono spesso sradicate dal proprio territorio e da quello dei loro figli, per essere trasferite in una casa rifugio distante da dove vivono. Secondo i dati ISTAT, questo spinge le donne siciliane ad abbandonare le strutture per tornare dall'uomo violento nel 18 per cento dei casi, a fronte di una media nazionale del 13,7 per cento;

in Sicilia, ha spiegato la portavoce Agosta, "non avendo una Regione che ha nel proprio capitolo di bilancio il tema della violenza maschile sulle donne, noi viviamo grazie alla nostra progettazione autonoma, che si traduce in progetti di fondazioni, bandi europei o nazionali";

considerato che, sulla questione legata ai luoghi di protezione per donne vittime di violenza maschile, la direttiva (UE) 1385/2024 recentemente approvata afferma che i servizi di assistenza specialistica, tra cui le case rifugio e i centri antiviolenza, "dovrebbero essere considerati essenziali durante le crisi e gli stati d'emergenza, incluse le crisi sanitarie. L'obiettivo dovrebbe essere la continuità di tali servizi in situazioni in cui i casi di violenza domestica e di violenza contro le donne tendono ad aumentare", si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda adottare per incrementare gli stanziamenti finanziari diretti al potenziamento della rete di servizi a supporto delle donne vittime di violenza di genere sul territorio nazionale e in modo particolare sul territorio regionale siciliano, coordinando la contestuale presenza sui territori di case rifugio e centri antiviolenza;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di semplificare l'*iter* di assegnazione delle risorse e sensibilizzare su questo tema il Governo verso gli enti locali.

(4-01810)

(già 3-01286)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [FREGOLENT](#), [SCALFAROTTO](#), [MUSOLINO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

"The Guardian" nei giorni scorsi ha riportato come "Paragon solutions", l'azienda israeliana che vende il *software* di spionaggio "Graphite" a soggetti statali, avrebbe risolto un contratto con i propri clienti italiani;

sempre secondo The Guardian, lo scorso 31 gennaio 2025, Paragon avrebbe inizialmente sospeso in via cautelativa il contratto con i clienti italiani, dopo la prima accusa di un potenziale abuso dello *spyware*: pare che la decisione di risolvere in via definitiva i contratti sia stata presa, invece, nei giorni successivi, dopo che Paragon ha stabilito che in Italia sarebbero stati violati i termini di servizio e il quadro etico concordato alla stipula del contratto con la medesima società;

a quanto risulta, sarebbero 90 le persone complessivamente, tra cui giornalisti e membri della società civile, presenti in due dozzine di Paesi, ad essere state colpite dal *software* di spionaggio di livello militare: in Italia sono già emersi i primi casi, tra cui Francesco Cancellato, direttore di "Fanpage", sito noto per le sue attività di inchiesta, che nei mesi scorsi hanno destato clamore in particolare per l'approfondimento sull'estrema destra, e Luca Casarini, fondatore dell'organizzazione non governativa "Mediterranea", attiva nel soccorso in mare ai migranti, i quali hanno denunciato di essere stati spiati con questo *software*;

lo *spyware* Graphite di Paragon, da come riportato dai mezzi di informazione, può infettare un telefono cellulare all'insaputa di un utente, senza che quest'ultimo debba promuovere alcuna interazione: il virus, infatti, infetta i dispositivi di messaggistica del *target* tramite un *portable document format* (PDF) che viene inviato all'interno di una *chat* di gruppo. Quando un dispositivo viene infettato, lo *spyware* ottiene l'accesso completo a tutti i dati contenuti: messaggistica, fotografie, archivio del telefono, compresi i messaggi scambiati su *app* crittografate come "WhatsApp", mettendo

così a serio rischio la *privacy* e la sicurezza dell'utente;
nei giorni scorsi, una nota di palazzo Chigi ha ufficialmente escluso che l'*intelligence* italiana abbia sottoposto a controllo i soggetti tutelati dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, compresi i giornalisti, e ha comunicato che a seguito di una verifica dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale le utenze italiane interessate finora appaiono essere 7, contattate direttamente dalla società WhatsApp Ireland Limited: tuttavia, nella nota non viene chiarito se un *software* di questa natura rientra o meno nelle disponibilità dei nostri apparati, lasciando quindi profondi interrogativi in merito;
l'estrema delicatezza della vicenda impone un chiarimento urgente da parte della Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e da parte dell'autorità delegata ai servizi di informazione e sicurezza e alla cybersecurity, il sottosegretario Alfredo Mantovano,
si chiede di sapere:
se la Presidente del Consiglio dei ministri intenda elencare chi siano i soggetti italiani utilizzatori del *software* di spionaggio prodotto dall'azienda "Paragon solutions" e quale autorità abbia avuto il ruolo o titolo nella gestione del *software*;
se risulti veritiero, come sostiene la stampa internazionale, che l'azienda Paragon solutions abbia posto fine ai suoi rapporti contrattuali con i suoi clienti italiani, dopo che in Italia sarebbero stati violati i termini di servizio e il quadro etico concordato alla stipula del contratto;
quali siano state le misure adottate dalle autorità competenti al fine di monitorare e prevenire lo spionaggio avvenuto ai danni di cittadini tramite il *software* di spionaggio Graphite.

(4-01811)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la Corte d'appello di Ancona, il 4 febbraio 2025, ha accolto il ricorso di una cittadina bengalese di 37 anni contro il riconoscimento del divorzio per ripudio islamico (perché "non era abbastanza sottomessa") presentato dal marito, di 45 anni e connazionale della donna;

il giudice di seconde cure, con la pronuncia, ha ordinato all'amministrazione comunale di Ancona la cancellazione della registrazione della relativa annotazione nel registro dello stato civile;

secondo i legali della donna, il Comune aveva effettuato l'annotazione del divorzio per ripudio islamico avvenuto all'estero in violazione dei principi dell'ordine pubblico italiano e senza i preventivi e necessari controlli legali. Il Comune si era opposto alla cancellazione, rivendicando la legittimità del proprio atto;

la Corte d'appello ha accolto le conclusioni dei legali della donna che evidenziavano l'impossibilità di dare attuazione, nell'ordinamento italiano, ad un provvedimento oscurantista, in quanto contrario all'ordine pubblico, discriminatorio e in violazione del principio di parità difensiva tra uomo e donna; stando alle dichiarazioni rilasciate dal legale dell'uomo nella vicenda non si riscontrerebbe alcuna violazione dei diritti fondamentali e sarebbe del tutto legittimo l'operato dell'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Ancona che non avrebbe potuto esimersi dall'annotare l'atto di divorzio perché compiuto, in Bangladesh, nel pieno rispetto delle prescrizioni del "muslim marriages and divorces (registration act) del 1974";

sempre secondo il legale dell'uomo, gli effetti del divorzio come annotati nel registro dello stato civile del Comune di Ancona sono quelli dello scioglimento del matrimonio ed appaiono essere identici a quelli dell'istituto previsto dalla legislazione italiana e, quindi, in alcun caso potrebbero essere considerati contrari all'ordine pubblico;

la complessità della decisione dei giudici di Ancona e i principi giuridici ormai consolidati in termini di parità di genere nell'ordinamento italiano sottolineano l'importanza di garantire che le pratiche amministrative dei Comuni italiani siano conformi ai principi costituzionali e ai diritti fondamentali, evitando il riconoscimento di atti che possano ledere la dignità e i diritti delle persone, in particolare delle donne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure intenda adottare per garantire che le amministrazioni comunali rispettino i principi dell'ordine pubblico nel riconoscimento di atti provenienti dall'estero, in particolare quelli che possono

risultare discriminatori o lesivi dei diritti fondamentali;
se intenda emanare linee guida per gli uffici dell'anagrafe al fine di prevenire il riconoscimento di atti contrari ai principi costituzionali italiani;
quali azioni intenda intraprendere per monitorare e garantire il rispetto del principio di parità di genere nelle procedure amministrative relative al riconoscimento di atti esteri.

(4-01812)

SCALFAROTTO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie;

nonostante sia passato più di un anno dalla sentenza, tale vuoto normativo non è stato in alcun modo colmato, ledendo così il percorso rieducativo dei detenuti e sottraendo loro una porzione significativa di libera disponibilità del proprio corpo e del proprio esprimere affetto, come sostenuto dalla Corte costituzionale;

la stessa Consulta, inoltre, si era manifestata consapevole "dell'impatto che l'odierna sentenza è destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari, come anche dello sforzo organizzativo che sarà necessario per adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture già gravate da persistenti problemi di sovraffollamento": anche in tale caso, il Ministero della giustizia non ha posto essere soluzioni volte a rispettare le indicazioni della Corte, frenando così i direttori delle carceri nell'applicazione della sentenza;

sul tema è intervenuta anche la Cassazione (sezione I, udienza 11 dicembre 2024, dep. 2 gennaio 2025, n. 8), che ha reso ammissibile il reclamo di un detenuto al quale è stato negato un colloquio con il coniuge in condizioni di intimità: la casa di reclusione di Asti, infatti, aveva negato la possibilità di un colloquio in intimità con la propria moglie, motivando *sic et simpliciter* in ragione del dato di fatto che "la struttura non lo consente". Successivamente il magistrato di sorveglianza di Torino aveva ritenuto inammissibile il reclamo dello stesso detenuto con una motivazione che, di fatto, sterilizzava la decisione della Consulta, sostenendo come la richiesta del detenuto non configurerebbe un vero e proprio diritto, ma una mera aspettativa, non tutelabile in via giurisdizionale;

di diverso avviso è stata la citata pronuncia della Cassazione, la quale ha sottolineato come "non può ritenersi che la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, avanzata dal detenuto ricorrente, costituisca una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari", i quali possono essere negati solo per "ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina", come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024;

la sentenza della Cassazione, di fatto, ha messo in evidenza come l'effettività del diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale richieda interventi organizzativi dell'amministrazione penitenziaria, in assenza dei quali l'affettività intramuraria resterà uno dei diritti sacrificati *sine titulo* all'interno delle strutture penitenziarie;

nei giorni scorsi, organi di stampa riportano come il giudice di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, abbia accolto i reclami di due detenuti a Terni, autorizzando quindi l'amministrazione penitenziaria a consentire loro, entro 60 giorni, di esprimere in concreto la propria affettività, anche disapplicando ogni eventuale disposizione amministrativa confliggente: non è ammissibile, tuttavia, che a causa dell'inerzia dell'Esecutivo, i direttori delle carceri, al fine di rispettare la sentenza n. 10 del 2024, siano costretti ad attuare misure in autonomia e senza il supporto del dicastero;

tale inerzia del Governo sul punto denota una grave mancanza e una concezione meramente punitiva e repressiva del sistema carcerario, del tutto avulso dal rispetto dei diritti e della dignità umana, ignorando, di fatto, le statuizioni della Corte costituzionale,

si chiede di sapere quali misure a livello legislativo e di gestione degli istituti penitenziari il Ministro

in indirizzo abbia adottato e intenda adottare affinché sia garantito il rispetto della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale in materia di affettività in carcere.

(4-01813)

[DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che: come si apprende da notizie di stampa, sarebbero 7 i giornalisti e gli attivisti italiani bersaglio dello *spyware* "Graphite", prodotto dall'azienda israeliana "Paragon solutions": fra questi Francesco Cancellato, il direttore della testata giornalistica "Fanpage", nota anche per la pubblicazione dell'inchiesta giornalistica denominata "Gioventù meloniana", e l'attivista di "Mediterranea saving humans", Luca Casarini, i quali sono stati avvisati da Meta platforms, attraverso i loro *account* "WhatsApp", di essere stati spiati;

in un comunicato diffuso nei giorni scorsi, Casarini ha reso noto che Meta platforms, la società che gestisce il servizio di messaggistica WhatsApp, lo ha informato che il suo telefono era stato violato da un'operazione di *spyware*, attraverso l'uso di un *software* definito tra i più sofisticati al mondo che sfrutta una tecnologia di sorveglianza di livello militare;

l'organizzazione non governativa Mediterranea, sempre nel suo comunicato, ha affermato "Noi proviamo in ogni modo a salvare vite, al contrario di chi lascia morire migliaia di persone in mare o nel deserto ... non abbiamo rapporti con torturatori e trafficanti di esseri umani, diversamente da chi li protegge dai mandati di cattura internazionali";

sempre nella nota si legge che Meta consigliava di sostituire immediatamente il cellulare e di rivolgersi ai propri consulenti, un *team* di ricerca all'università di Toronto, "The Citizen lab";

quasi contestualmente alla diffusione del comunicato ufficiale di Mediterranea e degli articoli di Fanpage, testate e agenzie giornalistiche internazionali davano notizia della violazione dei sistemi di sicurezza di WhatsApp che coinvolgeva 90 *target* nel mondo tra cui attivisti sociali e giornalisti;

nel 2022 il "media freedom act" (MFA), messo a punto dalla UE per tutelare l'indipendenza del mondo editoriale, ha vietato l'uso di *spyware* sui giornalisti;

da quanto si apprende, gli esperti di The Citizen lab stanno effettuando gli accertamenti sul telefono di Luca Casarini e nei prossimi giorni sarà possibile sapere da quanto durava la violazione;

il 5 febbraio 2025 una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri ha affermato che è impossibile che "siano stati sottoposti a controllo da parte dell'intelligence, e quindi del governo", i soggetti coinvolti. Poi ha aggiunto che, "trattandosi di una questione che il governo considera di particolare gravità", è stata attivata "l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che dipende dalla presidenza del Consiglio";

nella serata dello stesso giorno, il quotidiano britannico "The Guardian" ha diffuso la notizia secondo cui Paragon solutions avrebbe deciso di rescindere il contratto con il Governo italiano che avrebbe avuto in licenza Graphite. Secondo Paragon, infatti, sarebbero stati violati i termini di licenza e il quadro etico,

si chiede di sapere:

se il Governo fosse o sia a conoscenza di operazioni di *spyware* sull'attivista di Mediterranea, Luca Casarini, e sul giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, o di identiche violazioni nei confronti di altri attivisti politici, sociali e giornalisti;

se il Governo italiano e le sue strutture di *intelligence* siano tra gli acquirenti del *software spyware* Graphite; in caso affermativo con quali modalità lo *spyware* venga utilizzato e con quali finalità;

se ritenga di poter escludere che le operazioni di *spyware* svolte con Graphite su cittadini italiani possano essere state poste in essere da strutture di *intelligence* italiane;

se siano in corso o se intenda porre in essere iniziative di competenza per accertare i responsabili di tali gravissime violazioni di diritti fondamentali, quali il diritto alla *privacy* e alla libertà di stampa.

(4-01814)

[MAGNI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

TSD S.p.A. è un'azienda che nasce nell'agosto 2021 dall'acquisizione da parte di TIM del ramo aziendale che manteneva la rete fissa di Telecom Italia, anche con l'obiettivo di inserirsi nel mercato

degli appalti di rete sfruttando le nuove opportunità offerte dai fondi del PNRR;
l'azienda viene nominata Telco soluzioni digitali, 100 per cento proprietà del gruppo TIM;
nel 2023 il gruppo Telecom Italia, seguendo la linea di dismissione di alcune aziende del gruppo, cede l'affitto del ramo d'azienda al gruppo Nextaly, di cui fa parte l'azienda Com.Net, operante sia su impianti di telecomunicazione che sulle infrastrutture elettriche;
TSD acquisisce il ramo telecomunicazioni di Com.net, portando il personale da 250 a circa 1.000 dipendenti;
nel settembre 2024 viene comunicata, senza che siano specificati tempi, modi e se si tratti di un'acquisizione piena o di un pacchetto azionario, la vendita di TSD a Telnet, azienda di dimensioni molto più piccole della TSD, con un fatturato di circa 9 milioni di euro, 60 dipendenti e già nota, a detta dei sindacati, per le difficoltà e i ritardi nei pagamenti degli stipendi;
TSD opera avendo come quasi esclusivo committente FiberCop (che gestisce la rete TIM), azienda fino al luglio 2024 partecipata da TIM e Ministero dell'economia e delle finanze, in seguito ceduta e oggi di proprietà al 37,8 per cento di Optics BidCo S.p.A., società controllata dal fondo statunitense KKR;
TSD occupa oggi 700 lavoratori in Italia, di cui 400 in Toscana, 100 in provincia di Pisa;
i sindacati da mesi denunciano il pagamento intermittente degli stipendi, il mancato pagamento della mensilità di dicembre 2024 e della tredicesima mensilità e, da ultimo, l'azzeramento delle "carte carburante", fatto che impedisce il normale svolgimento delle attività ai lavoratori;
all'interrogante risulta che alla riunione del tavolo tenuta il 20 gennaio 2025 la proprietà Telnet non si sia presentata rendendosi successivamente irreperibile per ulteriori richieste di incontro;
considerato che:
le ridotte dimensioni della controllante Telnet e il quadro finanziario particolarmente critico di TSD, già erede di un forte carico debitorio derivante dalle precedenti gestioni, legittima molte preoccupazioni in merito alla capacità di garantire la continuità operativa dell'azienda, nonostante operi in un settore che attraversa un periodo particolarmente florido anche grazie agli investimenti del PNRR;
l'attuale crisi è figlia della progressiva privatizzazione e vendita a fondi speculativi e a privati, su iniziativa del Governo, di aziende e *player* operanti in settori strategici anche per la sicurezza nazionale;
la progressiva dismissione delle aziende pubbliche e a controllo pubblico in questi settori, in particolare nella gestione delle reti, limita sempre di più le capacità da parte del Governo di svolgere il ruolo fondamentale cui è chiamato di tutela dell'interesse nazionale, della salvaguardia dei lavoratori e della competitività del tessuto produttivo italiano,
si chiede di sapere:
quali iniziative normative e di politica industriale i Ministri in indirizzo intendano promuovere al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare un settore strategico per l'economia e la sicurezza nazionale come quello delle telecomunicazioni e sottrarlo a rischi speculativi da parte di fondi di investimento, anche prevedendo l'intervento diretto del Governo e il ritorno ad una gestione pubblica di questi settori;
quali iniziative intendano mettere in campo per far sì che vengano pagate le retribuzioni spettanti e sia garantito il ripristino delle condizioni di operatività aziendale.

(4-01815)

[MAIORINO](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Corte di Assise di Modena ha recentemente condannato Salvatore Montefusco a 30 anni di reclusione per l'omicidio della moglie e della figlia di lei, un caso che ha suscitato vasta indignazione e preoccupazione nell'opinione pubblica e tra le organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti delle donne;

le vittime sono state brutalmente assassinate in un contesto di violenza domestica che, secondo le ricostruzioni, si sarebbe protratta per anni prima dell'atto fatale. Erano state già presentate, infatti, almeno 11 denunce;

si legge dalla stampa che, secondo l'avvocato Barbara Iannuccelli del foro di Bologna, legale di parte civile dei parenti delle vittime, questo sia stato un omicidio avvenuto in diretta telefonica, commesso mentre un altro familiare era al telefono con il 112;

le motivazioni della sentenza indicano che sono state riconosciute attenuanti generiche a Montefusco, legate a presunte condizioni emotive, personali e sociali, che hanno ridotto la pena a 30 anni di reclusione, evitando così l'ergastolo. Tale decisione ha scatenato critiche da parte delle associazioni femministe e delle organizzazioni per i diritti umani, che temono possa costituire un pericoloso precedente;

negli ultimi anni, il tema dei femminicidi ha occupato un posto centrale nel dibattito pubblico, portando a numerose riforme legislative volte a inasprire le pene per i reati di violenza contro le donne. Tuttavia, il caso di Montefusco sembra rappresentare un passo indietro rispetto a questi progressi; considerato che:

secondo i dati ISTAT, i femminicidi rappresentano una delle forme più gravi di violenza di genere, con un *trend* che non accenna a diminuire nonostante le misure di prevenzione e protezione messe in atto. Sentenze come quella di Montefusco rischiano di minare gli sforzi per combattere questa piaga sociale, trasmettendo un messaggio di impunità o di indulgente tolleranza;

è fondamentale che il sistema giudiziario adotti un approccio rigoroso e coerente nei confronti dei crimini di femminicidio, evitando qualsiasi tipo di disparità che possa essere percepita come una svalutazione della vita delle donne e della gravità di questi reati;

considerato infine che, a parere delle interroganti al fine di rafforzare la risposta a tali fenomeni di violenza di estrema gravità e conseguentemente a dare pieno adempimento alla Convenzione di Istanbul e totale rispondenza a quanto previsto dal "Codice Rosso", dovrebbero essere incrementati, anche nell'ambito della formazione iniziale dei magistrati in tirocinio, corsi per porre particolare attenzione al tema della prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e più in generale contro la violenza domestica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare una riflessione sui criteri di concessione delle attenuanti in casi di femminicidio, per evitare che possano essere percepite come un'ingiustizia o un'ulteriore violenza nei confronti delle vittime e delle loro famiglie;

quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per garantire che le sentenze nei casi di femminicidio riflettano la gravità del crimine e contribuiscano a rafforzare la percezione di giustizia e sicurezza per le donne;

se si intenda incrementare, anche nell'ambito della formazione iniziale dei magistrati in tirocinio, corsi volti a sensibilizzare ulteriormente i magistrati sul tema della violenza di genere, affinché le decisioni giudiziarie siano sempre in linea con l'obiettivo di combattere efficacemente i femminicidi e di promuovere una cultura di tolleranza zero verso la violenza contro le donne.

(4-01816)

[BORGHI Claudio](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

è oggetto di cronaca internazionale la questione che riguarda le recenti polemiche, con le quali le politiche dell'OMS sono state messe in discussione, sia da un punto di vista della gestione economica, sia da un punto di vista dell'indipendenza, attuale e pregressa, di alcuni dei suoi vertici e per cui i Presidenti di Stati Uniti e Argentina hanno dichiarato di voler recedere dagli accordi internazionali in ordine alla partecipazione dei rispettivi Stati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

in particolare, l'uscita degli Stati Uniti avrà come conseguenza che il principale finanziatore dell'OMS risulterà la Bill e Melinda Gates Foundation;

è importante sottolineare che l'OMS abbia perso negli anni la sua indipendenza, non solo a causa del congelamento del suo bilancio ordinario e della necessità di fare affidamento per oltre l'80 per cento su contributi volontari fortemente condizionati dai donatori, ma anche a causa di un'alta percentuale di tali contributi provenienti dal settore privato;

inoltre, esistono preoccupazioni riguardo all'efficacia nell'utilizzo delle risorse da parte dell'OMS. Secondo dati ufficiali, il bilancio annuale dell'OMS ammonta a circa 3,4 miliardi di dollari, di cui 1,1

miliardi destinati agli stipendi e 1,4 miliardi alle consulenze. Complessivamente, circa il 74 per cento del bilancio è impiegato per costi fissi, lasciando una porzione limitata per le attività operative dirette, come progetti sanitari sul campo, distribuzione di vaccini o interventi in situazioni di emergenza; la Bill e Melinda Gates Foundation risulta anche finanziatrice diretta o indiretta di altri soggetti, in molti casi legati a decisori politici;

ciò solleva enormi dubbi sull'effettiva imparzialità dell'operato di tale organizzazione; considerato che:

sono emerse preoccupazioni riguardo alla trasparenza dell'OMS nella gestione della pandemia, con accuse di ritardi nel dichiarare l'emergenza sanitaria internazionale e di una presunta mancanza di indipendenza da influenze politiche di alcuni Stati membri;

l'OMS è considerata cruciale per affrontare pandemie che non rispettano i confini geografici, ma a ben vedere lo è solo se è competente e *accountable*, e se si pone come rappresentante di tutti gli Stati, ossia con il coinvolgimento fattivo dei decisori pubblici nazionali. In tal senso, diversi dubbi si pongono nel quadro delle suddette proposte di approvazione di un trattato pandemico e di modifica dei regolamenti sanitari internazionali ed anche nell'ambito complessivo della diffusa impotenza e inefficacia dimostrata dal sistema multilaterale nel gestire la pandemia, dominata dal protagonismo di strutture burocratiche spesso ridondanti,

si chiede di sapere alla luce delle osservazioni in premessa se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente individuare delle tempestive soluzioni da adottare in sede di contrattazione in seno all'OMS, al fine di garantire la massima trasparenza nel processo di approvazione delle modifiche al regolamento sanitario internazionale, scongiurando possibili influenze da parte dei finanziatori privati, salvaguardando in tal modo la più ampia informazione e il dibattito pubblico a livello nazionale, prevedendo altresì che qualora tali garanzie non dovessero essere assicurate siano predisposte le necessarie misure per impedirne l'approvazione.

(4-01817)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", dispone l'adozione di un "piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" e, al comma 2, lettera *d*), stabilisce il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

l'articolo 5-*bis* dispone che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse finalizzate al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza

in data 14 settembre 2022, in sede di intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali è stato deciso di modificare l'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativamente ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio;

l'articolo 2 dell'intesa dispone che il centro antiviolenza debba garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24 su 24 e collegato al 1522, nonché ai servizi essenziali della rete (Polizia di Stato, forze dell'ordine);

la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella relazione finale sull'attività della commissione approvata nella seduta del 6 settembre 2022, ha evidenziato la necessità di individuare un procedimento unico e snello per l'assegnazione dei fondi, al fine di evitare disparità di tutela del settore tra i vari territori regionali;

i centri antiviolenza vivono da sempre una condizione di difficoltà economica dovuta alla carenza di fondi ed alla mancanza della loro strutturalità. Molti di questi centri si basano sul lavoro volontario

delle operatrici: secondo i dati ISTAT, infatti, su 4.393 operatrici impiegate presso i centri antiviolenza il contributo delle volontarie è pari al 49,3 per cento del totale del personale;

in tal senso basti pensare alla realtà del territorio regionale del Veneto, dove si registra una marcata differenza tra le diverse realtà che gestiscono i centri antiviolenza e dove, solo negli ultimi due anni, i centri antiviolenza hanno ricevuto dei fondi dedicati per sostenere le rette di accoglienza in emergenza di donne costrette ad allontanarsi dalla casa familiare per situazioni giudicate ad alto rischio: finanziamenti che coprono esclusivamente le rette di accoglienza senza alcun sostegno al lavoro in emergenza che si vorrebbe richiedere alle operatrici;

in diversi incontri preparatori le rappresentanti dei centri antiviolenza hanno evidenziato le criticità legate ad una reperibilità telefonica così concepita vista la mancanza di disponibilità finanziarie adeguate, che ad oggi comporta l'impossibilità per le associazioni e le organizzazioni registrate nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore di sostenere il costo della reperibilità 24 ore su 24,

si chiede di sapere se in Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi perché già in occasione del primo provvedimento utile siano stanziati ulteriori fondi al fine di garantire la possibilità per i centri antiviolenza di garantire l'assistenza richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'intesa del 14 settembre 2022 raggiunta in sede di Conferenza unificata.

(4-01818)

(già 3-00548)

[D'ELIA](#), [VALENTE](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [TAJANI](#), [GIACOBBE](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [MALPEZZI](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [ROJC](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani*. - Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa una dipendente della società di riferimento della squadra di calcio AS Roma, vittima di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, sarebbe stata, in aggiunta, licenziata dalla società;

secondo la ricostruzione, il caso sarebbe scoppiato quando un giovane calciatore della "Primavera" della Roma avrebbe chiesto in prestito il cellulare alla donna per chiamare l'agente e, invece di limitarsi a comporre il numero di telefono del procuratore, il giocatore avrebbe passato in rassegna immagini e video, fino a imbattersi in uno dove la donna si riprendeva con il fidanzato, condividendolo successivamente con più persone;

a seguito dell'accaduto, la cui gravità, oltre ai profili penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 612-ter del codice penale, è di tutta evidenza, il club, anziché prendere i dovuti provvedimenti nei confronti dell'autore del fatto e tutte le forme necessarie al fine di tutelare la vittima, avrebbe interrotto il rapporto di lavoro con l'impiegata, assunta dalla società da più di 10 anni;

nella lettera riportata dal quotidiano "il Fatto Quotidiano" e firmata da Lorenzo Vitali, responsabile legale della società giallorossa, si afferma che "È stato portato all'attenzione della direzione Risorse umane e dei vertici aziendali un video che inconfondibilmente la ritrae nel compimento di atti sessuali. Purtroppo, dalla ricostruzione giornalistica risulta che tale video sia stato visionato da gran parte del personale e dei giocatori della società";

da qui la decisione di licenziare la dipendente, considerata "l'incompatibilità della prosecuzione del suo rapporto di lavoro con il sereno e regolare andamento dell'attività della società";

in merito alla vicenda, la procura della Federcalcio, sempre secondo quanto riportato da organi di stampa, avrebbe aperto un'indagine e sarebbero già in corso gli interrogatori e le acquisizioni degli atti. L'obiettivo è verificare responsabilità di tesserati relative alla diffusione di video privati della dipendente;

se confermata, la vicenda comporterebbe un'ulteriore forma di vittimizzazione di una donna, che oltre ad aver subito una violazione della propria intimità si è trovata a subire un licenziamento del tutto ingiustificato da parte della società sportiva, diversamente dagli autori di tali condotte rimasti ad ora senza alcuna conseguenza;

l'AS Roma, peraltro unica squadra in serie A ad essere guidata da una donna, alla luce del ruolo che ricopre dovrebbe promuovere una cultura del rispetto della donna e adottare comportamenti conformi

all'impianto normativo di cui il nostro Paese si è dotato negli anni e che è volto alla tutela della vittima di reati sessuali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito; se non ritenga necessario e urgente intraprendere le dovute iniziative, in sinergia con le competenti autorità sportive, al fine di verificare i fatti accaduti e garantire, oltre alle necessarie tutele nei confronti della vittima, che la squadra adotti un comportamento adeguato al ruolo che riveste, anche valutando tutte le opportune sanzioni nei confronti della società e dei giocatori che si sono resi colpevoli di un comportamento di tale gravità.

(4-01819)

(già 3-01027)

[TURCO](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che, a giudizio dell'interrogante:

Taranto, città abbracciata dai due mari e danneggiata dall'industria inquinante, sembra essere sempre più lontana non solo dagli occhi, ma soprattutto dalle necessarie attenzioni del Governo Meloni, che, imperterrito persevera in scelte non solo sbagliate e assolutamente inopportune, ma soprattutto fortemente dannose per la salute e l'ambiente di un territorio ormai troppo bistrattato;

ulteriore dimostrazione di tale disinteresse e miopia del Governo nei confronti della città e dei suoi abitanti è rappresentata dall'ennesimo "prestito ponte" di 320 milioni di euro, concesso ad un tasso di interesse annuo dell'11,6 per cento e destinato ad alimentare la continuità produttiva a carbone di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che nel luglio 2024 ha ricevuto il via libera della Commissione europea;

in merito nell'agosto 2024 è stata presentata un'interrogazione alla Commissione europea, affinché questa si esprima circa la compatibilità della ripartenza della produzione attraverso il ciclo integrale a carbone, prevista nel finanziamento, con gli obiettivi e le tempistiche di decarbonizzazione del "green deal" e la direttiva 2010/75/UE, nonché con la necessità di un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ormai scaduta nell'agosto 2023 e non ancora rinnovata, che garantisca la sostenibilità ambientale e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori;

peraltro, il 28 settembre 2024, nel corso dei lavori della 87a fiera del Levante a Bari, il Ministro in indirizzo ha accennato alla possibilità che una nave rigassificatrice della società azera Baku Steel, che ha partecipato alla gara per acquisire gli impianti del settore siderurgico, potrebbe essere stanziata nel porto di Taranto. "La proposta mi è stata fatta qualche mese fa, a prescindere dalla gara per la vendita dell'ex Ilva, per approvvigionare il sito di Taranto attraverso una nave rigassificatrice e un investimento diretto della loro azienda. (...) Successivamente la società azera ha fatto un'offerta all'interno di questa procedura per l'intero asset produttivo, ovviamente con l'intenzione di alimentarla con il loro gas attraverso la loro nave. Ed è una delle offerte in campo" ("corriereditaranto.it", 29 settembre 2024);

considerato che:

il ciclo integrale col fossile dell'ex ILVA è totalmente incompatibile con la salute umana ed è fatto risaputo, provato scientificamente e supportato da inequivocabili dati epidemiologici, non ultima la missiva alla Procura della Repubblica di Taranto, inviata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (12 agosto 2024), contenente i recentissimi ed allarmanti numeri relativi al superamento del valore consentito di biossido di azoto emesso dall'altoforno 4, il tutto accertato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Puglia che riporta un aumento di 100 milligrammi su normalmetro cubo rispetto all'imposto limite giornaliero, dato emerso per il secondo trimestre dell'anno in corso, nei pressi del camino E317, in un periodo di produzione minima;

l'eventualità di aggiungere la presenza di un rigassificatore nelle acque di Taranto significherebbe continuare a deteriorare senza soluzione di continuità le condizioni ambientali di una città già fortemente provata in tal senso e notoriamente martoriata dalla concentrazione di più fonti di rischio per la salute dei suoi abitanti (ex ILVA, ENI, base navale NATO, eccetera);

oltre all'evidente aggravio di danno alla salute dei tarantini, la scelta di continuare a produrre acciaio

con queste modalità si rivela sconveniente e assolutamente antieconomica per il prossimo futuro, anche alla luce delle parole pronunciate dallo stesso Antonio Gozzi, presidente di Acciaierie d'Italia, che, in maniera drastica, ha denunciato un'imminente fine del settore siderurgico in considerazione di due obiettivi europei che mettono in crisi le prospettive dell'impianto: la scomparsa delle quote gratuite di anidride carbonica, che prevede la perdita della gratuità dell'emissione di anidride carbonica a far data dal 2030 e finora garantita agli altiforni e la quantità di idrogeno verde da utilizzare nell'attività di produzione attraverso forni elettrici, che la UE ha portato al 40 per cento nei primi tre anni di funzionamento e imposto al 75 per cento dal quarto, contro il decimo previsto dal Governo; ritenuto pertanto che, stando alle attuali condizioni, questi obiettivi sono risultati impossibili da raggiungere, alla luce del fatto che nessun investitore potrà mai impegnarsi nel ripristino di vecchi altiforni che non potranno più godere di quote gratuite di anidride carbonica, che dovranno quindi essere acquistate, provocando un evidente stato di antieconomicità delle operazioni, si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni dei Ministri in indirizzo chiarire quale sia la logica seguita nel concedere un prestito ponte da 320 milioni di euro all'ex ILVA per far ripartire la produzione a ciclo integrale a carbone, riattivando gradualmente i 4 altiforni disponibili, che, oltre ad essere in palese contrasto con gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e con la tutela alla salute, risulta ingiustificato anche sul profilo economico, con possibile conseguente danno erariale;

se intendano realmente rendersi partecipe di quello che l'interrogante ritiene un ulteriore disastro ambientale, attraverso la costruzione di un rigassificatore nella città di Taranto, dando vita ad una forma di ingiustificato accanimento contro un territorio che invece richiede di essere risarcito, risanato e riconvertito in nome delle vite che ha già sacrificato per la dissennatezza di chi ha preferito il profitto alla salute e al benessere collettivo;

se abbiano intenzione di fornire chiarimenti sulle strategie che ritengono di porre in essere per rimediare a tale situazione di miopia delle politiche industriali finora attuate, considerando che sarà impossibile restituire il prestito ponte, data la non convenienza economica dell'operazione, e che la mancanza di garanzie per la salubrità di un territorio come quello di Taranto, oltre a ripercuotersi sull'economia dell'intera collettività nazionale per la crescente incidenza del costo sanitario, non può più essere considerata secondaria rispetto alle logiche della grande industria;

se abbiano proceduto a definire il piano di decarbonizzazione più volte annunciato, con il relativo piano degli investimenti e di copertura del fabbisogno finanziario.

(4-01820)

(già 3-01388)

[TURCO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

si apprende da fonti giornalistiche che il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato, in questi ultimi giorni, il grande successo del bando di gara sull'ex ILVA di Taranto, solo perché diversi *player* stranieri della siderurgia hanno presentato le loro manifestazioni di interesse per acquisire gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria;

tuttavia, il Ministro non ha detto che le proposte di acquisto, per bocca stessa dei commissari, sarebbero notevolmente inferiori al valore minimo di vendita. In base ad ulteriori notizie giornalistiche, la più alta offerta presentata sino ad ora si aggira intorno ai 500 milioni di euro: un terzo del valore quantificato dai commissari;

ritenuto che nulla per ora è dato sapere sugli impatti che queste proposte d'acquisto avranno sul diritto alla salute, con particolare riferimento al sito di Taranto. Allo stesso modo, tutto tace sulla sostenibilità ambientale della produzione a carbone, che potrà (per decisione del Governo Meloni) raggiungere gli 8 milioni di tonnellate, con il diritto ad inquinare grazie allo "scudo penale" che lo stesso Governo ha recentemente reintrodotta. Diritto alla salute e alla vita, tutela dell'ecosistema e sicurezza dei lavoratori sono temi che, a giudizio dell'interrogante, per il Governo Meloni sono del tutto trascurabili, nonostante i livelli degli inquinanti a Taranto nel corso del 2024 siano stati sempre sopra le soglie consentite, a dispetto della produzione ai minimi storici. Le stesse opacità persistono anche sui futuri livelli occupazionali degli stabilimenti coinvolti, col rischio di ritrovarsi ad affrontare migliaia di

esuberi, peraltro in un'area ad alto tasso di disoccupazione come la provincia ionica. Di proposte italiane non ne sono arrivate, ma in compenso il ministro Urso è pronto a svendere un'azienda che fino a ieri riteneva strategica,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo rendere noto il contenuto e il prezzo delle offerte di acquisto pervenute, motivando l'eventuale discordanza dell'offerta economica rispetto al valore assegnato dai commissari e riportato nel bando di gara, nonché chiarendo la metodologia che verrà applicata per la scelta dell'assegnatario;

se e come intenda garantire che chiunque acquisirà gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria adotti politiche industriali che salvaguardino la salute dei cittadini, l'ambiente e tutti i lavoratori, compresi quelli in cassa integrazione, dell'ex ILVA.

(4-01821)

(già 3-01612)

